

LXXXVIII^a SEDUTA

GIOVEDÌ 13 MAGGIO 1937 - Anno XV

Presidenza del Presidente **FEDERZONI**
e poi del Vice Presidente **FERRARI**

INDICE

Congedi	Pag. 2862
Disegni di legge:	
(Approvazione):	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 dicembre 1936-XV, n. 2394, concernente l'integrazione della procedura contenziosa in materia di tributi locali » (1586). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). Pag.	2871
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 novembre 1936-XV, n. 2189, recante modificazioni alla legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1453, relativa alla costituzione dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, alla determinazione dei suoi compiti e dei mezzi occorrenti per il suo funzionamento » (1592). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2871
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 giugno 1936-XIV, n. 1538, riguardante la formazione dell'Albo nazionale degli appaltatori di opere pubbliche » (1593). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2871
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 dicembre 1936-XV, n. 2440, contenente norme relative all'adozione del corista uniforme nelle esecuzioni musicali » (1595). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).	2875
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 ottobre 1936-XV, n. 2216, recante norme fondamentali in materia di protezione antiaerea » (1596). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2876
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 novembre 1936-XV, n. 2217, contenente norme per la tutela della denominazione di "zafferano" » (1599). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2876
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 febbraio 1937-XV, n. 182, riguardante l'assegnazione di un appannaggio a S. A. R. il Principe Eugenio di Savoia-Genova, Duca di Ancona » (1600). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2876
« Conversione in legge del Regio decreto-	

legge 12 novembre 1936-XV, n. 2466, concernente l'istituzione di una Consulta centrale e di Comitati locali per l'edilizia e la urbanistica nell'Africa Orientale Italiana e nella Libia » (1601). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2876
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 gennaio 1937-XV, n. 56, contenente norme relative alla costituzione del Consiglio di amministrazione e alla nomina del presidente della Regia Azienda Monopolio Banane (R. A. M. B.) » (1602). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2877
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 1 ^o ottobre 1936-XIV, n. 2357, relativo alla soppressione della Camera di commercio coloniale italiana e all'attribuzione all'Istituto nazionale fascista per il commercio estero (I. C. E.), delle funzioni riguardanti i rapporti economici fra le Colonie ed i Paesi esteri » (1603). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2877
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 novembre 1936-XV, n. 2175, riflettente temporanee modificazioni all'ordinamento del personale del ruolo di Governo dell'Amministrazione coloniale » (1621). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2894
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1936-XV, n. 2331, riflettente la costituzione dell'"Azienda Miniere Africa Orientale" (A. M. A. O.) » (1622). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2894
(Discussione):	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 dicembre 1936-XV, n. 2374, riflettente l'ordinamento del personale per i servizi tecnici e speciali dell'Amministrazione coloniale » (1620). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2877
BONGIOVANNI	2890
BERIO, <i>relatore</i>	2891
LESSONA, <i>ministro dell'africa italiana</i>	2892
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2467, che conferisce un diritto di preferenza nella conces-	

sione delle terre dell'Africa Orientale Italiana a coloro che hanno ivi partecipato alle operazioni militari in qualità di combattenti » (1623). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) . . .	2895
FAINA	2895
« Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937-XV al 30 giugno 1938-XVI » (1553). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2899
FELICI	2899
RICCI	2904
(Presentazione)	2862
(Seguito della discussione):	
« Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937-XV al 30 giugno 1938-Anno XVI » (1641). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2863
SOLMI, ministro di grazia e giustizia	2863
Relazioni:	
(Presentazione)	2912
Uffici:	
(Rimissione)	2862
Votazione a scrutinio segreto:	
(Risultato)	2911

La seduta è aperta alle ore 16.

BONARDI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Bennicelli per giorni 2; Cogliolo per giorni 5; De Michelis per giorni 5; Sitta per giorni 1.

Se non si fanno osservazioni, i congedi s'intendono accordati.

Riunione degli uffici.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che domani 14 maggio, alle ore 15,30 si riuniranno gli Uffici per esaminare i disegni di legge compresi nel seguente ordine del giorno:

Esame dei seguenti disegni di legge:

Ricostituzione dei comuni distinti di Fratte Rosa e di San Lorenzo in Campo in provincia di Pesaro (1506). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Delega al Governo del Re della facoltà di emanare norme sulla condotta della guerra e sullo stato di neutralità (1508);

Approvazione del Protocollo stipulato in Rio de Janeiro il 5 novembre 1936, fra l'Italia e il Brasile addizionale al Trattato di estradizione del 28 novembre 1931 (1612). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Modificazioni alla legge 8 luglio 1929-VII, n. 1337, concernente la Milizia portuaria (1643). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Contributo dello Stato per la pubblicazione degli Atti delle Assemblee costituzionali italiane dal Medioevo al 1831 e delle Carte finanziarie della Repubblica Veneta (1644). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Delega al Governo del Re delle facoltà di riunire in Testi Unici le disposizioni circa i vari rami dei servizi dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale (1645). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Aumento degli onorari e dei diritti spettanti agli avvocati, ai procuratori, agli esercenti il patrocinio legale ed ai notai (1647). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Norme provvisorie per l'ammissione alle Scuole-Convitto professionali per infermiere ed alle Scuole specializzate per assistenti sanitarie visitatrici (1648). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Modificazione dell'articolo 5 del Regio decreto-legge 12 febbraio 1930-VIII, n. 84, riguardante provvedimenti per la Croce Rossa Italiana (1649). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Obbligatorietà della frequenza dei corsi preliminari allievi ufficiali di complemento per studenti universitari (1650). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Modificazione dell'articolo 16 della legge organica sul monopolio dei sali e dei tabacchi 21 gennaio 1929-VII, n. 67 (1651). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Cartelli pubblicitari lungo le strade pubbliche e le autostrade (1652). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Modificazioni alle norme sull'ordinamento dell'Opera Nazionale Dopolavoro (1690). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

Gli Uffici II e III dovranno inoltre procedere alla nomina del rispettivo Presidente.

Presentazione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Bonardi di dar lettura dell'elenco dei disegni di legge presentati alla Presidenza.

BONARDI, segretario:

Dal Presidente della Camera dei Deputati:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 211, concernente la esenzione dalla tassa di bollo degli atti di querela per

i delitti preveduti dal titolo IX, capo I, e dall'articolo 530 del Codice penale, commessi in danno di persone povere (1572-B).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 febbraio 1937-XV, n. 449, recante temporanee deroghe ad alcune disposizioni del Regio decreto-la classificazione ufficiale degli oli d'oliva (1691).
legge 27 settembre 1936-XIV, n. 1986, concernente

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 marzo 1937-XV, n. 465, concernente l'approvazione dell'atto 4 febbraio 1937-XV aggiuntivo alla convenzione di concessione dell'esercizio della rete ferroviaria secondaria della Penisola salentina (1692).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 448, contenente norme per la disciplina delle guide, degli interpreti e dei corrieri (1693).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 febbraio 1937-XV, n. 456, concernente la costituzione dell'Ente italiano per gli scambi teatrali con sede in Roma (1694).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 marzo 1937-XV, n. 464, concernente la nomina del gr. uff. ing. Alberto Bonacossa a Commissario straordinario del R. A. C. I. con speciali poteri (1695).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 aprile 1937-XV, n. 497, relativo alla sistemazione della posizione degli agenti ferroviari in servizio presso altre Amministrazioni (1696).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 aprile 1937-XV, n. 498, contenente disposizioni riguardanti la non applicazione ai reclutamenti nei ruoli di personali militari del Regio decreto-legge 7 dicembre 1936-XV, n. 2109, recante agevolanze per l'ammissione ai pubblici concorsi per l'anno XV (1697).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 gennaio 1937-XV, n. 483, che proroga, sino al 31 dicembre 1937-XVI, il Regio decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1579, concernente il finanziamento dell'Ente nazionale fascista della cooperazione (1698).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 febbraio 1937-XV, n. 467, che abolisce il limite minimo di età anche per la concessione del Regio assentimento agli ufficiali della Regia marina e della Regia aeronautica (ruolo naviganti) (1699).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 339, concernente l'importazione di peperoni rossi, secchi, e di caffè di origine dalle Colonie italiane (1700).

Dal Capo del Governo Primo Ministro:

Modificazioni alle norme sull'ordinamento dell'Opera Nazionale Dopolavoro (1690).

Seguito della discussione del disegno di legge:
« Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario

dal 1° luglio 1937-XV al 30 giugno 1938-XVI »
(N. 1641). - (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario da 1° luglio 1937-XV al 30 giugno 1938-XVI ».

SOLMI, *ministro di grazia e giustizia*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SOLMI, *ministro di grazia e giustizia*. Onorevoli Senatori.

Mi sia consentito anzitutto di ringraziare il relatore della vostra Commissione di finanza, onorevole Raimondi, per la sua vasta, diligente, acuta relazione sul bilancio del Ministero di grazia e giustizia; e di rilevare l'elevatezza e l'ampiezza della discussione che si è svolta in questa aula sui gravi problemi della legislazione e dell'Amministrazione della giustizia; nuova attestazione, se ve ne fosse bisogno, della sollecitudine e della passione che questo alto Consesso ha portato e porta a tutto ciò che tocca i più alti interessi della Nazione. Il senatore Raimondi ha messo in piena evidenza, in un quadro veramente organico e preciso, tutti i vari aspetti dell'attività legislativa e amministrativa di questo ultimo anno, così memorabile nella nostra storia nazionale, e ha fatto proposte meritevoli della più attenta considerazione. I numerosi e autorevoli Senatori, che hanno discusso i diversi problemi, con discorsi sempre elevati e sereni, spesso accesi da una passione giovanile, hanno dato vivo rilievo all'importanza di questi problemi, che toccano i settori più delicati e più profondi della nostra vita nazionale. Questa relazione e questi discorsi, per i quali esprimo la mia più viva gratitudine, hanno contribuito, vorrei dire, a dare un carattere di vasto respiro e di elevata organicità a questa discussione; e voi mi giustificherete, io spero, se la mia risposta non potrà essere così rapida e sintetica, come sarebbe stato nelle mie intenzioni e come forse è nei vostri desiderii.

Egli è che l'anno che abbiamo trascorso, e che si è conchiuso in questi giorni con le grandiose celebrazioni per l'anniversario dell'Impero, rievocate con alta e commossa parola del vostro illustre Presidente, negli inizi di questa discussione, è stato veramente memorabile per altezza di eventi e per imponenza di risultati; e l'attività del Ministero della giustizia, che si svolge in un settore della vita dello Stato particolarmente sensibile per tutto quanto tocca l'ordinato vivere civile, ha dovuto moltiplicarsi, sia per provvedere ai suoi quotidiani doveri, sia per rispondere all'ardore del nuovo clima creato da questi eventi e per seguire la fervida vita della Nazione, in via di profondo rinnovamento. Ormai questa vita si svolge sul piano dell'Impero; ossia i problemi nazionali si pongono da sé stessi in relazione coi

nuovi compiti assegnati alla Nazione dalla conquista di un vasto e ricco territorio, felicemente realizzata per il genio incomparabile del Duce e per il valore insuperato e quasi prodigioso delle nostre armi. Questa conquista assicura ormai alla esuberante attività del popolo italiano un vasto e ricco territorio; che circonda l'acrocoro più formidabile del continente africano, da cui nascono i maggiori fiumi, e che idealmente si lega con la profonda e vasta fascia libica, che fronteggia la penisola e ne forma ormai quasi la zona di saldatura e il sicuro baluardo mediterraneo. L'Italia, sotto l'alta guida del Duce, che, con visione lungimirante, ne preparò e con fulminea azione ne maturò i destini, può provvedere ormai, con lavoro veramente proficuo, al suo tradizionale sviluppo civile sulle basi del suo originale e felice sistema corporativo e della sua imperiosa autarchia economica, e favorire, su solide basi, una nuova ricostruzione dell'Europa, che propugni e difenda un ordinato e pacifico svolgimento della civiltà e del diritto.

La relazione del Senato ha chiarito quale sia stata l'ampiezza dell'opera svolta dal Ministero della giustizia, in questo anno carico di eventi; ed io non vorrò ripetere la sua esposizione. In rapporto al nuovo Impero, mi limito a dire che il Ministero della giustizia ha seguito con vivo interesse la vasta e complessa opera legislativa promossa dal Ministero delle colonie (il quale, in vista delle sue nuove funzioni civili, ha assunto oggi il nome di Ministero dell'Africa Italiana) e, nonostante la deficienza del proprio personale, ha prestato con entusiasmo l'opera di un notevole gruppo di magistrati e di funzionari (sono ormai 23 magistrati e 31 funzionari di cancelleria), per il migliore funzionamento della giustizia nelle nuove terre italiane. Riferendomi a quest'ultimo punto, dirò che giustamente il senatore Raimondi ha rilevato l'importanza di una buona sistemazione iniziale degli uffici giudiziari nell'Impero. Posso aggiungere che i magistrati, che vi sono stati destinati, hanno dato e danno tutte le loro forze per questo fine. E poichè, come è facile immaginare, questi inizi impongono sempre non lievi sacrifici a coloro che per primi li affrontano, mi sia consentito di tributare, davanti a questo alto Consesso, una sincera parola d'elogio e d'incoraggiamento ai magistrati e ai funzionari che operano laggiù per una buona sistemazione della giustizia, convinto che da questa delicata attività, giustamente diretta, verranno ottimi frutti per la nostra affermazione veramente romana nelle nuove terre dell'Impero.

E vengo ora ai problemi relativi alla legislazione e alla codificazione, sui quali, seguendo le tracce segnate dalla relazione del senatore Raimondi, hanno portato la loro attenzione quasi tutti i senatori intervenuti in questo dibattito, e particolarmente gli onorevoli Rolandi-Ricci, Appiani, Gatti Salvatore, Cogliolo, Vicini Marco Arturo, Bonardi, Conti Sinibaldi e Santoro.

Il Ministero della giustizia partecipa, con fervida attività, mediante il suo Ufficio legislativo, alla elaborazione dei provvedimenti che vengono emanati ad iniziativa degli altri dicasteri col suo concerto, o per i quali sia richiesto comunque il suo parere. È un'opera assidua e silenziosa, ma assai feconda, io credo, di utili risultati, perchè concorre a quel perfezionamento degli atti legislativi, che è nell'aspirazione di tutti, se pure, per varie ragioni, su cui non ritengo di dovermi in questo momento indugiare, si rimanga talvolta lontani dalla mèta.

Il senatore Gatti ha rilevato taluni inconvenienti, che si manifestano soprattutto con l'emanazione dei decreti-legge. Il rilievo non è nuovo, ma convergo sull'opportunità che siano presi nuovamente in considerazione, per cercare di eliminarli o di attenuarli. Ritengo tuttavia che bisognerà attendere la riforma costituzionale, in via di elaborazione; poichè è da prevedere che questa riforma toccherà anche i modi d'emanazione delle norme giuridiche. Intanto posso assicurare che l'Ufficio legislativo del mio Ministero, che tante prove ha dato della sua sollecitudine, della sua competenza, della sua acutezza, nella comprensione delle nuove direttive di governo e nella difesa di un corretto ordinamento giuridico, vigila perchè gli inconvenienti lamentati siano contenuti e ridotti.

Sulla riforma del Codice civile, ho già ampiamente riferito nell'altro ramo del Parlamento, e non intendo ripetere qui una discussione, che è stata ampiamente svolta. I lavori procedono con la larghezza coraggiosa e con la profondità di discussione, oltrechè con la meditazione e con la cautela; che sono necessarie per dar vita, nel nuovo clima politico e giuridico, ad un Codice veramente degno di Mussolini e dell'Italia fascista. La preparazione dei progetti preliminari è già compiuta; non manca che quella riguardante i diritti reali, la quale fra breve sarà rassegnata dalla Commissione per la riforma dei Codici. Di questi progetti, quello del Libro primo, ridotto a progetto ministeriale, e l'altro del Libro quarto, elaborato da una Commissione di giuristi italiani e francesi, si trovano davanti alla Commissione parlamentare, le cui osservazioni e proposte costituiranno, mi è grato confermarlo ancora una volta, elemento prezioso per l'ulteriore perfezionamento.

Quanto alla preparazione di quei libri, che non hanno assunto ancora carattere di progetto definitivo, ho già annunciato alla Camera, e ripeto qui, il mio proposito di provocare, con una apposita Commissione, un opportuno dibattito sulle linee più generali della riforma di quegli istituti giuridici, che sono stati più profondamente intaccati dal nuovo spirito della Rivoluzione fascista (mi riferisco soprattutto alla proprietà e ai contratti), affinchè il nuovo Codice risponda in pieno alle esigenze dei tempi.

Sono lieto che il mio proposito abbia trovato l'approvazione di autorevoli Senatori, e princi-

palmente dell'onorevole Rolandi Ricci, dell'onorevole Gatti e dell'onorevole Cogliolo.

È evidente che un'ampia discussione, rivolta a principi d'ordine generale, e a cui partecipino anche gli esponenti di organi sindacali e corporativi, che, per varie circostanze, non furono interrogati nell'elaborazione dei progetti preliminari, sarà utile per la preparazione dei progetti definitivi, che verranno poi sottoposti alla Commissione parlamentare, la quale, come ho già detto, resta la principale collaboratrice del Ministro in questo lavoro; e forse sarà utile altresì per eventuali voti, i quali siano proposti per parti già elaborate, che la stessa Commissione potrà sempre essere chiamata a prendere in ulteriore considerazione.

Sui lavori della Commissione parlamentare, ha riferito diligentemente il senatore Raimondi nella sua relazione. A me non resta che rinnovare il mio ringraziamento a questa Commissione, che, sotto la guida indefessa, sapiente ed esperta del senatore D'Amelio, sta compiendo opera di alto valore legislativo; e assicurare gli illustri Senatori, che hanno discusso alcuni punti del progetto, e particolarmente il senatore Rolandi-Ricci, il senatore Gatti e il senatore Appiani, che le loro preziose osservazioni saranno da me tenute in attenta considerazione.

Dirò ora qualche parola sul Codice di commercio e sul Codice della marina mercantile, su cui mi ha fatto precise richieste, nel suo elevato e profondo discorso, il senatore Rolandi-Ricci.

La riforma del Codice di commercio subisce un momento d'arresto, dovuto all'attuale situazione economica, la quale non consente di procedere ad una sistemazione generale, a carattere definitivo, degli istituti giuridici inerenti alla vita commerciale, così strettamente legata all'assetto economico non solo interno, ma altresì internazionale, non ancora pervenuti ad un punto di rassicurante stabilità. Il Ministero di grazia e giustizia segue peraltro con attenta cura tutti i problemi giuridici che si riconnettono alla vita mercantile e, appena si appalesa l'opportunità di provvedimenti indilazionabili, interviene senza indugio, come è avvenuto, da ultimo, per l'istituto dei sindaci delle società commerciali, che, attraverso il Regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, al quale di recente avete dato la vostra ambita approvazione, ha ricevuto una rigorosa disciplina, da cui può dipendere, in parte, il buon funzionamento delle società commerciali.

Il progetto del Codice della marina mercantile ha già avuto i pareri della magistratura, delle autorità accademiche, dei sindacati forensi e di altri enti; e questi pareri sono stati recentemente pubblicati in due grossi volumi, che formano un materiale molto notevole per l'ulteriore svolgimento della riforma. Anche questo progetto sarebbe pertanto pronto per una ulteriore elaborazione, ma si è stati fin qui trattenuti dal procedervi per il riflesso che mancano ancora talune convenzioni internazionali interessanti il traffico

marittimo, che sarebbe forse opportuno attendere, per la migliore sistemazione del nostro diritto. Tuttavia dichiaro che è mia intenzione di iniziare al più presto l'elaborazione del progetto definitivo, nella speranza che tali convenzioni possano tempestivamente sopravvenire a colmare le lacune o almeno ad indicare le linee direttive del diritto internazionale in questa materia; oppure che, con nuovi criteri, si possa altrimenti provvedere, mediante opportune provvidenze giuridiche.

E vengo al Codice di procedura civile. Ho avuto già occasione, nell'altro ramo del Parlamento, ed anche in recenti discorsi, di esporre le linee fondamentali del progetto preliminare, che verrà in questi giorni distribuito agli organi tecnici e politici (Corte di Cassazione, Consiglio di Stato, Corte dei Conti, Avvocatura Generale, Ministeri, Confederazioni ed altri enti nazionali, Corti d'Appello, Facoltà giuridiche, Sindacati forensi, organi corporativi e tecnici), per averne i pareri e per procedere, possibilmente prima della fine dell'anno, alla redazione del testo definitivo, da sottoporre alla Commissione parlamentare.

Sono lieto che le linee di questo progetto abbiano avuto l'adesione, oltrechè dell'illustre Relatore, anche di tutti gli autorevoli Senatori, che hanno preso la parola su questo argomento, e principalmente quella incondizionata dei senatori Rolandi-Ricci, Appiani, Conti Sinibaldi e Santoro, che, coi loro discorsi, hanno portato un notevole contributo al migliore orientamento della riforma. Sulle direttive segnate dal Duce, l'Italia avrà ormai il suo Codice di procedura civile, fondato sull'unità della giurisdizione, sul principio di concentrazione e sull'immediatezza del procedimento; un codice aderente alle esigenze del popolo per una giustizia pronta e sostanziale.

Sono lieto che gli illustri Senatori testè ricordati abbiano dato la loro adesione anche al principio del giudice unico in prima istanza. Ripeto qui che, dopo lunga meditazione, mi sono convinto che il giudice unico sia il mezzo migliore per garantire unità di direzione e speditezza al processo. Lo stesso magistrato, che ha seguito lo sviluppo della causa fin dal suo inizio; che ha disposto ed assunto personalmente le prove; che, in una parola, ha diretto in ogni momento lo svolgimento della causa, è naturalmente chiamato, a somiglianza di quanto avviene nelle preture, anche a dare la sentenza definitiva in prima istanza. Questa sentenza, tuttavia, sarà appellabile davanti alla Corte di appello, costituita in collegio. La linea è logica e coerente, e praticamente darà buoni risultati, per quei fini di unità di direzione e di speditezza del processo, a cui la nuova procedura deve mirare. Le riserve, che sono state fatte anche in questa aula, non mi sono sembrate persuasive: esse sono state vigorosamente oppuginate, anche in questa discussione, da voci alte e autorevoli. Tuttavia dirò che il problema dovrà pur sempre essere discusso ampiamente; onde non mi attardo su esso.

Nè ritengo di dovermi indugiare sulle linee ge-

nerali della riforma, più volte esposte, le quali dovranno pure essere esaminate e discusse nella loro pratica applicazione. Mi limito a dire che la riforma è destinata a dare snellezza, probità e rapidità al nuovo processo, sotto l'ispirazione dell'idea fascista, e che essa sarà diretta a realizzare, come vuole il Duce, una giustizia « sollecita e umana ».

Penso invece che potrà essere interessante fornire, in questa sede, maggiori notizie riguardo al procedimento esecutivo, per il quale l'urgenza della riforma è stata così efficacemente dimostrata dagli accenni eloquenti dei senatori Rolandi-Ricci, Appiani, Cogliolo e Santoro. L'onorevole Relatore, nella sua acuta esposizione, non ha mancato di intrattenersi anche su questo punto della riforma, e si è anzi mostrato favorevole alla estensione di una procedura generale di concorso anche nel campo civile. Questo problema, dirò così, pregiudiziale allo studio del procedimento esecutivo è stato da me attentamente considerato; ma non ho creduto di dovermi allontanare da quella che è la tradizione nostra in siffatta materia. La speciale procedura di concorso, estesa a tutto il ceto creditore, appare indispensabile nel campo commerciale, in cui, per l'intrecciarsi dei rapporti basati sul credito e quasi sempre privi di qualsiasi reale garanzia, si presenta la necessità di attenuare, in quanto possibile, le gravi conseguenze dirette ed immediate che l'insolvenza può avere sulla situazione patrimoniale di tutti coloro che col debitore si trovano in rapporti di affari, evitando pertanto o contenendo i turbamenti che da ciò possono derivare all'attività commerciale, e quindi in definitiva alla saldezza economica del Paese. Siffatta situazione non si verifica invece, in linea generale, nel campo civile, in cui la interferenza dei rapporti appare assai limitata e l'elemento del credito non è affatto preponderante, o in cui ogni creditore si tutela normalmente con opportune garanzie. La procedura collettiva di esecuzione, qualora fosse stabilita anche nel campo civile, dove mancano quei presupposti che la rendono necessaria nel campo commerciale, finirebbe col creare eccessivi sconvolgimenti, che appare senza altro prudente di evitare, nonostante gli esempi che pur si trovano in legislazioni straniere.

Ma, pur giudicando non consigliabile l'adozione della procedura concorsuale nel campo civile, dirò che la riforma del sistema esecutivo, nel nuovo Codice, risulterà ugualmente profonda.

Il processo di esecuzione attualmente in vigore, per la pesante bardatura di forme complicate, per la esasperante moltiplicazione di stadi processuali, per la incredibile indulgenza verso le più assurde opposizioni, è veramente, nel Codice attuale, il terreno più fertile per le insidie curialesche o per le manovre ostruzionistiche del debitore in mala fede. La riforma pertanto deve rispondere ad una esigenza, che è non tanto d'interesse privato del creditore, quanto e soprattutto di interesse pubblico. È la esigenza di restituire il suo essenziale

valore al titolo esecutivo, che solo quando trova, negli ordinamenti processuali, i mezzi adatti per una rapida realizzazione del diritto, costituisce veramente strumento efficace del credito e dello sviluppo dei traffici.

Ispirandosi a questa esigenza, il progetto organizza un sistema di esecuzione semplice e sicuro, non attanagliato da insidie di forme, aperto alla leale difesa dei diritti, ma ermeticamente chiuso alle opposizioni di mala fede.

La semplificazione delle forme è particolarmente profonda nella disciplina della esecuzione immobiliare. Questa si svolge, nel Codice vigente, assai faticosamente, attraverso un sistema complicato e costoso di citazioni e perizie, con una serie assfissante di incanti, assegnazioni provvisorie e rivendite, che sembrano molte volte escogitate per defatigare il creditore, mentre gli danno una assai scarsa sicurezza di realizzare il suo credito, esposto alle più esasperanti manovre ostruzionistiche del debitore prima, e poi dell'assegnatario. L'unico effetto concreto ed immancabile di questa pesante procedura è l'aggravio enorme di spese, che incide sul prezzo dell'esproprio e che è stato lamentato anche in questa aula.

Se la tutela dell'interesse del creditore e la necessità di rinvigorire il valore del titolo esecutivo non giustificassero di per sé una radicale riforma, questa sarebbe egualmente imposta dalla esigenza di tutelare la ricchezza del Paese e la produttività dei beni, i quali, nelle lunghe more del processo esecutivo, sono in un penoso stato di abbandono e di trascuratezza, sia per le condizioni di insolvenza del proprietario, sia per l'incertezza della loro sorte definitiva.

Il giudizio di espropriazione è infatti uno stato patologico che, nell'interesse superiore della produzione, deve farsi cessare al più presto. Il progetto adotta sostanzialmente, per la esecuzione immobiliare, lo stesso sistema che regola la esecuzione sui mobili. Si è considerato che, per conseguire la realizzazione di un credito consacrato in un titolo esecutivo, non può essere necessaria l'instaurazione di un giudizio contenzioso, che è quasi incitamento al debitore per proporre le più assurde e maliziose eccezioni, con lo scopo di procrastinare la vendita.

Esclusa pertanto la citazione del debitore, il progetto stabilisce che il creditore chieda con ricorso al giudice la vendita degli immobili pignorati. Ma, perchè il giudice abbia tutti gli elementi opportuni per stabilire le più convenienti condizioni di vendita, il ricorso è notificato al debitore e agli altri creditori interessati nell'esecuzione, con invito di far tenere al giudice le loro osservazioni e proposte. Il giudice provvede con decreto e stabilisce il prezzo base della vendita, ragguagliato a determinato multiplo del tributo verso lo Stato; ma ha facoltà, quando questa determinazione sembri inadeguata, di stabilire un prezzo maggiore, ricorrendo, ove sia necessario, al parere di persone esperte.

Si evita così la perizia preventiva, che non solo determina ritardi e contestazioni, ma raramente conduce alla determinazione di un prezzo rispondente alle condizioni del mercato, con la conseguenza che, andati deserti gli incanti, la esecuzione si invischia in una serie vana e costosa di successivi tentativi.

Altra finalità del sistema è quella di assicurare il pronto soddisfacimento dei creditori, dopo la conclusione della vendita. Oggi il deliberatario entra in possesso dell'immobile senza versarne il prezzo, che dovrà pagare al creditore quando sia formato lo stato di graduazione. Ciò determina due gravi inconvenienti: 1° incoraggia la partecipazione all'incanto di persone che non sono economicamente in condizioni di procedere all'acquisto, ma fanno affidamento sul lungo lasso di tempo presumibilmente occorrente per il giudizio di graduazione allo scopo di procurarsi con qualche espediente di speculazione il denaro necessario, o anche fondano le loro speranze sulla arrendevolezza dei creditori, che, già stanchi del lungo e difficile cammino percorso, sono più facilmente indotti a patteggiamenti e rinunzie, anziché ad affrontare la nuova aspra battaglia della rivendita, che, anche superata, non offre maggiori garanzie del primo incanto; 2° stimola il deliberatario a creare e a favorire inciampi alla definizione della procedura per l'interesse di ritardare più che sia possibile il giorno del pagamento, conservando intanto il vantaggio del possesso e dello sfruttamento dell'immobile. Il progetto ha radicalmente cambiato il sistema; esso vuole che il prezzo di aggiudicazione sia depositato in un breve termine, e che solo dopo il deposito si faccia luogo al trasferimento dell'immobile. Nell'odierna ricchezza degli istituti di credito, non sarà difficile agli acquirenti seri e solvibili di trovare i mezzi necessari per gli acquisti.

La semplificazione procedurale nelle espropriazioni immobiliari non si limita ai punti salienti fin qui esaminati. Tutto il procedimento, così nelle linee generali come nei particolari, è improntato alla maggiore snellezza di forme.

Anche qui domina il principio, che caratterizza la riforma del giudizio di cognizione, dell'attiva partecipazione del giudice allo svolgimento del processo.

Non appena, col pignoramento, l'immobile è tratto alla libera disponibilità del debitore, si fa luogo alla nomina del giudice dell'esecuzione, al quale sono affidate la direzione del processo e la decisione di tutte le controversie ad esso inerenti.

Il processo si svolge senza inutili solennità di forme. Abolita la citazione per la vendita, sostituita alla sentenza di autorizzazione a vendita un decreto non soggetto ad impugnativa, anche il trasferimento dell'immobile si compie senza complicazioni di sentenze per mezzo di un decreto.

Infine la distribuzione del prezzo avviene, non più nelle forme complicate del vigente giudizio di graduazione, ma con una procedura, che, mettendo

a diretto contatto il giudice e le parti, in riunioni che non hanno l'apparato esteriore del giudizio contenzioso, consentirà discussioni pacate e serene e darà modo al giudice di svolgere opera efficace di persuasione e di conciliazione.

In ogni modo, se pur sorgessero contrasti non conciliabili, la legge evita, finché è possibile, che essi determinino un arresto completo della procedura; ma, accantonate le somme occorrenti per la soddisfazione dei crediti contestati, autorizza il giudice a distribuire le altre ai creditori estranei alla contestazione, o anche a quelli che ne sono colpiti, se la contestazione è soltanto parziale.

Anche la procedura delle esecuzioni mobiliari ha subito una generale revisione, pur tenendo presente che essa, in verità, non dà luogo, per quanto attiene alle forme, a troppo gravi inconvenienti. Per questa parte, la riforma si propone soprattutto uno scopo di moralizzazione, stroncando la intollerabile speculazione delle istanze in separazione, che oggi turbano il regolare svolgimento della procedura. Pertanto il progetto limita l'esperibilità delle prove testimoniali sulla proprietà di cose trovate nella casa o nell'azienda del debitore, e soprattutto esclude l'effetto sospensivo obbligatorio delle istanze in separazione. La regola è che la istanza non sospende la esecuzione, ma può sospenderla il giudice dopo aver deliberato il fondamento della pretesa e normalmente imponendo una congrua cauzione.

Altro punto attentamente esaminato riguarda lo svolgimento delle aste, le quali spesso danno luogo ad inconvenienti, perché si svolgono in forme poco idonee ad assicurare la partecipazione del pubblico e l'ordinato svolgimento delle offerte. Il progetto disciplina accuratamente questa materia; e, accanto alla forma tradizionale della vendita eseguita dall'ufficiale giudiziario, introduce, per le ipotesi in cui il giudice la ravvisi conveniente, l'asta in locali appositamente attrezzati. Naturalmente la innovazione è circondata da tutte le opportune cautele intese a dare la più assoluta garanzia di correttezza e di sicurezza.

Non mi è dato indugiarmi in una esposizione più particolareggiata del contenuto della riforma; ma non posso tralasciare dal rilevare che essa completa, non solo per esigenze di carattere scientifico, ma anche per ragioni di ordine pratico, la materia dell'esecuzione, regolando l'esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare e introducendo una nuova forma di esecuzione per l'esproprio di aziende agrarie. Nell'interesse dell'agricoltura, che è fattore fondamentale della prosperità del Paese, conviene evitare la disgregazione dell'azienda in conseguenza della esecuzione mobiliare su singoli elementi di essa. È opportuno che l'azienda sia conservata nella sua unità e sia salvata al patrimonio della Nazione, anche se il suo titolare, per sopravvenuta insolvenza, non sia più in grado di gestirla. Più che norme definitive, il progetto enuncia in questa parte concetti direttivi, i quali potranno essere utilmente svolti, quando le orga-

nizzazioni competenti avranno avuto campo di esprimere il loro parere.

Come ho più volte detto, la riforma del Codice di procedura civile è opera che richiede il concorso illuminato e sapiente di tutti i competenti. La discussione pubblica, l'esame che del progetto faranno le organizzazioni professionali e i corpi tecnici, contribuiranno a costruire un Codice di procedura civile degno delle tradizioni giuridiche del nostro Paese e adeguato alla nuova ispirazione fascista, che tanti fecondi frutti ha già dato anche nel campo del diritto.

L'onorevole Berio ha accennato alla particolare riforma relativa agli organi giurisdizionali per la risoluzione delle controversie tra lo Stato e i suoi fornitori. Il problema è assai importante e delicato, e assieuro l'onorevole Berio che esso formerà oggetto del mio più attento esame.

E passo all'ordinamento giudiziario.

Su questo tema, così strettamente connesso con la riforma del processo civile, abbiamo udito l'interessante discorso del senatore Giampietro e gli incisivi ed eloquenti accenni dei senatori Appiani e Santoro.

Intanto s'impone l'unificazione delle carriere, poichè non è più oltre concepibile che si faccia distinzione fra i pretori e i giudici. Anzi il pretorato diventa, come fu del resto anteriormente alla legge 17 aprile 1930, un grado della carriera; e precisamente quello che fu definito « la palestra della funzione giudiziaria », attraverso il quale tutti dovranno passare dopo le prove nei primi gradi di uditore e di aggiunto giudiziario, e che aiuterà a preparare i giudici capaci alle funzioni della giustizia civile, non meno che a quelle della giustizia penale.

Intanto io non ho atteso la riforma per provvedere ad una buona preparazione dei giudici, e sono grato al relatore di questo bilancio e agli altri oratori, i quali hanno voluto ricordare l'istituzione del corso di tirocinio, che ha dato già risultati così promettenti.

Posso dire che, nel nuovo ordinamento, questo corso sarà rafforzato e reso obbligatorio. Intanto, e fino a che non si saranno realizzati i risultati che sono da attendersi dai nuovi ordinamenti, è mio proposito di curare sempre più la formazione spirituale e tecnica dei magistrati, degni della grande tradizione che è stata qui giustamente esaltata. Come ho già annunziato alla Camera, saranno istituiti a questo scopo corsi di specializzazione e di perfezionamento per i magistrati; corsi che potranno essere attuati senza grave interruzione delle funzioni giudiziarie e che saranno dedicati a quella integrazione e specializzazione della cultura, che è diventata una necessità di tutte le carriere e che assumerà notevole valore anche per la preparazione dei nuovi compiti assegnati alla nuova magistratura con l'istituzione del giudice unico.

Senza indugiarmi in particolari, dirò che questi corsi si rivolgeranno principalmente a quelle discipline che servono ad integrare la cultura

necessaria all'esercizio delle funzioni giudiziarie, e pertanto essi saranno indirizzati agli studi più moderni della medicina legale; utili non soltanto nelle materie penali, ma anche in molti rami delle materie civili; alle nozioni di polizia scientifica; agli studi in materia bancaria; a quelli relativi al funzionamento delle società commerciali; oltrechè ad altri rami delle discipline giuridiche.

I corsi di tirocinio hanno già dimostrato quanto giovani la sollecitudine della pubblica amministrazione nel problema della preparazione dei nuovi magistrati. Sono convinto che nuovi benefici verranno anche dai corsi per magistrati, non soltanto per le nozioni tecniche che potranno essere acquisite, ma soprattutto per quel valore spirituale che è insito nella scuola, là dove i docenti affidano ai discenti il meglio della loro esperienza.

Ma a questo non si limiterà naturalmente la riforma dell'ordinamento giudiziario. Sarà infatti anche riveduto il sistema delle promozioni, con un ritorno alle forme tradizionali, che dettero nel passato le migliori prove. Non scendo a particolari, ma accenno alle mie preferenze per un sistema misto, che tenga conto insieme di una giusta valutazione dei meriti rivelati dalla fervida e intelligente attività nella carica e di quelli particolari della superiorità della mente e degli studi. Desidero assicurare i senatori Giampietro e Appiani che saranno tolte quelle ragioni di agitazione nei concorsi, che hanno tenuto e tengono in disagio una parte dei magistrati più di ogni altra degna di sollecitudine e di riguardo, e che inoltre sarà tenuto conto della necessità di una buona scelta dei più capaci per le funzioni più delicate e più alte. (*Approvazioni*).

In pari tempo la riforma dovrà provvedere alle esigenze indilazionabili del numero dei magistrati e dei funzionari di cancelleria, necessari ad una regolare amministrazione della giustizia.

Si sta per superare un periodo difficile per la deficienza del personale, causata da una interruzione, che fu non breve, nei concorsi; interruzione che recò danni più gravi alla magistratura, dove non sono possibili le facili assunzioni nei ruoli. Ora i concorsi sono stati riaperti e sarà cura di provvedere ad una loro sollecita espletazione, sia per i magistrati, sia per i cancellieri. Anche per questa ultima categoria di funzionari sarà presa in considerazione l'opportunità di una adeguata preparazione e di una ordinata carriera.

A proposito dei concorsi per la magistratura, alcuni Senatori hanno rilevato l'ingente numero di domande per i posti di uditore di tribunale e di pretura, il che starebbe a significare la crisi della professione forense. Ora, al riguardo, è bene precisare che le domande presentate per i prossimi concorsi sono bensì tremila, ma effettivamente i giovani laureati che hanno chiesto di entrare in magistratura sono poco più di duemila, perchè circa mille hanno presentato domanda tanto per il concorso di uditore di tribunale quanto per quello di uditore di pretura. È da aggiungere poi che molti dei con-

correnti partecipano anche ad uno e più concorsi di altre amministrazioni statali, data la contemporaneità del bando di altri concorsi.

Anche il problema dei locali giudiziari, bisognosi in molte sedi di miglioramenti, mi ha preoccupato e mi preoccupa; ma sono in grado di dire che si stanno prendendo opportuni provvedimenti col prezioso aiuto dei miei colleghi delle finanze e dei lavori pubblici, non soltanto per la costruzione o il compimento dei nuovi palazzi, come a Milano, a Cagliari, a Sassari, a Palermo, a Catania, a Pisa, a Forlì, ma anche per adattamenti e miglioramenti delle vecchie sedi, come a Genova, a Trapani, a Parma e in molte altre città.

Vengo al tema delle professioni legali, su cui ha fatto notevoli osservazioni il senatore Raimondi e su cui si sono particolarmente trattenuti i senatori Cogliolo, Vicini, Bonardi e Galimberti.

Nei procedimenti civili e commerciali, si va delineando una diminuzione, la quale deve essere attentamente seguita ed esaminata. Se è sintomo confortevole la diminuzione della litigiosità, in quanto sia fenomeno patologico, non altrettanto si deve dire in generale della diminuzione degli affari contenziosi civili. Sono convinto che a questa diminuzione concorra, oltre la causa generica della crisi economica, anche, per non piccola parte, la ragione delle spese di lite, che le complicazioni della procedura attuale rendono spesso eccessive. Un mutamento delle forme processuali, ora troppo ingombranti e costose, mutamento che importa il riavvicinamento della giustizia al popolo, la speditezza dei procedimenti e la chiarezza e la probità nel processo, darà nuova fiducia al popolo nella giustizia e rinnoverà la vita giudiziaria e professionale. Una elevata professione forense è elemento indispensabile di un buon funzionamento della giustizia. Io sono convinto che le classi forensi, nel nuovo clima e con la nuova procedura, contribuiranno decisamente alla formazione di un costume giudiziario nuovo, il quale darà pure rinnovata fiducia alla coscienza popolare. A questa formazione dovranno attendere specialmente i Sindacati forensi, che sono stati rinnovati negli ordinamenti e nel prestigio, e che hanno già pienamente dimostrato di essere all'altezza delle loro importanti attribuzioni.

Questi sono i concetti da me svolti nel discorso di Napoli e che ho rapidamente toccati nell'altro ramo del Parlamento. Aggiungo qui che il delicato problema delle funzioni degli uffici legali degli enti autonomi è oggetto di mia viva considerazione, nell'intento che da essi non riceva pregiudizio l'esercizio della libera professione.

Anche la funzione notarile merita la tutela più vigile. Su questa via si è posta da un decennio la legislazione fascista e già si sono avuti confortanti risultati. Non bisogna dimenticare che i notai hanno tradizionalmente funzioni specifiche, le quali furono creazione del diritto italiano; e che, anche in sedi modeste e disagiate, dove mancano altri professionisti legali, i notai assistono le popola-

zioni rurali nelle loro modeste esigenze giuridiche e compiono opera altamente utile.

I concorsi nazionali per esame, dall'attuazione della legge 6 agosto 1926, n. 1365, sono stati cinque. Oltre ottocento giovani laureati e pienamente idonei sono entrati, in meno di un decennio, a far parte della professione notarile; e stanno ora per entrare altri cento giovani diligentemente selezionati. Sarà fra breve bandito un nuovo concorso, per maggior numero di posti, anche allo scopo di tener conto di quei giovani che furono mobilitati per l'impresa africana e che non poterono partecipare all'ultimo concorso.

Per la formazione del Testo Unico delle leggi sul notariato e sugli archivi notarili, continuano i lavori della Commissione, e non si mancherà di esaminare attentamente i voti espressi dall'onorevole Relatore, nonchè gli altri voti e le proposte pervenute al Ministero, sempre nell'intento di conferire maggiore prestigio alla funzione. Posso dire che sta per essere compiuta la revisione delle tabelle delle sedi notarili, alla quale si è proceduto con grande accuratezza, in guisa da assicurare che la funzione notarile risponda pienamente alle esigenze della popolazione.

Analogamente a quanto fu fatto per le professioni forensi con la riforma del 1933, che portò alla soppressione degli Ordini e dei Collegi e delle Commissioni reali e alla devoluzione ai sindacati delle attribuzioni sulla tenuta degli albi e sulla disciplina degli iscritti, così si dovrà provvedere anche nei riguardi delle altre professioni e cioè per i giornalisti, gli ingegneri, gli architetti, i dottori in economia e commercio, i ragionieri, i tecnici agricoli, i chimici, i periti industriali, i geometri. Mediante questa riforma, che verrà ad aggiungersi alle altre norme sulla organizzazione sindacale e corporativa delle categorie professionali, anche le anzidette professioni avranno al più presto ordinamenti integralmente conformi ai principi del Regime fascista.

Non mi indugio sugli altri problemi dell'amministrazione della giustizia, poichè ho il dovere di chiudere il mio discorso.

Desidero soltanto di rispondere al rilievo, che è stato ripetuto dall'onorevole Cogliolo, relativamente alla raccomandata applicazione di cui nell'articolo 31 del Codice di procedura penale, per assicurarlo che, in base agli elementi statistici pervenuti, risulta che l'esercizio della facoltà di avocazione al tribunale dei procedimenti di competenza pretorile è divenuto sempre più frequente.

Ed ora un accenno alle funzioni specifiche del giudice di sorveglianza su cui ha richiamato l'attenzione l'onorevole Conti Sinibaldi.

Questa istituzione lega genialmente il sistema della giustizia penale con gli istituti di prevenzione e di pena e dà un carattere vivo e continuativo all'opera di repressione penale e di difesa della pubblica autorità, in ordine alle conseguenze del reato ed alla pericolosità; opera la quale non sarebbe altrimenti se non materiale esecuzione delle

sentenze penali, senza alcuna spiritualità e senza alcuna elasticità.

Accogliendo i progressi della scienza penitenziaria, il sistema adottato dalle nostre leggi per gli istituti di prevenzione e di pena ha dato ottimi risultati ed è oggetto di imitazione e di studio da parte delle amministrazioni straniere.

Le deficienze rilevate dal senatore Giampietro sullo stato delle carceri mandamentali non sono ignorate dal Ministero e si va provvedendo con rimedi opportuni; ma una riforma organica non si potrà attuare se non dopo che si sarà provveduto a risolvere il problema delle spese giudiziarie, in connessione col passaggio allo Stato di taluni servizi già affidati alle amministrazioni locali.

Così assicuro il senatore Galimberti che sono ben conosciute le pessime condizioni del carcere giudiziario di Cuneo e che rinnoverò le mie premure agli organi competenti per le dovute providenze, che oramai non possono più oltre essere prorogate.

Il Senato, che presta così vigile attenzione ai problemi della giustizia, può confortarsi nel pensiero che a questi problemi il Governo fascista presta la sua opera più fervida nel suo costante pensiero, agli ordini del Duce, che, fin da principio ebbe il grande merito di saper riconsacrare la giustizia sulle basi stesse dello Stato.

In questa grande opera spiegano la loro silenziosa, ma non per questo meno feconda attività, tutti gli uffici giudiziari, ad incominciare dalla Suprema Corte, la quale, con mano ferma, assicura la unità della giurisprudenza per una uniforme applicazione della legge, e via via agli uffici inferiori, dove tutti, magistrati e funzionari, con spirito alacre e concorde, talvolta con vero sacrificio, danno il loro fervido contributo all'Amministrazione della giustizia.

Mentre presso altri regimi dominano tuttora il disordine e la tragica lotta tra il capitale ed il lavoro, l'Italia vede garantito un assetto pacifico, fondato sopra una legge di equilibrio tra tutte le forze della produzione, e vigilato dall'assidua e intelligente opera di un partito unico di Governo. Questa legge, che trova il suo fondamento nella giustizia, ha saputo escogitare anche gli organi per attuarla.

Lo Stato fascista, col suo originale ordinamento corporativo, con la sua geniale Magistratura del lavoro, ha dimostrato e dimostra ogni giorno la sua decisa superiorità sul vecchio Stato democratico, tuttora legato ai suoi ludi cartacei e alle sue lotte infeconde tra le classi e le categorie, e più che mai impotente ad ogni azione risanatrice.

Lo Stato fascista, che è veramente poggiato su tutte le classi e su tutte le categorie, e che è quindi Stato di popolo, dimostra la sua decisa superiorità: esso garantisce ai cittadini, a fatti, non a parole, una effettiva libertà, una effettiva uguaglianza, una effettiva giustizia.

Lo Stato fascista, coi suoi originali ordinamenti, si dimostra sempre più un perfezionamento, un superamento delle vecchie forme di Stato, per una più perfetta realizzazione umana della civiltà

e della giustizia. I nostri ordinamenti corporativi trovano ogni giorno imitazione in tutti quei Paesi stranieri, che hanno il coraggio di uscire dalle nebbie di una interessata propaganda, che parla sciocamente di dittatura e di reazione, per entrare nelle realizzazioni luminose dello Stato fascista, generatrici di una legge più alta e di una giustizia più limpida e sicura.

Ebbene: il Duce, che aperse ai nostri occhi questi sublimi orizzonti, ha voluto anche garantire all'Italia la possibilità di resistere economicamente nelle grandi competizioni mondiali, e l'ha portata all'Impero, affinché il grande edificio di pace e di giustizia, necessario al cammino della nuova civiltà, possa essere condotto al suo ultimo compimento, sotto il grande segno di Roma. Noi, dopo aver chinata, abbagliati, la fronte, la risolviamo, fiduciosi e sicuri; e facciamo promessa di operare, ciascuno nel nostro posto di militi pronti e fedeli, per il nuovo diritto, per la nuova giustizia. (*Vivissimi generali applausi, molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. Essendo esaurita la discussione generale passeremo all'esame dei capitoli del bilancio.

Senza discussione si approvano i capitoli e i riassunti per titoli e categorie.

Do ora lettura degli articoli del disegno di legge:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge. (Tabella A).

(Approvato).

Art. 2.

È sospeso per l'esercizio finanziario 1937-38 il contributo dello Stato nella spesa degli archivi notarili, stabilito col Regio decreto-legge 21 aprile 1918, n. 629, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 e col Regio decreto-legge 26 febbraio 1923, n. 233, convertito nella legge 2 luglio 1922, n. 896.

(Approvato).

Art. 3.

Le entrate e le spese degli archivi notarili del Regno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938, sono stabilite in conformità degli stati di previsione annessi alla presente legge. (Tabelle B e C).

(Approvato).

Art. 4.

Le entrate e le spese del Fondo massa generale del Corpo degli agenti di custodia degli Istituti di prevenzione e di pena per l'esercizio

finanziario dal 1^o luglio 1937 al 30 giugno 1938 sono stabilite in conformità degli stati di previsione annessi alla presente legge. (Tabelle D ed E).

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 dicembre 1936-XV, n. 2394, concernente la integrazione della procedura contenziosa in materia di tributi locali » (N. 1586). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 dicembre 1936-XV, n. 2394, concernente la integrazione della procedura contenziosa in materia di tributi locali ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 26 dicembre 1936-XV, n. 2394, concernente la integrazione della procedura contenziosa in materia di tributi locali.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 novembre 1936-XV, n. 2189, recante modificazioni alla legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1453, relativa alla costituzione dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, alla determinazione dei suoi compiti e dei mezzi occorrenti per il suo funzionamento » (N. 1592). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 novembre 1936-XV, n. 2189, recante modificazioni alla legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1453, relativa alla costituzione dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, alla determinazione dei suoi compiti e dei mezzi occorrenti per il suo funzionamento ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 12 novembre 1936-XV, n. 2189, recante modificazioni alla legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1453, relativa alla costituzione dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, alla determinazione dei suoi compiti e dei mezzi occorrenti per il suo funzionamento.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 giugno 1936-XIV, n. 1538, riguardante la formazione dell'Albo nazionale degli appaltatori di opere pubbliche » (N. 1593). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 giugno 1936-XIV, n. 1538, riguardante la formazione dell'Albo nazionale degli appaltatori di opere pubbliche ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 25 giugno 1936-XIV, n. 1538, riguardante la formazione dell'Albo nazionale e degli Albi locali degli appaltatori di opere pubbliche, con la soppressione nel titolo delle parole: e degli Albi locali, e nel seguente testo:

Art. 1.

È istituito presso il Ministero dei lavori pubblici l'Albo nazionale degli appaltatori di opere pubbliche, allo scopo di ottenere un ordinamento di tali attività produttrici in armonia con i principi del regime corporativo.

L'Albo è obbligatorio per le Amministrazioni dello Stato e degli altri enti pubblici e per le Amministrazioni parastatali, per gli appalti dei lavori di importo superiore alle lire cinquantamila. Per i lavori di importo inferiore, le dette Amministrazioni hanno facoltà di affidarli anche ad imprese non iscritte.

Le Amministrazioni di cui al comma precedente potranno rivolgersi ad imprenditori idonei non iscritti solo nel caso di lavori speciali per i quali non figurino nell'Albo ditte particolarmente attrezzate per i lavori stessi.

Gli appaltatori iscritti nell'Albo, sia che partecipino alle licitazioni private, sia che concorrano ad aste pubbliche, sono esonerati dall'obbligo di presentare il certificato di idoneità tecnica e gli altri documenti prescritti dalle vigenti disposizioni, ad eccezione del certificato generale del casellario giudiziale per le ditte e del certificato di cui alla lettera f) dell'articolo 4 per le società commerciali.

Art. 2.

Gli appaltatori di opere pubbliche sono iscritti nell'Albo in ordine alfabetico, con l'indicazione, per ciascuno di essi, della sede legale, della specializzazione dei lavori e dell'importo di iscrizione in rapporto alla potenzialità tecnica e finanziaria.

La classifica, in rapporto alla potenzialità, è stabilita come appresso:

a)	iscrizione d'importo fino a . . .	L.	200.000
b)	» » . . . »	»	500.000
c)	» » . . . »	»	1.000.000
d)	» » . . . »	»	3.000.000
e)	» » . . . »	»	5.000.000
f)	» » . . . »	»	10.000.000
g)	» » . . . »	»	illimitato

Agli appaltatori non possono essere affidati lavori d'importo superiore a quello della rispettiva classifica. Peraltro, agli effetti di tale divieto, non si procede al cumulo dei diversi lavori affidati in precedenza ed ancora da terminare, con quello in corso di appalto, ma ciascun lavoro è considerato distintamente in relazione al suo importo.

Le suddette iscrizioni sono soggette a tassa annuale di concessione governativa nella misura seguente:

		tassa
a)	iscrizione d'importo fino a L. 200.000	L. 30
b)	» » » 500.000	» 50
c)	» » » 1.000.000	» 80
d)	» » » 3.000.000	» 100
e)	» » » 5.000.000	» 120
f)	» » » 10.000.000	» 150
g)	» » » illimitato	» 200

La tassa è riscossa in modo ordinario e non subisce alcun aumento per le ditte iscritte a più specializzazioni.

Per ottenere l'iscrizione nell'Albo i richiedenti devono produrre, oltre i documenti prescritti dall'articolo 4, la quietanza comprovante il pagamento della tassa anzidetta. Inoltre, per mantenere in vigore l'iscrizione, i richiedenti devono, entro il 31 dicembre di ogni anno, presentare od inviare alla Segreteria di cui all'articolo 5, la quietanza dell'eseguito pagamento della medesima tassa per l'anno solare successivo nonchè il certificato d'iscrizione alla organizzazione sindacale competente, od una domanda in carta libera di cancellazione. L'Amministrazione dà notizia agli interessati dell'avvenuta presentazione della bolletta o della cancellazione dall'Albo.

Ove nel termine suddetto non sia presentata tale denuncia e comunque permanga l'iscrizione nell'Albo senza il pagamento della tassa, la Ditta incorre nelle sanzioni previste dall'articolo 9 della legge tributaria sulle concessioni governative, approvata con Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3279, e la cancellazione viene operata d'ufficio.

Le Ditte potranno ottenere l'elevazione della classifica di cui al comma 2^o, dimostrando di avere eseguito nello stesso anno più lavori per un importo totale superiore alla propria classifica, e di possedere una adeguata potenzialità finanziaria.

Art. 3.

L'iscrizione degli appaltatori nell'Albo, si effettua per le seguenti specializzazioni:

- a) lavori di terra e murari;
- b) lavori edilizi ed in cemento armato;
- c) lavori di restauri monumentali;
- d) lavori idraulici, di acquedotti e fognature;
- e) opere marittime;
- f) opere a struttura metallica;
- g) pavimentazioni stradali;
- h) lavori di armamento ferroviario;
- i) gallerie;
- l) impianti meccanici ed elettrici;
- m) impianti di conservazione e distribuzione di carburanti ed affini;
- n) opere e forniture varie.

È ammessa l'iscrizione per più specializzazioni.

Non possono essere iscritti nell'Albo i fornitori industriali o commercianti che si occupano soltanto occasionalmente della messa in opera dei loro prodotti, ad eccezione dei fornitori di pietrisco.

Art. 4.

Gli appaltatori di opere pubbliche, per ottenere l'iscrizione nell'Albo, debbono comprovare il possesso di requisiti di ordine generale e di ordine tecnico professionale.

I requisiti di ordine generale si comprovano coi seguenti certificati:

a) certificato di cittadinanza italiana, o certificato di residenza da almeno 10 anni in Italia o nelle colonie per gli stranieri imprenditori o amministratori di Società commerciali legalmente costituite, purchè appartengano a Stati che concedono analogo trattamento di reciprocità nei riguardi dei cittadini italiani;

b) certificato generale del casellario giudiziale debitamente legalizzato e certificato di moralità rilasciato dal podestà e vidimato dal prefetto, entrambi di data non anteriore a tre mesi a quella della domanda di iscrizione;

c) certificato di iscrizione alle organizzazioni sindacali;

d) certificato dell'Ufficio provinciale dell'economia corporativa, comprovante l'attività specifica della ditta o società, nonchè l'indicazione delle persone aventi facoltà di impegnarla legalmente;

e) certificato di idoneità morale e politica rilasciato dal prefetto, sentito il Segretario federale del Partito Nazionale Fascista;

f) per le società commerciali, certificato della cancelleria del tribunale competente, di data non anteriore a 2 mesi a quella della domanda di iscrizione, dal quale risulti che la società non trovasi in istato di liquidazione, fallimento o di concordato. Nel certificato dovrà essere anche indicato se eventualmente le suddette circostanze di fallimento o di concordato si siano verificate nel quinquennio anteriore a tale data;

g) certificato dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette, dal quale risulti il reddito di categoria B per il quale l'appaltatore è iscritto nei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile. Se il richiedente non sia ancora iscritto a ruolo, inquanto non abbia iniziato l'attività di appaltatore di opere pubbliche per conto proprio, o comunque non sia ancora definito l'accertamento del relativo reddito, dovrà prodursi analoga dichiarazione dell'ufficio predetto, in sostituzione del certificato.

I requisiti di idoneità tecnica si comprovano con un certificato dal quale risulti che l'imprenditore è stato addetto alla conduzione esecutiva di lavori pubblici analoghi a quelli per i quali chiede l'iscrizione.

Tale certificato è rilasciato, se trattasi di lavori eseguiti per conto dello Stato, da un funzionario tecnico governativo in servizio attivo, di grado e con attribuzioni non inferiori a quello di ingegnere capo o di direttore d'ufficio. Non occorre attestato del prefetto anche per lavori d'importo fino a lire 50.000.

Qualora il funzionario che ha avuto l'alta sorveglianza o la immediata direzione dei lavori non fosse più in servizio attivo, l'attestato potrà essere rilasciato da altro funzionario governativo avente la qualifica di ingegnere capo o di direttore d'ufficio, il quale certifichi, per propria scienza e sotto la sua personale responsabilità, che dopo aver fatto le opportune indagini e richieste le occorrenti informazioni, gli consta che il richiedente è stato addetto alla conduzione esecutiva di lavori pubblici analoghi a quelli per i quali chiede l'iscrizione.

Allorquando si tratti di opere dipendenti da enti locali o da Amministrazioni parastatali, il certificato potrà essere rilasciato dall'ingegnere od architetto che ne fu il direttore, ma dovrà contenere sempre le indicazioni sopra richieste da confermarsi, sotto la propria responsabilità, da uno dei funzionari tecnici su designati.

Per la validità del certificato occorre che i lavori ai quali si riferisce siano stati ultimati non oltre 10 anni dalla data di presentazione della richiesta d'iscrizione.

I lavori privati possono essere tenuti in calcolo per la valutazione della idoneità tecnica, in seguito a ricognizione e stima effettuate dai funzionari tecnici governativi richiesti del rilascio del certificato.

Possono essere iscritti all'Albo anche gli appal-

tatori, che abbiano eseguito lavori pubblici all'estero. I certificati, previa la vidimazione della autorità consolare, formeranno oggetto di particolare istruttoria e saranno validi solo quando siano muniti del visto del Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Qualora si richieda l'iscrizione di una Società, i certificati di cui alle lettere a), b), c), debbono riferirsi a tutti i componenti ove si tratti di Società in nome collettivo, ai soci accomandatari per le Società in accomandita, al presidente, al consigliere delegato o, comunque alle persone cui è conferita la firma sociale, per le Società anonime.

Per le Società cooperative e loro Consorzi, i certificati di cui al precedente comma debbono riferirsi al presidente ed al direttore tecnico.

Per le Società in nome collettivo e per quelle in accomandita, il certificato di idoneità tecnica deve riferirsi ad uno o più dei soci per le prime, e ad uno o più soci accomandatari per le seconde.

Per le Società anonime l'idoneità tecnica deve comprovarsi nei riguardi del direttore tecnico. Per le Società cooperative e loro Consorzi, il possesso di tale requisito deve essere comprovato nei riguardi del direttore tecnico.

Inoltre per le Società comunque costituite, debbono essere esibiti l'atto costitutivo ed il Foglio degli annunci legali nel quale è stato inserito l'avviso della costituzione della Società. Per le Cooperative occorre siano esibiti l'elenco dei soci ed il certificato attestante l'iscrizione nel registro prefettizio.

Per i Consorzi di cooperative, il documento di cui alla lettera f), del presente articolo è rilasciato dal Ministero delle corporazioni. Per le Società anonime e per le Cooperative occorre altresì sia comprovata la pubblicazione degli atti sociali nel *Bollettino Ufficiale* delle Società per azioni.

Ogni accertamento sulla potenzialità finanziaria è devoluto all'organo competente che delibera sulle iscrizioni.

Il direttore tecnico delle Società non può essere iscritto nell'Albo in nome proprio durante il tempo nel quale figura in servizio dell'ente, salvo il caso in cui richieda l'iscrizione per specializzazioni diverse da quelle per le quali è iscritta la Società. Il direttore tecnico può essere sostituito ma in tal caso la Società deve comunicare la nomina del nuovo direttore al Comitato di cui all'articolo 5, producendo i documenti prescritti.

Art. 5.

È costituito presso il Ministero dei lavori pubblici un Comitato permanente centrale che provvede all'esame delle domande di iscrizione, alla revisione dei requisiti degli appaltatori già iscritti, e delibera in merito alle ammissioni, sospensioni e cancellazioni.

Il Comitato è costituito:

a) dal Ministro dei lavori pubblici o da un suo delegato, presidente;

b) dal Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, vice-presidente;

c) da un membro del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

d) da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, delle colonie, delle finanze, della guerra, della marina, dell'aeronautica, dell'educazione nazionale, dell'agricoltura e delle foreste, delle comunicazioni e delle corporazioni;

e) da un rappresentante dell'Azienda Autonoma Statale della Strada;

f) da un rappresentante del Partito Nazionale Fascista;

g) da due rappresentanti della Federazione Nazionale Fascista dei costruttori edili;

h) da un rappresentante della Federazione Nazionale Fascista delle cooperative di produzione e lavoro;

i) da un rappresentante della Federazione Nazionale Fascista degli artigiani;

l) da un rappresentante della Confederazione dei lavoratori dell'industria;

m) dall'ispettore generale, capo del Segretariato generale degli affari generali e del personale del Ministero dei lavori pubblici;

n) dall'ispettore generale preposto ai servizi per l'Albo nazionale degli appaltatori e per i contratti;

o) dal capo dell'Ufficio contratti del Ministero dei lavori pubblici.

Le funzioni di segreteria saranno esercitate da due funzionari amministrativi dell'Ufficio contratti del Ministero dei lavori pubblici.

Le riunioni sono valide con l'intervento della metà dei componenti e le deliberazioni vengono ratificate e rese esecutive dal Ministro per i lavori pubblici. Esse non sono soggette ad alcun gravame di merito nè in via amministrativa, nè in via giurisdizionale.

Ai membri del Comitato che non risiedono in Roma sono corrisposte le indennità di viaggio e di missione stabilite per il rispettivo grado se siano funzionari statali, e quelle previste per il personale di grado settimo per gli estranei alla Amministrazione dello Stato, oltre il compenso per l'intervento alle sedute.

Art. 6.

Per l'aggiornamento dell'Albo le Società iscritte sono tenute a comunicare tutte le variazioni che riflettano modificazioni del loro stato giuridico.

Le pubbliche Amministrazioni sono tenute del pari a comunicare immediatamente al Comitato, istituito dal precedente articolo 5, tutte le variazioni di cui pervengono a conoscenza e che si riferiscano agli appaltatori iscritti.

Art. 7.

La cancellazione delle imprese dall'Albo è deliberata dal Comitato permanente centrale:

a) per i casi di negligenza o malafede contemplati dall'articolo 68 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827; e ciò in deroga alle disposizioni del primo comma, parte seconda, del citato articolo 68;

b) per grave infrazione alle leggi penali e sindacali, risultante da sentenze passate in giudicato;

c) per indegnità morale e politica;

d) per litigiosità;

e) per fallimento o liquidazione;

f) per cessazione di attività;

g) per mancato pagamento della tassa di cui al precedente articolo 2.

Per le Società, le ipotesi previste dalle lettere a), b) e c) si riferiscono alle persone indicate dal precedente articolo 4.

È in facoltà del Comitato di adottare il provvedimento di sospensione nei seguenti casi:

1° quando sia accertato dal Comitato stesso che l'appaltatore, pur non essendo stato dichiarato fallito con sentenza definitiva, si trovi in istato di grave dissesto;

2° quando l'appaltatore abbia in corso procedimenti penali od amministrativi per l'accertamento di responsabilità inerenti alla condotta e gestione dei lavori;

3° quando l'appaltatore si sia reso colpevole di negligenza non grave.

Nel provvedimento che stabilisce la sospensione sarà anche determinata la durata della sospensione stessa.

Analogo procedimento, in quanto applicabile si adotta per le Società.

Art. 8.

Per le spese inerenti alla formazione ed alla tenuta dell'Albo, sarà stanziato annualmente apposito fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

DISPOSIZIONI PER LE COLONIE

Art. 9.

Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, sono estese alle Colonie.

Per le Amministrazioni dello Stato e degli altri enti pubblici (esclusi gli enti locali) e per le Amministrazioni parastatali, ha valore, nelle Colonie, sia l'Albo di cui all'articolo 1, sia quello coloniale da istituirsi presso ciascun Governo ed applicabile nel territorio della rispettiva Colonia, mentre per gli enti pubblici locali ha valore solamente l'Albo coloniale.

Hanno facoltà di chiedere l'iscrizione in questo

ultimo le imprese che intendano limitare la loro attività nell'ambito della rispettiva Colonia.

Presso ciascun Governo coloniale è costituito un Comitato che provvede all'esame delle domande di iscrizione nell'Albo, alla revisione dei requisiti degli appaltatori, già iscritti, e delibera in merito alle ammissioni, sospensioni e cancellazioni.

Le spese per il funzionamento del Comitato di cui sopra fanno carico al bilancio della Colonia nella quale il Comitato è costituito.

Con provvedimento del Ministro per le colonie sarà stabilita la composizione del Comitato in ciascuna Colonia e quanto altro sarà ritenuto necessario per la formazione e la tenuta degli Albi coloniali.

I certificati che comprovano il possesso dei requisiti di ordine generale, richiesti dall'articolo 4 per l'iscrizione nell'Albo nazionale, sono per le Colonie i seguenti:

a) certificato di cittadinanza italiana, o certificato comprovante la residenza da almeno dieci anni nel Regno o nelle Colonie per gli stranieri imprenditori o amministratori di Società commerciali legalmente costituite, purchè essi appartengano a Stati che concedono analogo trattamento di reciprocità nei riguardi dei cittadini italiani;

b) certificato generale del casellario giudiziale, legalizzato dal presidente del tribunale o dal giudice della Colonia e certificato di moralità rilasciato dall'autorità municipale o da chi ne esercita le funzioni e vidimato dall'autorità politica competente per territorio, entrambi di data non anteriore a tre mesi a quella della domanda di iscrizione;

c) certificato dell'Ufficio dell'economia della Colonia, comprovante l'attività specifica della ditta o società, nonchè l'indicazione delle persone investite della facoltà di impegnarla legalmente;

d) certificato con cui il Governatore, sentito il Segretariato federale del Partito Nazionale Fascista attesta la idoneità morale e politica del richiedente;

e) per le Società commerciali certificato della cancelleria del tribunale competente di data non anteriore a due mesi a quella della domanda di iscrizione, dal quale risulti che la Società non trovasi in istato di liquidazione, fallimento o di concordato. Nel certificato dovrà essere anche indicato se eventualmente le suddette circostanze di fallimento o di concordato si siano verificate nel quinquennio anteriore a tale data;

f) certificato del competente Ufficio finanziario dal quale risulti il reddito corrispondente a quello di categoria B del Regno, per il quale l'appaltatore è iscritto nei ruoli dell'imposta sui redditi mobiliari.

Agli effetti delle disposizioni della lettera a) dell'articolo 4 ed a) del presente articolo, per il computo dei dieci anni di residenza nelle Colonie non si calcola il periodo anteriore alla dichiarazione della sovranità italiana sulle stesse, salve le

speciali clausole che possano essere stabilite in accordi internazionali.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 10.

Per la formazione dell'Albo saranno tenuti presenti gli elenchi esistenti presso le varie Amministrazioni centrali interessate, le quali ne trasmetteranno copia al Ministero dei lavori pubblici.

L'unificazione degli elenchi nell'Albo nazionale sarà effettuata a cura del Comitato permanente centrale, di cui all'articolo 5.

Qualora se ne ravvisi la necessità, in relazione all'esame della posizione di ciascuna impresa iscritta, il Comitato farà luogo ad ulteriori accertamenti.

Fino a quando non sia entrato in vigore l'Albo nazionale varranno per le singole Amministrazioni le norme vigenti.

La pubblicazione dell'Albo è affidata alla Federazione nazionale fascista costruttori edili, imprenditori di opere ed industriali affini, la quale ne curerà anche la diffusione.

Art. 11.

Dalla entrata in vigore della presente legge il servizio contratti dell'Azienda autonoma statale della strada verrà assunto dal Ministero dei lavori pubblici.

Salvo quanto è disposto dalla presente legge, le Amministrazioni statali, parastatali e gli enti pubblici conservano tutte le facoltà loro conferite dalle vigenti disposizioni.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 dicembre 1936-XV, n. 2440, contenente norme relative all'adozione del corista uniforme nelle esecuzioni musicali » (N. 1595). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge: del Regio decreto-legge 17 dicembre 1936-XV, n. 2440, contenente norme relative all'adozione del corista uniforme nelle esecuzioni musicali ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 17 dicembre 1936-XV, n. 2440, contenente norme relative all'adozione del corista uniforme nelle esecuzioni musicali.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 ottobre 1936-XV, n. 2216, recante norme fondamentali in materia di protezione antiaerea » (N. 1596). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 ottobre 1936-XV, n. 2216, recante norme fondamentali in materia di protezione antiaerea ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 29 ottobre 1936-XV, n. 2216, recante norme fondamentali in materia di protezione antiaerea, con le seguenti modificazioni:

L'ultimo comma dell'articolo 6 è modificato come segue:

Per l'apprestamento dei ricoveri nei fabbricati per uso di abitazione di nuova costruzione od in corso di costruzione, valgono le norme emanate col Regio decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 2121.

Il primo comma dell'articolo 7 è modificato come segue:

Alla esecuzione delle misure di protezione obbligatorie, di cui all'articolo 3, concernenti la proprietà privata immobiliare, provvedono i privati interessati a loro spese entro i limiti e con le modalità stabilite dal Regio decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 2121.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 novembre 1936-XV, n. 2217, contenente

norme per la tutela della denominazione di "zafferano" » (N. 1599). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 novembre 1936-XV, n. 2217, contenente norme per la tutela della denominazione di "zafferano" ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 12 novembre 1936-XV, n. 2217, contenente norme per la tutela della denominazione di « zafferano ».

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 febbraio 1937-XV, n. 182, riguardante l'assegnazione di un appannaggio a S. A. R. il Principe Eugenio di Savoia-Genova, Duca di Ancona » (N. 1600). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 febbraio 1937-XV, n. 182, riguardante l'assegnazione di un appannaggio a S. A. R. il Principe Eugenio di Savoia-Genova, Duca di Ancona ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 18 febbraio 1937-XV, n. 182, riguardante l'assegnazione di un appannaggio a Sua Altezza Reale il Principe Eugenio di Savoia-Genova, Duca di Ancona.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 novembre 1936-XV, n. 2466, concernente l'istituzione di una Consulta centrale e di Co-

mitati locali per l'edilizia e la urbanistica nell'Africa Orientale Italiana e nella Libia» (Numero 1601). - (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 novembre 1936-XV, n. 2466, concernente l'istituzione di una Consulta centrale e di Comitati locali per l'edilizia e la urbanistica nell'Africa Orientale Italiana e nella Libia ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 12 novembre 1936-XV, n. 2466, concernente la istituzione di una Consulta centrale e di Comitati locali per l'edilizia e la urbanistica nell'Africa Orientale Italiana e nella Libia.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 gennaio 1937-XV, n. 56, contenente norme relative alla costituzione del Consiglio di amministrazione e alla nomina del presidente della Regia Azienda Monopolio Banane (R. A. M. B.) » (N. 1602). - (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 gennaio 1937-XV, n. 56, contenente norme relative alla costituzione del Consiglio di amministrazione e alla nomina del presidente della Regia Azienda Monopolio Banane (R. A. M. B.) ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 11 gennaio 1937-XV, n. 56, contenente norme relative alla costituzione del Consiglio di amministrazione e alla nomina del presidente della Regia Azienda Monopolio Banane (R. A. M. B.).

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 1º ottobre 1936-XIV, n. 2357, relativo alla soppressione della Camera di commercio coloniale italiana e all'attribuzione all'Istituto nazionale fascista per il commercio estero (I. C. E.) delle funzioni riguardanti i rapporti economici fra le Colonie ed i Paesi esteri » (N. 1603). - (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 1º ottobre 1936-XIV, n. 2357, relativo alla soppressione della Camera di commercio coloniale italiana e all'attribuzione all'Istituto nazionale fascista per il commercio estero (I. C. E.) delle funzioni riguardanti i rapporti economici fra le Colonie ed i Paesi esteri ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 1º ottobre 1936-XIV, n. 2357, relativo alla soppressione della Camera di commercio coloniale italiana e all'attribuzione all'Istituto nazionale fascista per il commercio estero (I. C. E.) delle funzioni riguardanti i rapporti economici fra le colonie ed i paesi esteri.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 dicembre 1936-XV, n. 2374, riflettente l'ordinamento del personale per i servizi tecnici e speciali dell'Amministrazione coloniale » (N. 1620). - (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 dicembre 1936-XV, n. 2374, riflettente l'ordinamento del personale per i servizi tecnici e speciali dell'Amministrazione coloniale ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 14 dicembre 1936-XV, n. 2374, riflettente l'ordi-

namamento del personale per i servizi tecnici e speciali dell'Amministrazione coloniale, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 6, comma a) dopo la parola ingegneri è aggiunta la parola — architetti.

Nella tabella V, dopo la parola ingegnere è sempre aggiunta la parola — architetto.

ALLEGATO. Regio decreto-legge 14 dicembre 1936, Anno XV, n. 2374, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 dell'8 febbraio 1937-XV.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'articolo 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Riconosciuta l'urgente ed assoluta necessità di provvedere;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno, i lavori pubblici, le comunicazioni e le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Personale per i servizi coloniali tecnici e speciali,

Al funzionamento dei servizi del Ministero dell'Africa Orientale Italiana e della Libia che non rientrano nella competenza del personale dei ruoli di Governo, ausiliario, d'ordine, delle cariche speciali e subalterne, previsti dal Regio decreto-legge 26 febbraio 1928-VI, n. 355, e successive modificazioni, l'Amministrazione coloniale provvede mediante personale appartenente alle seguenti categorie:

1° personale dei Corpi tecnici coloniali;

2° personale civile e militare di altre Amministrazioni dello Stato;

3° personale a contratto.

Al funzionamento dei servizi regolati da speciali ordinamenti l'Amministrazione coloniale provvede col personale previsto dagli ordinamenti medesimi.

Art. 2.

Corpi tecnici coloniali.

Per provvedere ai servizi di polizia, di sanità, delle opere pubbliche, minerari, agrari, degli interpreti, postali e telegrafici, sono istituiti i seguenti Corpi tecnici:

- 1° Corpo della polizia coloniale;
- 2° Corpo sanitario coloniale;
- 3° Corpo del Genio civile coloniale;
- 4° Corpo minerario coloniale;
- 5° Corpo agrario coloniale;
- 6° Corpo degli interpreti coloniali;
- 7° Corpo postelegrafico coloniale.

Art. 3.

Costituzione dei Corpi tecnici.

I Corpi tecnici indicati all'articolo precedente sono costituiti da personale di ruolo, classificato in gruppi ed in gradi e ripartito numericamente in essi in conformità alle tabelle contenute nell'allegato al presente decreto, vistato, d'ordine Nostro, dal Ministro per le colonie e dal Ministro per le finanze.

Art. 4.

Corpo della polizia coloniale.

Il Corpo della polizia coloniale è organizzato militarmente ed è costituito:

a) dal ruolo degli ufficiali di polizia coloniale (tabella I);

b) dal ruolo degli agenti di polizia coloniale;

c) dalle bande di polizia coloniale ed altre formazioni similari, composte da indigeni delle Colonie.

Agli ufficiali di polizia coloniale spettano anche le qualifiche militari, previste nella suddetta tabella, per le attribuzioni di comando e di disciplina, loro devolute in relazione all'inquadramento militare del Corpo; tali qualifiche non comportano attribuzioni di indennità militare.

Per l'ammissione nel ruolo degli ufficiali di polizia coloniale sono richiesti i requisiti prescritti per l'ammissione nel ruolo degli ufficiali di pubblica sicurezza dipendente dal Ministero dell'interno; è inoltre necessario aver conseguito il grado di ufficiale nelle Forze armate dello Stato.

Il ruolo degli agenti è costituito in base alle norme vigenti per gli agenti di pubblica sicurezza del Regno, con le modificazioni che saranno stabilite in sede regolamentare.

Con Regio decreto, promosso dal Ministro per le colonie, di concerto col Ministro per le finanze, sarà emanato il regolamento organico del Corpo della polizia coloniale, nel quale saranno precisati l'ordinamento, le funzioni di istituto ed ogni altra attribuzione del Corpo stesso, e saranno fissati gli organici del ruolo degli agenti.

Nelle stesse forme sarà pure emanato il regolamento generale del Corpo, che stabilirà le norme per il reclutamento, l'avanzamento, la disciplina ed il trattamento di tutti gli appartenenti al Corpo, e preciserà le disposizioni per la costituzione delle bande indigene e per la loro amministrazione, fissandone anche la forza.

Art. 5.

Corpo sanitario coloniale.

Il Corpo sanitario coloniale è costituito dal personale dei seguenti ruoli:

- a) ruolo dei medici (tabella II);
- b) ruolo dei veterinari (tabella III);
- c) ruolo dei chimici (tabella IV).

Le attribuzioni del personale sanitario sono stabilite dall'ordinamento sanitario per le Colonie.

Per l'ammissione nei ruoli del Corpo sanitario coloniale sono necessari i requisiti prescritti per l'ammissione negli analoghi ruoli del personale della Sanità pubblica dipendente dal Ministero dell'interno.

Art. 6.

Corpo del Genio civile coloniale.

Il Corpo del Genio civile coloniale è costituito dal personale dei seguenti ruoli:

- a) ruolo degli ingegneri (tabella V);
- b) ruolo dei geometri (tabella VI).

Le attribuzioni del personale del Genio civile coloniale sono stabilite dall'ordinamento per la esecuzione delle opere pubbliche nelle Colonie.

Per l'ammissione nei ruoli del Corpo del Genio civile coloniale sono necessari i requisiti prescritti per l'ammissione negli analoghi ruoli del personale del Real Corpo del Genio civile, dipendente dalla Amministrazione dei lavori pubblici.

Art. 7.

Corpo minerario coloniale.

Il Corpo minerario coloniale è costituito dal personale dei seguenti ruoli:

- a) ruolo degli ingegneri minerari (tabella VII);
- b) ruolo degli aiutanti minerari (tabella VIII).

Le attribuzioni del personale minerario sono stabilite dall'ordinamento per i servizi minerari delle Colonie.

Per l'ammissione nei ruoli del Corpo minerario coloniale sono necessari i requisiti prescritti per l'ammissione negli analoghi ruoli del personale del Reale Corpo delle miniere, dipendente dal Ministero delle corporazioni.

Art. 8.

Corpo agrario coloniale.

Il Corpo agrario coloniale è costituito dal personale dei seguenti ruoli:

- a) ruolo direttivo dei centri agrari sperimentali (tabella IX);
- b) ruolo degli ispettori agrari (tabella X);
- c) ruolo degli esperti agrari (tabella XI).

Le attribuzioni del personale agrario sono sta-

bilite dall'ordinamento per i servizi agrari delle Colonie.

Per l'ammissione nei ruoli del Corpo agrario coloniale sono necessari i requisiti prescritti per l'ammissione negli analoghi ruoli del personale dipendente dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 9.

Corpo degli interpreti coloniali.

Il Corpo degli interpreti coloniali è costituito dal personale dei seguenti ruoli:

- a) ruolo degli interpreti redattori (tabella XII);
- b) ruolo degli interpreti traduttori - transitorio - (tabella XIII);
- c) ruolo degli interpreti orali (tabella XIV).

Per l'ammissione nel ruolo degli interpreti redattori è richiesto il diploma di interprete di grado superiore, conseguito presso il Regio Istituto orientale di Napoli o altro diploma di laurea equipollente a giudizio del Ministero delle colonie.

Le norme per il reclutamento e le promozioni degli interpreti redattori saranno stabilite con Regio decreto promosso dal Ministro per le colonie, di concerto con quello per le finanze.

La carriera degli interpreti orali è regolata dalle norme dell'articolo 5 del Regio decreto-legge 21 dicembre 1933-XII, n. 1992, convertito nella legge 14 giugno 1934-XII, n. 1270.

Art. 10.

Corpo postelegrafico coloniale.

Il Corpo postelegrafico coloniale è costituito dal personale dei seguenti ruoli:

- a) ruolo del personale direttivo (tabella XV);
- b) ruolo degli ufficiali postali e telegrafici (tabella XVI).

Le attribuzioni del personale postelegrafico sono stabilite dall'ordinamento per i servizi delle poste e dei telegrafi nelle Colonie.

Le norme per il reclutamento e le promozioni del personale del Corpo postelegrafico coloniale saranno stabilite con Regio decreto promosso dal Ministro per le colonie, di concerto con quello per le finanze.

Art. 11.

Ammissione nei ruoli.

Per l'ammissione nei ruoli del personale dei Corpi tecnici coloniali si osservano le norme degli articoli 16 e 17 del Regio decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, e successive variazioni. Gli aspiranti devono essere di sana e robusta costituzione, che permetta di affrontare qualsiasi clima.

Art. 12.

Consiglio di amministrazione.

Per le materie riguardanti il personale dei singoli Corpi tecnici, partecipa, con voto alle sedute del Consiglio di amministrazione il funzionario di gruppo A più elevato in grado del rispettivo Corpo, in servizio al Ministero, purchè di grado non inferiore al 6°.

Art. 13.

Qualifiche e disciplina.

Per le note di qualifica del personale dei Corpi tecnici coloniali si applicano le disposizioni degli articoli 12 e 18 del Regio decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, con le variazioni stabilite nel comma seguenti.

Le note di qualifica del personale in servizio in Colonia sono compilate dal capo del servizio al quale l'impiegato appartiene.

Qualora l'impiegato sia distaccato presso le circoscrizioni politico-amministrative, le note sono accompagnate da un rapporto informativo del capo della circoscrizione.

Le note di qualifica dei capi dei servizi sono compilate dal funzionario preposto alla Direzione di Governo nella cui competenza rientra il servizio.

Le note di qualifica del personale in servizio in Colonia sono soggette a revisione da parte del Segretario generale del Governo ed a conferma da parte del Governatore.

Per la disciplina del personale dei corpi tecnici coloniali si applicano le norme degli articoli 55 a 67 del Regio decreto 30 dicembre 1923-II, numero 2960, e successive modificazioni, salvo per gli agenti di polizia per i quali saranno osservate le norme del regolamento previsto dall'ultimo comma del precedente articolo 4.

Art. 14.

Promozioni.

Salvo quanto è disposto dai precedenti articoli 4, 9 e 10 per le promozioni del personale dei corpi di polizia, degli interpreti e postelegrafico, le promozioni del personale dei corpi tecnici sono conferite in base alle norme in vigore per i corrispondenti ruoli del personale delle Amministrazioni del Regno.

Le promozioni fino al quinto grado del ruolo direttivo dei centri sperimentali (Corpo agrario coloniale) sono conferite in base alle norme che regolano il personale delle Regie stazioni sperimentali agrarie dipendente dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 15.

Corsi di perfezionamento.

L'Amministrazione coloniale può inviare gli impiegati di gruppo A dei corpi tecnici coloniali a seguire, nell'interesse del servizio, corsi di perfezionamento e di specializzazione professionale nel Regno e all'estero.

Il numero ed il trattamento degli impiegati inviati a frequentare i corsi è stabilito con decreto del Ministro per le colonie, di concerto con quello per le finanze.

Art. 16.

Personale di altre Amministrazioni dello Stato.

Per il funzionamento dei servizi che non rientrano nella competenza dei personali indicati nella prima parte dell'articolo 1, nè di quelli dei Corpi tecnici di cui all'articolo 2 del presente decreto, si provvede, di regola, con personale civile e militare di altre Amministrazioni dello Stato, messo a disposizione dell'Amministrazione coloniale.

Il contingente di tale personale è determinato per ciascun servizio, distintamente per gruppi e per gradi, con decreti del Ministro per le colonie, di concerto col Ministro competente, e con quello per le finanze.

Il personale messo a disposizione è considerato, distintamente per ciascun grado, per un'aliquota non superiore a due terzi nella posizione di fuori quadro ai sensi delle vigenti disposizioni, a seconda che trattasi di personale civile o militare, e per un'aliquota non inferiore ad un terzo nella posizione di comando intendendosi, a tale effetto, istituita quest'ultima posizione per i personali i cui ordinamenti attualmente non la prevedono.

Per esigenze temporanee e di carattere eccezionale dei servizi indicati nel precedente primo comma, può essere messo a disposizione dell'Amministrazione coloniale personale di altre Amministrazioni dello Stato in eccedenza ai contingenti determinati in conformità del precedente secondo comma, ed entro i limiti numerici fissati con decreti del Ministro per le colonie, di concerto con quello per le finanze; tale personale è considerato nella posizione di comando.

Art. 17.

Personale a contratto.

Per il funzionamento dei servizi previsti dal precedente articolo 2, per cui non riesce possibile provvedere in tutto mediante il personale dei Corpi tecnici e degli altri servizi per cui non riesce possibile provvedere mediante personale di altre Amministrazioni dello Stato a norma dell'articolo 16, può provvedersi all'assunzione di personale a

contratto, in base ai regolamenti previsti dall'articolo 6 del Regio decreto-legge 26 febbraio 1928-VI, n. 355, modificato dall'articolo 1 del Regio decreto-legge 21 dicembre 1933, Anno XII, n. 1992.

Il numero degli impiegati a contratto per i servizi delle Colonie e del Ministero è stabilito distintamente per categorie, con decreto del Ministro per le colonie, di concerto con quello per le finanze, e può essere negli stessi modi modificato.

Art. 18.

Disposizioni varie.

Per tutto quanto non è previsto dal presente decreto si applicano al personale dei Corpi tecnici coloniali le disposizioni del Regio decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, e successive modificazioni.

Per l'ammissione all'impiego, le promozioni e gli aumenti di stipendio si applicano le norme che concedono benefici speciali in relazione a servizi e benemerienze di guerra o per la causa nazionale.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 19.

Conferimento dei posti dei ruoli di gruppo A.

Nella prima attuazione del presente decreto il conferimento dei posti dei ruoli di gruppo A, nei limiti che saranno stabiliti con i singoli bandi di concorso, sarà effettuato in base alle seguenti norme:

a) il Ministro per le colonie, qualora non intenda provvedere al conferimento dei posti di grado 4° in base all'articolo 19 del Regio decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, potrà affidare la funzione inerente al grado medesimo per un periodo non superiore a tre anni a funzionari delle altre Amministrazioni dello Stato o ad ufficiali in servizio permanente effettivo delle Forze armate, appartenenti a ruoli corrispondenti, provvisti del grado 5°, collocati nella posizione di comando, ai sensi del precedente articolo 16;

b) salvo il disposto del successivo articolo 25, per i posti dei gradi 5°, 6°, 7° e 9°, saranno espletati concorsi per titoli, nei modi previsti dall'articolo 24 del presente decreto;

c) per i posti del grado 8° saranno espletati concorsi per titoli ed esami nei modi previsti dall'articolo 24 del presente decreto; il concorso sarà solo per titoli per coloro che già rivestano nel ruolo di appartenenza detto grado o abbiano diritto a conseguirlo senza sostenere i prescritti esami;

d) i posti dei gradi iniziali saranno coperti mediante pubblici concorsi nei modi normali.

Ai fini esclusivi dell'applicazione del presente articolo, i 7 posti di direttore dei Centri agrari sperimentali si considerano ripartiti in ragione di uno al grado 5°, tre al 6° e tre al 7°, ed i 13

posti di vice direttore si considerano ripartiti in ragione di tre al grado 7°, cinque all'8° e cinque al 9°.

Art. 20.

Conferimento dei posti dei ruoli di gruppo B.

Nella prima attuazione del presente decreto il conferimento dei posti dei ruoli di gruppo B sarà effettuato in base alle seguenti norme:

a) i posti di grado 8° saranno coperti mediante concorsi per titoli nei modi previsti dall'articolo 24 del presente decreto;

b) i posti del grado 9° saranno coperti mediante concorsi per titoli ed esami nei modi previsti dall'articolo 24 del presente decreto; il concorso sarà solo per titoli per coloro che già rivestano nel ruolo di appartenenza detto grado o abbiano diritto a conseguirlo senza sostenere i prescritti esami;

c) i posti dei gradi iniziali saranno coperti mediante pubblici concorsi nei modi normali.

Art. 21.

Conferimento dei posti dei ruoli di gruppo C.

Nella prima attuazione del presente decreto i posti dei gradi superiori all'iniziale nei ruoli di gruppo C saranno conferiti mediante concorso per titoli, in base alle norme del successivo articolo 24, salva l'applicazione dell'articolo 22.

I posti dei gradi iniziali saranno coperti mediante pubblici concorsi nei modi normali.

Art. 22.

Disposizioni speciali per il ruolo degli ufficiali postelegrafici.

Nella prima attuazione del presente decreto il Ministero per le colonie è autorizzato a coprire non oltre venti posti nel ruolo degli ufficiali e telegrafici (gruppo C) mediante trasferimento di impiegati del ruolo di ordine o delle cariche speciali di gruppo C dell'Amministrazione coloniale.

Il trasferimento sarà effettuato al grado corrispondente a quello rivestito nel ruolo di origine e i funzionari trasferiti conserveranno l'anzianità di grado di cui sono provvisti; potranno inoltre essere promossi al grado superiore con l'osservanza delle disposizioni vigenti, qualora siano già provvisti dell'anzianità necessaria per la promozione al grado stesso.

Art. 23.

Disposizioni per gli ex-combattenti dell'Africa Orientale.

Nei concorsi per la prima attuazione del presente decreto, previsti dai precedenti articoli 19,

20 e 21, tre quarti dei posti dei gradi iniziali saranno riservati ai candidati risultati idonei che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa Orientale, dal 3 ottobre 1935, Anno XIII al 5 maggio 1936-XIV, ed un quarto dei posti, oltre quelli che eventualmente restassero disponibili nei primi tre quarti, saranno conferiti agli altri candidati risultati idonei in base alle norme in vigore.

Art. 24.

Concorsi per titoli e per titoli ed esami.

Ai concorsi per titoli e per titoli ed esami previsti dai precedenti articoli 19, 20 e 21, potranno partecipare le seguenti categorie di aspiranti:

a) impiegati dell'Amministrazione dello Stato dello stesso gruppo e di grado pari o del grado immediatamente inferiore a quello dei posti messi a concorso;

b) ufficiali delle Forze armate dello Stato in servizio permanente effettivo, e in servizio permanente ai sensi dell'articolo 4 del Regio decreto-legge 4 agosto 1924, n. 1292, di grado pari o del grado immediatamente inferiore a quello dei posti messi a concorso;

c) impiegati dell'Amministrazione coloniale assunti in base alle norme del decreto ministeriale 30 aprile 1929, n. 129, e successive variazioni, equiparati allo stesso gruppo, di grado pari a quello dei posti messi a concorso o, limitatamente ai gradi non superiori all'8° del gruppo A e al 9° del gruppo B, del grado immediatamente inferiore, qualora siano provvisti dell'anzianità prescritta per la promozione al grado da conferire nel ruolo per cui il concorso è indetto.

I concorsi potranno essere indetti fra le predette categorie di aspiranti congiuntamente o separatamente, e le norme per il loro espletamento saranno stabilite con decreto del Ministro per le colonie, di concerto con quello per le finanze.

Art. 25.

Disposizioni speciali.

Nella prima attuazione del presente decreto il Ministro per le colonie potrà conferire due posti di ispettore generale (grado 5°) del ruolo degli ufficiali di polizia coloniale e due posti di questore (grado 6°) dello stesso ruolo, nonché il posto di ispettore generale minerario (grado 5°) del ruolo degli ingegneri minerari, in base all'articolo 11 del Regio decreto 30 dicembre 1923-II, n. 3084.

I concorsi per il conferimento dei posti superiori al grado iniziale, disponibili nel ruolo degli

ufficiali di polizia coloniale, saranno riservati alle seguenti categorie di aspiranti provvisti del grado pari o di quello immediatamente inferiore dei posti messi a concorso:

a) ufficiali del ruolo della pubblica sicurezza dipendente dal Ministero dell'interno;

b) ufficiali dell'Arma dei Reali carabinieri;

c) ufficiali del Corpo della Regia guardia di finanza;

d) ufficiali delle altre forze armate dello Stato, che abbiano partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa Orientale.

Art. 26.

Disposizioni speciali per i ruoli degli interpreti redattori e traduttori.

Il ruolo degli interpreti traduttori di cui alla tabella n. 4, allegata al Regio decreto-legge 21 dicembre 1933-XII, n. 1992, è soppresso, ed il personale che ad esso appartiene è collocato nel ruolo transitorio previsto dal precedente articolo 9 conservando il grado e l'anzianità di grado di cui è provvisto. La carriera del personale medesimo continuerà ad essere regolata dall'articolo 4 del citato Regio decreto-legge 21 dicembre 1933-XII, n. 1992.

Gli interpreti traduttori potranno, entro un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto, domandare di esser trasferiti nel ruolo ausiliario dell'Amministrazione coloniale, conservando il grado e l'anzianità di grado di cui sono provvisti.

Gli interpreti traduttori dei gradi 8° e 9° che saranno trasferiti nel ruolo ausiliario predetto, potranno partecipare al concorso previsto dal secondo comma dell'articolo 19 del Regio decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1020; qualora alla data di pubblicazione del presente decreto il concorso sia stato bandito, il termine per la presentazione delle domande per gli aspiranti di cui al presente comma sarà riaperto per 30 giorni con decorrenza dalla stessa data.

Gli interpreti traduttori del grado 10°, che saranno trasferiti nel ruolo ausiliario predetto, potranno partecipare al concorso previsto dall'articolo 20 del Regio decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1020, usufruendo all'occorrenza della riapertura di termini prevista dal precedente comma.

In corrispondenza al trasferimento di interpreti traduttori dei gradi 7° e 8° effettuato in applicazione del precedente secondo comma, saranno aumentati altrettanti posti nei corrispondenti gradi del citato ruolo ausiliario.

Gli altri posti che si renderanno disponibili per qualsiasi causa nel ruolo degli interpreti traduttori, saranno portati in aumento ai gradi iniziali del ruolo degli interpreti redattori.

Art. 27.

Disposizioni speciali per il ruolo degli interpreti orali.

Il ruolo degli interpreti orali di cui alla tabella n. 4, allegata al Regio decreto-legge 21 dicembre 1933-XII, n. 1992, è soppresso e gli impiegati che vi appartengono sono collocati nel ruolo degli interpreti orali previsto dal precedente articolo 9 conservando il grado e l'anzianità di grado di cui sono provvisti.

Nella prima attuazione del presente decreto i posti che risulteranno disponibili nei gradi superiori all'iniziale del predetto ruolo saranno coperti mediante promozioni, in base alle norme in vigore, degli impiegati collocati in applicazione del precedente comma; i posti che resteranno vacanti dopo tali promozioni saranno coperti mediante concorso per titoli seguendo le norme dell'articolo 24 del presente decreto; a tale concorso, non potranno partecipare coloro che dopo il trasferimento nel nuovo ruolo abbiano conseguito una promozione.

Agli effetti dei termini necessari per la promozione degli interpreti orali al grado 11^o, sarà applicato il secondo comma dell'articolo 22 del Regio decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1020.

I posti del grado iniziale saranno coperti mediante pubblico concorso nei modi normali.

Art. 28.

Personale eccedente gli organici.

I funzionari delle altre Amministrazioni dello Stato attualmente addetti ai servizi che rientrano nella competenza del personale dei corpi tecnici di cui all'articolo 2 del presente decreto, saranno restituiti alle Amministrazioni di origine a mano a mano che saranno sostituiti dai funzionari assunti nei ruoli dei predetti corpi tecnici, in base alle norme dei precedenti articoli 19, 20, 21 e 25.

Il personale delle altre Amministrazioni dello Stato che in dipendenza dell'attuazione del presente decreto risulterà in eccedenza alle dotazioni numeriche di ciascun servizio, gruppo e grado, determinate in base al precedente articolo 16, sarà restituito alle Amministrazioni di origine entro tre mesi dall'approvazione delle dotazioni medesime.

Il personale a contratto che dopo l'attuazione del presente decreto risulterà in eccedenza ai limiti previsti dal precedente articolo 17, sarà licenziato alla scadenza stabilita nel contratto o nell'atto di impegno.

Art. 29.

Nei ruoli dei personali civili di seguito specificati, dipendenti dai Ministeri dell'interno, dei lavori pubblici e delle comunicazioni, sono approntate le seguenti riduzioni di posti:

MINISTERO DELL'INTERNO.

Grado	RUOLI DEL PERSONALE			dei funzionari di pubblica sicurezza
	medico	veterinario	chimico	
7°	3	2	—	10
8°	4	2	1	12
9°	4	2	1	12
10°	4	1	—	16
	—	—	—	—
Totali . . .	15	7	2	50
	=	=	=	=

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI.

Ruoli del personale del Genio civile.

Grado	Ingegneri	Geometri
7°	3	—
8°	4	6
9°	8	8
10°	9	11
11°	—	
	=	=
Totali . . .	24	25
	=	=

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI.

Amministrazione delle poste e dei telegrafi.

Grado	Personale del ruolo direttivo postelegrafico	Personale del ruolo degli ufficiali postelegrafici
7°	2	—
8°	2	—
9°	4	10
10°	7	20
11°	—	40
12°	—	70
13°	—	10
	—	—
Totali . . .	15	150
	=	=

Art. 30.

I funzionari che in dipendenza delle riduzioni stabilite dal precedente articolo 29 risulteranno in eccedenza di posti del proprio grado saranno riassorbiti con le successive vacanze.

Art. 31.

L'attuazione dei ruoli preveduti dal presente decreto sarà effettuata per non oltre la metà del complesso dei posti in essi stabiliti entro il corrente esercizio finanziario; il completamento potrà essere effettuato nell'esercizio successivo.

Art. 32.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno 1^o dicembre 1936-XV.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed il Ministro

proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 dicembre 1936-XV.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — LESSONA —
COBOLLI-GIGLI — BENNI —
THAON DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

ALLEGATO

TABELLA I.

CORPO DELLA POLIZIA COLONIALE

RUOLO DEGLI UFFICIALI DI POLIZIA COLONIALE, GRUPPO A.

Grado	Qualifica	Numero dei posti	Qualifica militare
4 ^o	Capo della polizia coloniale	1	Comandante generale
5 ^o	Ispettore generale	3	Maggiore generale
6 ^o	Questore	10	Colonnello
7 ^o	Vice questore	15	Tenente colonnello
8 ^o	Ispettore capo	18	Maggiore
9 ^o	Primo ispettore	45	Capitano
10 ^o	Ispettore	50	Tenente
11 ^o	Ispettore aggiunto		Sottotenente
—	Aspirante ispettore	—	Aspirante
Totale posti		142	

TABELLA II.

CORPO SANITARIO COLONIALE

RUOLO DEI MEDICI, GRUPPO A.

Grado	Qualifica	Numero dei posti
4 ^o	Ispettore generale capo di sanità	1
5 ^o	Ispettore generale di sanità	2
6 ^o	Ispettore di sanità di 1 ^a classe	7
7 ^o	Ispettore di sanità di 2 ^a classe	8
8 ^o	Medico capo	45
9 ^o	Primo medico	80
10 ^o	Medico	40
—	Medico in prova	—
Totale		183

TABELLA III.

CORPO SANITARIO COLONIALE

RUOLO DEI VETERINARI, GRUPPO A.

Grado	Qualifica	Numero dei posti
5°	Ispettore generale veterinario	1
6°	Ispettore veterinario di 1ª classe.	5
7°	Ispettore veterinario di 2ª classe.	7
8°	Veterinario capo	10
9°	Primo veterinario	15
10°	Veterinario	12
—	Veterinario in prova	—
Totale		50

TABELLA IV.

CORPO SANITARIO COLONIALE

RUOLO DEI CHIMICI, GRUPPO A.

Grado	Qualifica	Numero dei posti
6°	Ispettore chimico di 1ª classe.	2
7°	Ispettore chimico di 2ª classe.	3
8°	Chimico capo	4
9°	Primo chimico	4
10°	Chimico	3
—	Chimico in prova	—
Totale		16

TABELLA V.

CORPO DEL GENIO CIVILE COLONIALE

RUOLO DEGLI INGEGNERI, GRUPPO A.

Grado	Qualifica	Numero dei posti
5°	Ispettore generale	2
6°	Ingegnere capo di 1ª classe	8
7°	Ingegnere capo di 2ª classe	15
8°	Ingegnere di 1ª classe	20
9°	Ingegnere di 2ª classe	30
10°	Ingegnere di 3ª classe	20
—	Ingegnere in prova.	—
Totale		95

TABELLA VI.

CORPO DEL GENIO CIVILE COLONIALE
RUOLO DEI GEOMETRI, GRUPPO B.

Grado	Qualifica	Numero dei posti
8°	Geometra capo.	18
9°	Primo geometra	30
10°	Geometra	} 32
11°	Geometra aggiunto.	
Totale		80
		==

TABELLA VII.

CORPO MINERARIO COLONIALE

RUOLO DEGLI INGEGNERI MINERARI, GRUPPO A.

Grado	Qualifica	Numero dei posti
5°	Ispettore generale minerario.	1
6°	Ingegnere capo minerario di 1 ^a classe	3
7°	Ingegnere capo minerario di 2 ^a classe	5
8°	Ingegnere minerario di 1 ^a classe.	7
9°	Ingegnere minerario di 2 ^a classe.	8
10°	Ingegnere minerario di 3 ^a classe.	4
—	Ingegnere minerario in prova	—
Totale		28
		==

TABELLA VIII.

CORPO MINERARIO COLONIALE

RUOLO DEGLI AIUTANTI MINERARI, GRUPPO B.

Grado	Qualifica	Numero dei posti
8°	Aiutante minerario capo	6
9°	Primo aiutante minerario	10
10°	Aiutante minerario	} 15
11°	Aiutante minerario aggiunto.	
—	Aiutante minerario aggiunto in prova	—
Totale		31
		==

TABELLA IX.

CORPO AGRARIO COLONIALE

RUOLO DIRETTIVO DEI CENTRI AGRARI SPERIMENTALI, GRUPPO A.

Grado	Qualifica	Numero dei posti
4 ^o	Direttore superiore	1
5 ^o	Direttore di 1 ^a classe.	7
6 ^o	Direttore di 2 ^a classe.	
7 ^o	Direttore di 3 ^a classe.	13
7 ^o	Vice direttore di 1 ^a classe.	
8 ^o	Vice direttore di 2 ^a classe.	
9 ^o	Vice direttore di 3 ^a classe.	15
10 ^o	Sperimentatore.	—
—	Sperimentatore in prova	—
Totale		36

TABELLA X.

CORPO AGRARIO COLONIALE

RUOLO DEGLI ISPETTORI AGRARI, GRUPPO A.

Grado	Qualifica	Numero dei posti
5 ^o	Ispettore agrario generale.	1
6 ^o	Ispettore agrario superiore	6
7 ^o	Ispettore agrario capo	8
8 ^o	Ispettore agrario principale	12
9 ^o	Ispettore agrario	17
10 ^o	Ispettore agrario aggiunto.	18
—	Ispettore agrario in prova	—
Totale		62

TABELLA XI.

CORPO AGRARIO COLONIALE

RUOLO DEGLI ESPERTI AGRARI, GRUPPO B.

Grado	Qualifica	Numero dei posti
8 ^o	Esperto agrario di 1 ^a classe.	10
9 ^o	Esperto agrario di 2 ^a classe.	25
10 ^o	Esperto agrario di 3 ^a classe.	85
11 ^o	Esperto agrario di 4 ^a classe.	
—	Esperto agrario in prova	—
Totale		120

TABELLA XII.

CORPO DEGLI INTERPRETI COLONIALI

RUOLO DEGLI INTERPRETI REDATTORI, GRUPPO A.

Grado	Qualifica	Numero dei posti
6°	Direttore del servizio di traduzione	1
7°	Interprete redattore capo	2
8°	Interprete redattore di 1ª classe	3
9°	Interprete redattore di 2ª classe	4
10°	Interprete redattore di 3ª classe	} 5
11°	Interprete redattore di 4ª classe	
—	Interprete redattore in prova	—
Totale		15
		==

TABELLA XIII.

CORPO DEGLI INTERPRETI COLONIALI

RUOLO DEGLI INTERPRETI TRADUTTORI (TRANSITORIO), GRUPPO B.

Grado	Qualifica	Numero dei posti
7°	Traduttore capo di 1ª classe	2
8°	Traduttore capo di 2ª classe	3
9°	Traduttore di 1ª classe	} 6
10°	Traduttore di 2ª classe	
Totale		11
		==

TABELLA XIV.

CORPO DEGLI INTERPRETI COLONIALI

RUOLO DEGLI INTERPRETI ORALI, GRUPPO C.

Grado	Qualifica	Numero dei posti
9°	Interprete orale capo	5
10°	Interprete orale di 1ª classe	8
11°	Interprete orale di 2ª classe	10
12°	Interprete orale di 3ª classe	15
13°	Interprete orale aggiunto	7
—	Interprete orale in prova	—
Totale		45
		==

TABELLA XV.

CORPO POSTELEGRAFICO COLONIALE

RUOLO DEL PERSONALE DIRETTIVO, GRUPPO A.

Grado	Qualifica	Numero dei posti
5°	Ispettore generale	1
6°	Ispettore superiore	4
7°	Ispettore capo	6
8°	Ispettore di 1ª classe	8
9°	Ispettore di 2ª classe	12
10°	Ispettore aggiunto	} 14
11°	Vice ispettore	
—	Vice ispettore in prova	—
Totale		45

TABELLA XVI.

CORPO POSTELEGRAFICO COLONIALE

RUOLO DEGLI UFFICIALI POSTALI E TELEGRAFICI, GRUPPO C.

Grado	Qualifica	Numero dei posti
9°	Ufficiale capo	60
10°	Ufficiale di 1ª classe	70
11°	Ufficiale di 2ª classe	100
12°	Ufficiale di 3ª classe	100
13°	Ufficiale aggiunto	70
—	Ufficiale aggiunto in prova	—
Totale		400

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re Imperatore:

Il Ministro per le finanze
THAON DI REVEL.

Il Ministro per le colonie
LESSONA.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

BONGIOVANNI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONGIOVANNI. Onorevoli Colleghi. Col Regio decreto-legge che è al nostro esame, per essere convertito in legge dello Stato, il Regio Governo affronta l'interessante problema dei servizi tecnici e speciali nell'Africa Italiana ritenendo che questi, dopo la conquista dell'Impero, richiedano la creazione di corpi distinti dai similari esistenti nel Regno, dai quali, finora, le Colonie hanno attinto l'occorrente personale specializzato.

Concordo in questo criterio e, dopo la chiara illustrazione che ne ha fatto l'onorevole collega relatore, mi limito a rivolgere all'onorevole Ministro dell'Africa Italiana due raccomandazioni, il cui accoglimento non implica, per ora almeno, mutamenti nel testo presentato.

La prima raccomandazione è che l'onorevole Ministro si valga della sua facoltà di procedere gradualmente, anziché in una sol volta, all'assunzione del personale tecnico e speciale enumerato nel Regio decreto-legge, in relazione ai bisogni che saranno man mano accertati. E ciò perché non è da escludere che l'assestamento dell'Impero

tuttora in atto, e una più profonda conoscenza delle sue esigenze facciano apparire taluno fra gli organici previsti esuberanti al bisogno o siano per consigliare una diversa proporzione fra le specializzazioni.

Mi riferisco, in particolar modo, al Corpo della polizia coloniale, della quale, mentre è evidente l'urgenza di dar vita alla parte da adibirsi al servizio politico e al servizio di vigilanza della popolazione metropolitana, di minore evidenza è oggi la necessità della sua precisazione quantitativa e qualitativa nel settore dei servizi indigeni.

Le formazioni militari irregolari, le bande, ad esempio, le quali ai sensi dell'articolo 4 comma E dovranno entrare a far parte del nuovo corpo di polizia, sono di loro natura mutevoli e temporanee. Create, in tutte le nostre Colonie, nei periodi di insicurezza, sono andate poi, di pari passo colla pacificazione, diminuendo di importanza e di forza; in Libia sono scomparse. Se le bande di frontiera avevano precisi scopi e riconosciuta necessità di vita nelle antiche nostre colonie dell'Africa Orientale, quando queste confinavano con uno stato barbarico, tale necessità è oggi meno sentita, dato che l'Impero confina col Sudan anglo-egiziano e con colonie di Stati civili.

Regolare nel tempo la costituzione degli organici della polizia coloniale e degli altri Corpi tecnici e speciali, adeguandola gradualmente ad esigenze che oggi non è dato di precisare, parmi misura prudenziale opportuna.

La seconda raccomandazione che rivolgo all'onorevole Ministro è quella di voler tener conto, in sede regolamentare, della necessità, finora sempre riconosciuta a tutti i nazionali civili e militari adibiti a servizi coloniali, di alternare i soggiorni nelle terre d'Africa con periodi di permanenza nella Madrepatria; non solo, ma anche dell'eventualità, che non può essere esclusa *a priori*, che taluno venga a trovarsi nell'imperiosa necessità, per ragioni di salute o per altra causa, di dover rinunciare alla vita coloniale, pur conservando la piena idoneità al servizio della sua specialità in Patria.

Per alcune categorie, fra quelle contemplate nel Regio decreto-legge in esame, questa rotazione potrà essere assicurata nell'ambito stesso dell'Amministrazione coloniale o mediante opportuni e non difficili accordi fra questa ed altre Amministrazioni.

Così, per il Corpo sanitario coloniale, l'auspicata creazione di un ospedale coloniale in località adatta dell'Italia meridionale e l'incremento della provvida istituzione delle Cliniche per malattie tropicali, potranno consentire la rotazione dei medici coloniali, giovando altresì al loro perfezionamento scientifico.

Così, anche nel Corpo agrario coloniale, il servizio presso gli Uffici agrari delle diverse Colonie potrà essere alternato con prestazioni non meno redditizie presso l'Ispettorato agrario del Ministero dell'Africa Italiana e presso l'Istituto agri-

colo coloniale di Firenze, istituzione altamente benemerita, alla quale la consapevole saggezza dell'onorevole Ministro Lessona ha già assicurato uno sviluppo proporzionato alle presenti e future esigenze dei nostri possessi africani e un notevole ampliamento di funzioni.

Così, infine, per i Corpi tecnici dotati di scarso personale sarà possibile al Ministero dell'Africa Italiana determinare funzioni che possano vantaggiosamente essere esercitate in Italia, assicurando in tal guisa una ristretta rotazione del personale.

Ma per gli altri Corpi tecnici e speciali aventi personale numeroso, come quelli della polizia e delle poste, e come per il Corpo tanto benemerito, già legalmente costituito col precedente Regio decreto-legge 24 luglio 1936-XIV, dei maestri elementari coloniali, la rotazione, ossia l'alternarsi dei servizi nelle Colonie con servizi in Patria, è problema di non facile soluzione. Due vie si aprono: o nuove intese con i competenti Ministeri, per riversare temporaneamente o definitivamente un'aliquota del personale tecnico e speciale delle Colonie nei Corpi similari metropolitani; o adottare un sistema analogo a quello in uso per i funzionari inglesi delle Indie, di un anno di congedo in Patria, cogli assegni coloniali, dopo un soggiorno di cinque anni in India. La prima delle due soluzioni mi parrebbe preferibile alla seconda.

Il rendimento del lavoro umano è sempre proporzionale alle condizioni di salute e di spirito di chi lo compie; e la vita in paesi esotici è più estenuante che non quella nel paese ove si è nati e cresciuti. Di più la sana e santa campagna intrapresa, con alto fervore, dal nostro Governo e dal Partito Nazionale Fascista, per la purità della razza e per preservare gli Italiani d'Africa dal temuto indigenamento o insabbiamento, che dir si voglia, troverà necessariamente serio ostacolo al suo successo nella prolungata, ininterrotta permanenza in Colonia di numerosi dipendenti dallo Stato.

Il rituffo nell'atmosfera della Patria, dopo un lungo soggiorno in Africa, è oggi, per la maggior parte, una necessità fisiologica, per tutti una necessità spirituale. Soltanto in avvenire, quando colla colonizzazione di popolamento si saranno create comunità di Italiani nati, acclimatati e aventi i loro interessi nelle terre d'oltremare, tali necessità andranno man mano attenuandosi.

Confido che l'onorevole Ministro vorrà benevolmente accogliere anche questa mia seconda raccomandazione e, col ben noto suo vivo, umano interessamento alle sorti del personale che da lui dipende, saprà trovare ai problemi che ho avuto l'onore di segnalare, soluzioni vantaggiose non meno per lo Stato che per gli individui. (*Applausi*).

BERIO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERIO, *relatore*. Onorevoli senatori, ringrazio anzitutto il senatore Bongiovanni delle parole benevole che ha avuto per la relazione, con la quale, a nome della Commissione, ho riferito al Senato

su questo importante provvedimento. E dico « importante » perchè effettivamente è un decreto-legge che contiene provvedimenti grandiosi corrispondenti alle esigenze dei vasti territori dell'Impero e della nuova vita coloniale.

Con questo provvedimento si creano dei ruoli tecnici, perchè il provvedimento riguarda unicamente i servizi tecnici, cioè le esigenze tecniche di tutta l'amministrazione coloniale. I ruoli sono sette: Corpo di polizia coloniale, Corpo sanitario coloniale, Corpo del Genio civile coloniale, Corpo minerario coloniale, Corpo agrario coloniale, Corpo degli interpreti coloniali, Corpo postelegrafico coloniale.

Si tratta di un complesso totale di 1.350 unità, reso necessario dalle esigenze dei nuovi territori dell'Impero.

Il decreto disciplina tutta la materia e mi pare che la disciplini organicamente, in analogia alle disposizioni che reggono, in Italia, lo stato giuridico del personale. Con molta opportunità il reclutamento, che è così importante per quel che riguarda il futuro andamento dei servizi e la capacità dei funzionari, sarà fatto con le norme ordinarie, ossia concorsi ad esami, come si fa nel Regno.

Questo personale avrà il suo stato giuridico, i suoi gradi corrispondenti a quelli esistenti nel Regno; soltanto, con senso di opportunità politica, nella prima attuazione di questo nuovo ruolo, vi saranno dei concorsi interni — con preferenza per gli ex-combattenti — concorsi interni per titoli. Da questo punto di vista mi pare che non vi sia nulla da obiettare.

Ed ora vengo alle osservazioni del collega Bongiovanni. Alla sua prima raccomandazione, che cioè questi organici vengano attuati gradualmente, io mi associo.

Con l'attuazione graduale si avranno i seguenti vantaggi: prima di tutto, l'assunzione di questo nuovo personale sarà fatta in relazione allo sviluppo dei servizi, servizi che andranno aumentando in seguito; in secondo luogo si avrà anche il vantaggio finanziario, perchè l'onere, in principio, sarà minore, e andrà aumentando man mano che aumenterà anche il rendimento delle Colonie; in terzo luogo si avrà un altro vantaggio, anche in relazione alle osservazioni che sono state fatte nella prima parte del discorso dell'onorevole Bongiovanni; si potrà, con l'esperienza decidere se sia possibile una riduzione. Non è escluso, e dobbiamo anzi augurarci che l'andamento della vita dell'Impero sia così felice, anche nei riguardi finanziari, da rendere insufficienti gli organici previsti.

Più grave è la seconda parte del discorso del senatore Bongiovanni; e io dico francamente che quando ho preparato la relazione mi sono fatto anche io la stessa osservazione che ha fatto l'onorevole Bongiovanni e ho avuto qualche perplessità; perchè finora il personale coloniale era reclutato con destinazioni temporanee; e si determinava così una rotazione, un avvicendamento. E ciò avviene tuttora e avverrà per il personale

amministrativo, per i magistrati, per gli ufficiali. Qui si tratta invece di ruoli tecnici; nè sarebbe facile cambiare i criteri di questa organizzazione. Questo è il concetto fondamentale: creare un personale precisamente per la Colonia, che si specializzi nella Colonia, adatto ai servizi della Colonia, e che si affezioni al servizio coloniale e quindi percorra tutta la sua carriera in Colonia. Se questo non avveniva per il passato, ciò si spiega perchè non avevamo nel passato possedimenti coloniali di grande estensione, ma oggi che abbiamo conquistato un Impero con un territorio così vasto, si comprende benissimo che vi debba essere un personale che assuma il servizio coloniale e sviluppi tutta la carriera in Colonia. D'altra parte l'avvicendamento non mi pare sia facile, perchè si tratta di un ruolo tecnico, specializzato, e se si dovesse fare l'avvicendamento che cosa accadrebbe? Molti di questi funzionari, dopo che hanno percorso parecchi anni di carriera nella Colonia, ed avere acquistato le conoscenze necessarie ed essersi adattati all'ambiente coloniale, in Italia non potrebbero trovare un collocamento proficuo, perchè in Italia mancherebbero i servizi adatti per l'utilizzazione di queste speciali capacità.

D'altra parte i funzionari del Regno andrebbero in Colonia senza avere la necessaria specializzazione.

Io non so quale sia il pensiero dell'onorevole Ministro, ma io penso che, per quanto sia desiderabile di accogliere i consigli e i suggerimenti che autorevolmente sono stati dati del senatore Bongiovanni, la struttura organica del provvedimento non sia tale da rendere facile quel sistema di avvicendamento. Ora se l'onorevole Ministro, come io penso, accetterà la prima raccomandazione che è quella di una attuazione graduale, l'esperienza poi ci potrà dire molte cose.

Innanzitutto non è escluso che lo stesso personale, stabilizzato in Colonia con le proprie famiglie, non desideri affatto il ritorno, e tanto meno la rotazione con altri funzionari del Regno. Che se qualche temperamento si dimostrasse necessario, sarà sempre possibile, e tanto più sarà facile se i ruoli non saranno stati tutti completati.

Esposte queste considerazioni e tenuto conto della notevole importanza di questo provvedimento, sul quale ho espresso il pensiero della Commissione nella relazione distribuita, ed accettando in massima le raccomandazioni fatte dal senatore Bongiovanni, propongo al Senato l'approvazione del disegno di legge (*Approvazioni*).

LESSONA, *ministro dell'Africa Italiana*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LESSONA, *Ministro dell'Africa Italiana*. Ringrazio gli onorevoli senatori Bongiovanni e Berio delle parole benevole con cui hanno voluto commentare questo disegno di legge, e sono lieto di annunciare ad entrambi che il criterio della gradualità da loro così vivamente raccomandato è già nel pensiero mio, e trova la sua applicazione anche

nel numero esiguo di 1.350 unità concesse dalla Finanza per l'attuazione dei ruoli tecnici.

In verità, quando si pose allo studio il problema dell'attuazione dei ruoli tecnici, il Ministero dell'Africa Italiana ritenne che un minimo potesse stabilirsi nella cifra di 2.000 unità, che peraltro non era sufficiente agli scopi. Senonchè, proprio per quel concetto della gradualità cui è stato ora accennato, ed anche per un concetto restrittivo finanziario, abbiamo ridotto la cifra a 1.350 unità, che rappresenta meno del minimo indispensabile per attrezzare nelle linee fondamentali i vari servizi.

In quanto alla raccomandazione sulla polizia coloniale, vorrei far osservare al senatore Bongiovanni che io sono pienamente d'accordo con lui che le bande di polizia cessano di avere una funzione efficace quando il territorio è completamente pacificato. Ma il senatore Bongiovanni mi vorrà dare certamente atto che data l'immensità del territorio, e la particolarità dei rapporti delle varie popolazioni, si esercitano ancora delle piccole razzie tra cabila e cabila. È quindi necessario svolgere un'azione efficace non da parte delle truppe regolari, che vorrei riservare esclusivamente a scopi militari, ma da parte di queste bande di polizia, le quali serviranno pure a dare a tutti gli abitanti la sensazione precisa che oggi, col regime italiano, si dovranno troncare queste lotte, e si dovrà smettere di vivere rubacchiando a destra ed a sinistra il bestiame.

D'altronde anche qui le cifre non sono tali, io penso, da preoccupare il senatore Bongiovanni. Noi prevediamo che per un inizio di servizi delle bande si possano avere in totale 3.500 uomini, dei quali 2.500 saranno riservati ai servizi di confine e solo un migliaio, divisi in dieci bande di cento uomini ciascuna, ai servizi della polizia interna. Il senatore Bongiovanni ha osservato che non avendo più ormai ai nostri confini uno Stato barbarico, noi non abbiamo più il motivo che prima ci consigliava l'esistenza dei dubat e delle bande in Somalia e in Eritrea. Voglia consentirmi il senatore Bongiovanni di osservare, senza alcuna allusione maligna, che il mutamento dei nostri vicini non ha migliorato la situazione di confine per quel che ha riguardo agli inevitabili urti fra le popolazioni che abitano precisamente le zone di confine del nostro Impero e della Somalia inglese e francese, del Kenia, del Sudan anglo-egiziano. Inoltre vi saranno sempre gli sconfinamenti, i contrabbandi, la transumanza di popolazioni che passano dall'una all'altra colonia per ragioni di abbeverata o per motivi di razzia; quindi io credo che per il momento sia assolutamente necessario mantenere queste bande con questi compiti di polizia, fermo restando che, non appena la situazione lo consigli, potranno esser modificate in unità dell'esercito regolare o anche soppresse.

La seconda raccomandazione, che il senatore Bongiovanni mi ha rivolto e alla quale il senatore Berio si è associato, è quella riguardante la rota-

zione dei funzionari nelle Colonie. Quando si è trattato di costituire questi ruoli tecnici sulla cui opportunità credo che tutti siano d'accordo per le ragioni espresse così esaurientemente dal senatore Berio, io stesso mi sono posto il quesito se fosse possibile di avere dei funzionari coloniali che dovessero svolgere prevalentemente la loro vita in Colonia e, dopo molta meditazione, ho risolto affermativamente l'interrogativo propostomi. Il nostro Impero non è, grazie a Dio, solo composto di zone inabitabili e in cui la salute debba essere danneggiata; abbiamo delle zone saluberrime molto più salubri di quello che normalmente si crede, così come ha dimostrato la guerra. Tutto l'altipiano abissino è una zona fatta, direi quasi a posta, per rinforzare la salute di coloro che, avendo vissuto nel bassopiano, possano recarvisi a cambiare aria. Finalmente i turni di licenza sono sempre esistiti ed esisteranno a maggior ragione in avvenire.

E quando il senatore Bongiovanni mi dice che la necessità di mantenere in servizio alcuni funzionari, permanentemente inabili al servizio coloniale, potrebbe essere risolta applicandoli a dei servizi nella madre patria, io lo pregherei di considerare che una aliquota proporzionale a quella esistente già fin da ora, nei funzionari della carriera amministrativa, esisterà sempre anche per i ruoli tecnici presso il Ministero e che finalmente oggi vige la massima che un funzionario dichiarato permanentemente inabile ai servizi coloniali, può essere collocato a riposo appunto per questa ragione. Massima che sarà attuata col massimo senso di comprensione perchè è evidente che chi ha l'onore di presiedere l'Amministrazione coloniale deve portare quello spirito di schietta solidarietà umana verso funzionari che possono avere durante il periodo del loro servizio contratte delle malattie.

Finalmente i funzionari possono anche dall'Africa Orientale passare alla Libia, e gli onorevoli Senatori sanno bene che ormai vivere in Libia significa vivere in una plaga saluberrima e mediterranea, come le località dell'Italia nostra meridionale.

Mi rendo conto delle preoccupazioni del senatore Bongiovanni, per quanto riguarda il ruolo degli agrari e il ruolo dei sanitari. Per gli agrari egli sa che appunto con la creazione di un ispettorato agrario presso il Ministero delle colonie, e con la modifica in atto dell'Istituto Agricolo Coloniale, avremo modo di venire incontro a quella rotazione che il senatore Bongiovanni desidera. Per i sanitari sono lieto di annunciare al Senato che sono quasi risolte le trattative tra l'Amministrazione dell'Africa Italiana e il Ministero della guerra per l'acquisto di un ospedale ad Aversa. Si tratta di un ospedale che è stato costruito dall'Amministrazione militare e che l'Amministrazione sarebbe lieta di cedere a quella dell'Africa italiana. Come sempre, purtroppo, l'acquisto è ritardato da disponibilità di bilancio; ma il principio si è già affermato vittoriosamente ed io mi auguro ben presto di poter

assicurare all'Amministrazione coloniale il funzionamento ad Aversa di questo ospedale. Per le cliniche tropicali non è competenza mia e possibilità mia di provvedere; io ho raccomandato e raccomando sempre al camerata dell'Educazione nazionale il potenziamento di questi istituti e di queste cliniche. Per quanto riguarda la mia amministrazione ho dato e darò larghi aiuti alla clinica tropicale di Roma, la quale sin da ora è in condizione di ospitare cento ammalati e all'occorrenza potrebbe ricoverarne centoventi e bisogna dire che ha fatto fronte a tutti i bisogni fino al giorno d'oggi.

Il senatore Bongiovanni ha toccato anche un tasto delicato: quello della possibilità che, col prolungarsi della permanenza dei nostri funzionari nell'Africa Orientale Italiana, avvenga quel fenomeno dell'insabbiamento che noi tutti deprechiamo e che io, presi gli ordini dal Duce, combatto con ogni energia. Qui occorre superare una certa mentalità che nel vecchio ambiente coloniale si era stabilita; bisogna sostenere ed ammettere come possibile l'invio delle famiglie dei funzionari coloniali in Colonia; oserei dire che è un pregiudizio quello di insistere che la famiglia non possa seguire il funzionario in quasi tutte le località dell'Impero, non parliamo della Libia. Il funzionario e l'ufficiale possono farsi seguire dalla propria famiglia ed il Ministero dell'Africa Italiana, provvede a che si creino quelle condizioni di fatto per rendere possibile il trasporto delle famiglie. Sono infatti in corso costruzioni accelerate per abitazioni di funzionari e di ufficiali a Mogadiscio, ad Addis Abeba, ad Harar e si procederà anche a Dessiè, Gondar, Gimma, e a Dire Daua. Perchè è chiaro che imponendo una legge nuova bisogna creare le condizioni necessarie perchè questa legge possa essere applicata. È evidente che se si ordina che il funzionario si faccia seguire dalla famiglia, bisogna anche trovare gli alloggi per la famiglia stessa. Anche nelle Residenze e nei Commissariati è possibile questo e vi sono già stati esempi nel passato. Bisogna solamente che tutti si persuadano della necessità di portare anche le donne italiane in Colonia; così sarà facilitata quella difesa della nostra razza, che è uno dei canoni fondamentali della politica fascista.

Io sono certo che noi (accanto al funzionario ed al militare, l'agricoltore e l'industriale) popoleremo l'Africa Italiana di una massa di italiani che farà sentire il peso della sua educazione, della sua cultura, della sua superiorità e irradierà il senso dell'italianità non solamente in Abissinia, ma anche al di là dei confini di tutto l'Impero.

Sono convinto che l'istituzione di questi ruoli tecnici sarà apportatrice di enormi vantaggi alla Amministrazione coloniale. È per noi vecchi colonialisti una grande vittoria aver ottenuto dal Duce la facoltà di costituirli. Li esamineremo alla prova, li modificheremo, se sarà il caso di modificarli, non solo nella gradualità numerica, ma anche nell'applicazione delle loro funzioni e del

loro rendimento. Io sono sicuro e sono certo che il Senato, approvando questo decreto-legge, compirà, come sempre, un gesto a favore dello sviluppo e del potenziamento dell'Impero e della prosperità economica della nostra Patria (*Vivi applausi*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 novembre 1936-XV, n. 2175, riflettente temporanee modificazioni all'ordinamento del personale di ruolo di Governo dell'Amministrazione coloniale » (N. 1621). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 novembre 1936-XV, n. 2175, riflettente temporanee modificazioni all'ordinamento del personale del ruolo di Governo dell'Amministrazione coloniale ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 19 novembre 1936-XV, n. 2175, riflettente temporanee modificazioni all'ordinamento del personale del ruolo di Governo dell'Amministrazione coloniale.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1936-XV, n. 2331, riflettente la costituzione dell'« Azienda Miniere Africa Orientale » (A. M. A. O.) » (N. 1622). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1936-XV n. 2331, riflettente la costituzione dell'« Azienda Miniere Africa Orientale » (A. M. A. O.) ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 30 novembre 1936-XV, n. 2331, riflettente la costituzione dell'« Azienda Miniere Africa Orientale » (A. M. A. O.).

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2467, che conferisce un diritto di preferenza nella concessione delle terre dell'Africa Orientale Italiana a coloro che hanno ivi partecipato alle operazioni militari in qualità di combattenti » (N. 1623). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2467, che conferisce un diritto di preferenza nella concessione delle terre dell'Africa Orientale Italiana a coloro che hanno ivi partecipato alle operazioni militari in qualità di combattenti ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2467, che conferisce un diritto di preferenza nella concessione delle terre dell'Africa Orientale Italiana a coloro che hanno ivi partecipato alle operazioni militari in qualità di combattenti.

ALLEGATO. *Regio decreto-legge 19 dicembre 1936 - Anno XV, n. 2467, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 3 marzo 1937-XV.*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'articolo 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Visti i Regi decreti 7 febbraio 1926-IV, n. 269, che approva l'ordinamento fondiario per l'Eritrea; 23 novembre 1931-X, n. 1553, sulla valorizzazione agricola delle pendici orientali dell'altopiano eritreo; 8 giugno 1911, n. 820, sulla messa in valore dei terreni disponibili nella Somalia Italiana; 24 gennaio 1929-XII, n. 226, che reca

modificazioni all'ordinamento per le concessioni agricole nella Somalia Italiana;

Considerato che coloro che hanno partecipato in qualità di combattenti alle operazioni militari nei territori dell'Africa Orientale debbano essere a chiunque altro preferiti nel colonizzare i territori stessi;

Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Nella concessione delle terre dell'Africa Orientale Italiana che saranno destinate alla colonizzazione agraria in tutte le sue varie forme, hanno diritto di assoluta preferenza, fra i richiedenti di uno stesso lotto, coloro che hanno ivi partecipato, in qualità di combattenti, alle operazioni militari, sempre che siano in possesso dei requisiti prescritti.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 dicembre 1936-XV.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

LESSONA.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

FAINA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FAINA. Onorevoli Colleghi, questo decreto-legge risponde alle precise dichiarazioni del Duce che, come sempre, ha compreso prima e meglio di ogni altro, le necessità del Paese e vi ha provveduto, dopo lunga, precisa preparazione sia bellica, sia morale.

Sono note le antipatriottiche o le miopi ragioni per le quali l'idea coloniale è stata incompresa o addirittura contrastata in Italia, da molti anni, dagli uomini politici, non soltanto di sinistra, ma anche da molti di destra, nonostante l'opera tenace, gagliarda, mirabile di qualche sfortunato precursore.

Qualcuno in Italia in un primo tempo, non ha compreso tutte le ragioni e la conseguente asso-

luta necessità della guerra etiopica « la più giusta delle guerre che la storia ricordi » ed ha cercato vilmente di ostacolarla.

Pure nelle nostre lontane colonie, c'è stato qualche tentativo analogo, quanto mai subdolo e capzioso, ma del tutto vano, perchè le truppe l'hanno bene e fin dall'inizio, compresa; anche i soldati più semplici, l'hanno per così dire, intuita. Quante volte abbiamo inteso i nostri magnifici soldati, prevalentemente rurali, esclamare vedendo messi feracissime: « con questa terra io potrei concimare la mia », oppure « se avessi a casa mia questa terra, in pochi anni da contadino, diventerei proprietario ».

Noi ufficiali abbiamo tratto partito da queste, così spontanee osservazioni, per incoraggiarli sempre più, al cimento e al lavoro. Ho letto più volte lettere in cui i soldati descrivevano ai parenti lontani, queste fertili plaghe, lettere che naturalmente erano poi lette e largamente commentate nelle famiglie, nel modo più simpatico e confortevole, contribuendo così molto efficacemente, a dissipare in Italia prevenzioni, preoccupazioni e freddezze. Di guisa chè questo decreto-legge può ritenersi maturato nella coscienza nazionale da tempo, certo assai prima che venisse redatto e presentato al Parlamento.

La celebrazione della vittoria svoltasi in modo fantastico, superiore ad ogni aspettativa e così commovente, nella nuova Roma imperiale, nei giorni scorsi, conferma l'origine squisitamente popolare e nazionale della guerra e di questo decreto-legge che ne è una giusta e logica conseguenza.

D'altra parte anche nei confronti delle altre Nazioni, è stata indicata fra le principali ragioni della guerra appunto la necessità di dare lavoro e possibilità di vita a tanti nostri connazionali e di arrivare a produrre complessivamente quanto è strettamente necessario, almeno al soddisfacimento delle esigenze fisiologiche, — nel senso ampio e complesso della parola — del nostro popolo; ed ottenere, per quanto possibile, le materie prime indispensabili al nostro Paese. Per queste e per altre ragioni, è evidente l'importanza grandissima che la generale aspettativa abbia la più ampia e salda applicazione, mantenendo le belle tradizioni antiche e perfezionandole con l'armonizzarle al pensiero ed all'azione fascista.

Questo decreto-legge ed il pensiero del Governo che lo ha ispirato e che per vari elementi, ci è abbastanza noto, lascia comprendere che appunto ed essenzialmente questi sono stati gli scopi della guerra etiopica e che, a differenza di quanto è accaduto in altre Nazioni, la conquista non fu ispirata a concetti di egemonia e di interessi economici essenzialmente capitalistici, a beneficio di ristrettissimi gruppi di persone. Di guisa chè ben a ragione il Duce ha detto che « questa è veramente la guerra del popolo ». Non si ripeterà più il fatto compassionevole ed umiliante che lavoratori italiani vadano a mendicare lavoro e pane

in America ed altrove, fecondando con la loro sudata e troppo spesso misconosciuta opera, terre straniere. La maggior parte delle terre etiopiche sarà dunque assegnata ai combattenti ed ai mutilati, saggiamente organizzati, con meditate ed adeguate forme di contratti ad economia sia individuale, sia collettiva. Subordinatamente si potranno consentire ed anche favorire ben disciplinati esperimenti di colonizzazione a base di media e grande proprietà, singole e comunque associate, con funzioni e scopi essenzialmente integrativi; giacchè in un territorio grande tre volte e mezzo l'Italia, generalmente fertile, ed ancora così poco popolato, c'è posto per tutti.

Naturalmente dicendo combattenti e mutilati intendo parlare non solo dei soldati, ma anche degli ufficiali, i quali possono pure svolgere la loro attività, certo non meno utile, in diverse, molteplici forme.

Il fatto che in Libia ed in Somalia, in condizioni ben più difficili, dopo alcuni insuccessi, siamo riusciti, è di buon augurio; ma dobbiamo comunque evitare qualche errore allora accaduto, tanto più che il successo si è raggiunto, ma con sacrifici non lievi e con grande dispendio.

In Etiopia invece, abbiamo per fortuna, terre generalmente fertili, clima in gran parte buono ed un complesso di elementi materiali favorevoli, ma soprattutto abbiamo ormai raggiunto la preparazione delle anime.

Vediamo ora come possiamo meglio valerci di questa favorevole situazione.

Da alcuni autorevoli studiosi è stato affermato che il miglior colono è colui che si reca in Colonia senza denaro, dotato soltanto di coraggio e di spirito di iniziativa, cioè senza essere appoggiato, comunque, dalla Madre Patria.

Altri invece sostengono che, per meglio colonizzare, i Governi seguano e quasi direi sorreggano passo passo, in vari modi, i colonizzatori.

Tanto l'una che l'altra tesi, vengono corroborate da validi argomenti ed esempi. Io penso che abbiano ragione e torto ad un tempo, tanto gli uni che gli altri. In un sano, illuminato eclettismo il nostro Governo saprà certo prendere e fondere, con romana sapienza, il buono dell'una e dell'altra tesi.

Modestamente io, incoraggiato dal consenso di autorevoli Colleghi sia agrari che militari, sottopongo all'esame del valoroso e tanto competente Ministro dell'Africa Italiana, alcune considerazioni.

La grande bontà del Presidente e dei Colleghi, mi consentirà di leggere poche righe di una lunga lettera che un anno fa e precisamente il 9 maggio, io ho scritto da Addis-Abeba italiana, al Ministro dell'agricoltura e foreste.

« ... Percorrendo queste vastissime estensioni di terreno, ho avuto l'impressione che il suo valore potenziale sia veramente grande. Anche nelle zone che pur sembrano aride e desolate, si trova frequentemente l'acqua, a non eccessiva profondità. Lo sa bene il plotone idrico che, pur senza

« raddomanti, riesce a trovare l'acqua, quasi sempre ed abbastanza presto.

« In gran parte degli altipiani, come nella vasta conca di Quoram, Dessiè, della stessa Addis-Abeba, ecc., abbiamo trovato culture fiorentissime di varie graminacee e leguminose, con grande soddisfazione e beneficio degli uomini e dei quadrupedi. In alcune zone si fanno due raccolti ed eccezionalmente perfino tre all'anno. Interessante è constatare l'apparente anomalia delle diverse fasi vegetative delle piante, specie erbacee, per cui talvolta, nella stessa zona, ci sono terreni nei quali la dura o il grano è appena seminato, mentre in altri è a metà maturazione, in altri è maturo ed in altri è già mietuto.

« Con lavorazioni più razionali e gradualmente più profonde, con opportuni avvicendamenti, con convenienti concimazioni, io credo fermamente che qui, si potrebbero ottenere grandi risultati, con modesto impiego di denaro e con non eccessivo lavoro, importando dall'Italia famiglie colniche oculatamente scelte e studiando saggiamente e disciplinando poi convenientemente, la convivenza degli agricoltori nazionali con gli indigeni; istituendo unità aziendali per coltivatori diretti, preferibilmente consociati e quindi limitatamente, grandi unità capitalistiche integratrici.

« Penso convenga limitare la produzione agraria: 1° a tutto il fabbisogno dell'Impero; 2° alla sola integrazione — non concorrenza — della produzione nazionale, in modo da evitare, per quanto possibile, importazioni dall'Estero... ».

Questo primo anno ha dimostrato che, così scrivendo, non ero in errore.

Il Governo fascista, a mezzo del Ministero dell'Africa Italiana, con rapidità e saggezza veramente mirabili, ha compiuto in un anno, un lavoro intenso e fecondo; ed ha anche inviato sul posto, commissioni di Camerati di alta competenza. Tenendo conto di questi precedenti e specialmente dell'importante lavoro compiuto dalle sei consulte tecnico-corporative, occorre oggi soffermarsi su tre principali complesse considerazioni: giuridico-politiche; tecnico-economiche e sanitarie; militari.

Tenendo presente la relazione della Commissione che ha studiato le questioni giuridiche etiopiche, converrà procedere alla ripartizione dei terreni fra coltivatori indigeni e nazionali, al riscatto di alcune terre da quelli coltivate, ed alla migliore ripartizione di lavoro e, talvolta collaborazione, tra popolazione indigena e metropolitana.

Fra le diverse regioni e le diverse razze che compongono l'Abissinia esistono differenze considerevoli, ma ovunque è forte l'attaccamento dell'indigeno alla terra che coltiva ed a quella ove porta a pascolare il suo bestiame. Si tratta per altro di terreni non eccessivamente vasti, di consueto vicini ai villaggi ed alle abitazioni, mentre una parte considerevole del terreno etiopico, può considerarsi *res nullius*. Ma siccome le abitazioni

si trovano quasi sempre nelle località fornite di acqua perenne, così è da ritenere che si debba procedere anche ad espropriazioni. Qualche centinaio di migliaia di ettari, per la maggior parte di buona qualità, sono pure disponibili, essendo stati confiscati al Negus ed a Ras ribelli.

Questa complessa materia della ripartizione delle terre, delle espropriazioni, e della disciplina del lavoro promiscuo e a compartecipazione, va trattata con grande ponderazione e delicatezza, perchè non basta per cattivarsi l'animo delle popolazioni, costruire strade, ospedali, scuole, ecc. ma bisogna soprattutto dare la sensazione che si seguono criteri giusti ed umani, pur mantenendo saldo il principio dell'assoluta e costante superiorità dei bianchi sui neri.

Converrà poi studiare la scelta delle terre da concedere ai soldati-agricoltori italiani che trovano negli altipiani clima culture e possibilità di vita favorevoli e non troppo diverse da quelle dell'Italia, specie centro-meridionale; lasciando i luoghi bassi, eccessivamente caldi, talvolta malarici e per varie ragioni non consigliabili ai bianchi, ad alcune popolazioni indigene, specialmente sudanesi, jemenite e arabe, che vi sono da gran tempo acclimatate e ci vivono prosperamente. Nell'assegnazione delle terre ai bianchi si dovranno anche considerare le disponibilità idriche (essendo generalmente l'acqua il fattore limite della produzione agraria), la viabilità, la distribuzione dei vecchi centri commerciali e politici, nonché la creazione di nuovi, ivi compreso il molto probabile spostamento della capitale.

L'applicazione pratica del decreto-legge può utilmente svolgersi in due tempi: nel primo — più militare che rurale — i militi agricoltori dovrebbero recarsi in Etiopia senza le famiglie, come militi-operai, adibiti a costruzione di strade, pozzi, chiese, scuole, ospedali, posta, uffici vari, ecc. lavori che essendo di interesse statale, è logico e giusto che gravino lo Stato.

Quando questi siano ultimati, allora dovrebbe iniziarsi la seconda parte del lavoro a carico dell'Ente, che è stato proposto di chiamare « Opera imperiale per i legionari ». Compito agrario propriamente detto, per l'impianto delle borgate rurali miliziarie e cioè: 1° costruzione di abitazioni stabili, ma economicissime, perfezionando ed adattando i sistemi locali, per unità di circa 100 famiglie; costruendo anche due pozzi per borgata. Questi gruppi di modeste abitazioni dovrebbero essere forniti di ampie tettoie per ricoverare il bestiame, giacchè là non occorrono stalle; 2° di opifici per la manipolazione e conservazione dei prodotti agrari (specie molini); 3° di strade pederali d'accesso ai campi, pascoli, ecc.; i quali potrebbero avere complessivamente una superficie di circa 50 ettari per ogni famiglia.

Ogni borgata dovrebbe essere provvista naturalmente di chiesa, scuola, farmacia, posta, uffici vari, ecc.; queste costruzioni, come si è detto, a carico esclusivamente dello Stato.

Tali borgate — di cui si è con competenza e passione occupato il camerata Mossotti — dovrebbero essere tutelate da alcune elementari opere difensive ed adeguato armamento e collegate fra loro da apparecchi radio, ecc., in modo da poter organizzare una quasi immediata, iniziale difesa con i soli elementi locali, bianchi e neri, dando così tempo alle truppe regolari di intervenire. Questa è una considerazione soltanto pregiudiziale, e quasi direi di metodo, giacchè è ormai chiaro e noto che la sicurezza militare in Etiopia è raggiunta e che anche la normale azione di polizia coloniale va gradualmente diminuendo; mentre altre Potenze in tanti anni non sono riuscite a fare ciò che ha saputo fare l'Italia in meno di due ed incontrano ancora ostilità e difficoltà non lievi, oramai tramontate per sempre nell'Africa Italiana.

Non appena ultimate le borgate, potrebbe iniziarsi il secondo periodo della colonizzazione — più rurale che militare — facendo venire dall'Italia le famiglie, per riunirle ai militi rurali; evitando così gli inconvenienti non lievi di relazioni già segnalate fra bianchi e donne indigene: a tal uopo sono stati già emanati chiari ordini e disposte sagge provvideuze.

Queste borgate dovrebbero essere circondate da più modeste abitazioni di famiglie indigene che lavorerebbero alle dipendenze dei bianchi, per integrarne e completarne l'opera e per collaborare alla comune difesa.

La prima attività dei coloni italiani dovrebbe rivolgersi alle produzioni più semplici e più necessarie alla vita (cioè grano, mais, legumi, ortaggi), seguendo sane e semplici norme di cultura estensiva e talvolta di arido-cultura; ed all'allevamento del bestiame, con rigida selezione e prudenti graduali incroci, applicando razionalmente le più moderne provvidenze sanitarie. Mentre l'uso delle macchine e dei semplici opifici, indispensabili al gruppo delle aziende rurali, dovrebbe essere affidato a cooperative o istituzioni analoghe, sempre naturalmente dipendenti dall'Opera.

I capitali strettamente necessari per l'impianto e per la gestione del primo anno, delle borgate ed aziende rurali miliziarie, ritengo, dopo fatti i possibili calcoli, possano aggirarsi complessivamente sulle 500 lire ad ettaro.

Siccome lo Stato vuole giustamente evitare grandi spese, dovrebbe limitarsi a sostenere quelle del primo periodo — essenzialmente militare — ed a concorrere soltanto con una limitata quota per quelle del secondo periodo — essenzialmente agrario — per le quali la somma maggiore potrebbe essere fornita da Istituti di credito, da Ditte industriali, di trasporti, ecc. (che potrebbero concorrere anche con macchine, fertilizzanti, materiale vario da costruzione, ecc.) nonchè da Enti, da Società e da Privati.

La complessa organizzazione delle borgate parmi rappresenti, dal punto di vista dello sfruttamento agricolo, industriale e commerciale e della sicu-

rezza della Colonia, la forma meno dispendiosa e più sicura, ad un tempo, per un primo periodo di anni. Seguiranno poi altre forme più perfette di colonizzazione e di civilizzazione che consolideranno nei secoli la nostra conquista, per la quale fra qualche generazione si rivelerà la verità della scultorea affermazione: «... che l'Italico prese terra d'Africa, non solo perchè segnato dal destino geografico del clima e da quello marino della civiltà di Roma, ma perchè era fatale si compissero due altri grandi destini primigenii: quello ancestrale della razza e quello tellurico del Globo».

Originale e particolarmente interessante è, in proposito, uno studio dell'onorevole prof. Tallarico *L'Italia in Africa per diritto biologico*; a malincuore mi astengo dal parlarne, per non abusare della cortesia del Senato.

Quali precisi benefici avrebbero i militi agricoltori?

In un primo tempo il godimento dell'abitazione e del terreno gratuito, l'uso collettivo di macchine ed opifici per la trasformazione e conservazione dei prodotti, la concessione di bestiame da pagarsi a rate, ecc.

In un secondo tempo la possibilità di riscattare l'unità poderale, divenendone proprietari; tanto più che la preoccupazione di una soverchia polverizzazione delle proprietà, giusta e grave in Italia, diventa lieve in Etiopia, almeno per un notevole numero di anni, in considerazione della grande estensione, della molto scarsa popolazione, della grande fertilità, e del ciclo vegetativo assai rapido.

Qualunque osservatore competente e sereno deve riconoscere che, a parte alcuni inconvenienti verificatisi fin dall'inizio, non gravi e comunque quasi inevitabili, la situazione generale dell'Etiopia, per la saggia ed appassionata opera del Governo, è veramente favorevole e promettente.

Mi si consenta di rivolgere una raccomandazione, attraverso il Ministro, ai competenti organi vicereali, quella cioè di ridurre gradualmente e ponderatamente i salari agli operai tanto bianchi, che neri, ora troppo elevati: e ciò sia per ottenere una opportuna, considerevole economia che consenta un maggiore sviluppo e rapidità di lavoro; sia per non creare soverchio squilibrio fra le condizioni economiche della popolazione civile, in confronto della militare e dei salariati in rapporto agli stipendiati; sia infine, per ottenere una generale riduzione del costo della vita, con un indiretto adeguamento a quello della Madre Patria, della quale ci piace considerare la Colonia, un prolungamento.

Siccome d'altra parte, sul prezzo delle derrate, dei generi, ecc. incide gravemente e talvolta proibitivamente, l'alto costo dei trasporti, così parmi opportuno un più largo impiego di quelli someggiati e a trazione animale per le relativamente brevi distanze, ed un più ristretto impiego per le distanze maggiori dell'auto-trazione, sia a carburante

liquido, sia, molto più economicamente, a carburante solido, « gassogeni »; questi potranno avere anche larghe e convenientissime applicazioni per l'impianto di gruppi elettrogeni fissi, uniformandosi anche per questi al saggio criterio di favorire l'importazione in Colonia di produzione industriale metropolitana. Nel piano generale di costruzioni e riattamenti stradali si dovrà anche considerare che scambi commerciali molto importanti possono riallacciarsi ed intensificarsi pure con paesi limitrofi.

Ma la raccomandazione più importante che rivolgo all'onorevole Ministro, quasi a conclusione di quanto ho avuto l'onore di esporre, consiste nel favorire la costituzione dell'Ente da più parti invocato, mercè il quale la così saggia e veramente paterna opera del Governo verso i Combattenti e i Mutilati, ottenga la più facile e rapida organizzazione, preparando e garantendo poi loro una condizione di vita conveniente e non troppo difficile.

Il secondo Vicerè — degno collaboratore e persecutore dell'opera meravigliosa dello « scienziato della guerra » — celebrando in Addis-Abeba il primo annuale della Vittoria, ha detto giustamente: « ... il popolo colonizzatore deve essere costituito da una moltitudine di eletti ... perchè deve edificare per sè e per gli altri. Solo con la fatica e col sacrificio si raggiungono le mètte coloniali necessarie alla Patria, che il Duce ha segnate ». Orbene, chi mai potrebbe coltivare quelle terre, nell'interesse proprio e della Nazione, con maggior passione e tenacia di coloro che vi hanno prima lavorato e sofferto, combattuto e vinto ?

Onorevoli Colleghi,

Ho ragione di credere che quanto ho avuto l'onore di esporre sia stato, in massima, favorevolmente considerato dal Ministro che, nel volume di maggio della *Rassegna Economica delle Colonie*, traccia *I lineamenti del sistema economico dell'Impero*. Certo Egli, fedele interprete della volontà salda e infallibile del Duce, saprà risolvere questo così importante problema, sollecitamente e nel modo migliore; ed i Combattenti e i Mutilati d'Italia, nelle feconde opere della pace, come già in quelle distruggitrici della guerra, sapranno fare il loro dovere, tutto il loro dovere, più del loro dovere, comunque, dovunque e sempre !...

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione dei disegni di legge testè rinviati allo scrutinio segreto.

Dichiaro aperta la votazione.

Le urne rimangono aperte.

Discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937-XV al 30 giugno 1938-XVI » (N. 1553). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937-XV al 30 giugno 1938-XVI ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, segretario, legge lo stampato n. 1553.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

FELICI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FELICI. Onorevoli Colleghi, in relazione al bilancio dell'interno io credo sia dovere di chi ha l'onore di rivolgermi per primo la parola, di ricordare che in questi giorni, dal 6 al 12 qui a Roma, sono convenute centinaia di migliaia di persone, sono affluiti treni ordinari e straordinari e che la polizia e l'Arma dei Reali carabinieri, guidate dai poteri centrali, hanno adempiuto con onore, fedeltà e disciplina il loro dovere in modo che queste cerimonie magnifiche si sono svolte senza incidenti, senza quegli scioperi che hanno deliziato le cerimonie delle democrazie liberali, senza quel qualchecosa che ha turbato altre cerimonie di questi giorni ma non le nostre maestose, imponenti, magnifiche.

In queste cerimonie sono intervenuti tutti i membri della Famiglia Reale, il Duce e tutte le alte cariche dello Stato e del Partito, e la reverenza, l'omaggio, l'affezione del popolo, hanno dimostrato la grande verità affermata dal Duce: « Forza e consenso ». Infatti il consenso del popolo è stato totalitario, completo, di tal che tutte le banali, caluniose, vili radio rosse di Barcellona e di Mosca possono blaterare, ma l'Italia fascista risponde con queste dimostrazioni. (*Approvazioni vivissime*).

Mando poi un saluto affettuoso al nostro collega Bocchini, il quale, innegabilmente, da anni regge la polizia con mano ferma conseguendo questi risultati di cui stiamo parlando. Ed il saluto va anche all'arma dei Carabinieri Reali, quest'arma benedetta e fedele che in occasione del bilancio dell'interno va specificamente ricordata tanto rende servizi eletti al Paese, al Popolo e alla Nazione.

Io vorrei che da queste manifestazioni si traesse argomento per dedicare, se possibile, anche una attenzione maggiore ed uno sforzo maggiore alla organizzazione della polizia e dei Reali carabinieri, perchè ho letto con dispiacere che delle trecento e tante unità che mancano nell'Amministrazione degli interni, ben 231 mancano alla pubblica sicurezza. Ora la pubblica sicurezza non

ha esuberanza di personale. Non domando nuove spese, come pure hanno fatto in altri bilanci altri colleghi; io so che il domandare spese vuol dire domandare tasse e in verità in questi momenti questo bisogno non è sentito da nessuno (*si ride*), ma dico che senza andare a chiedere nuove spese ci deve essere la possibilità di completare i ruoli che sono già nell'organico attuale e c'è anche la possibilità di vedere come si possa sempre più favorire la polizia. Io, per esempio, penso che uno dei provvedimenti sani del nostro Governo e del Ministero dell'interno, cui attende, sotto gli auspici del Duce, tanto degnamente il giovane valoroso e distinto Sottosegretario che è qui a sostenere la discussione, è quello di avere esteso il corpo dei metropolitani anche in Napoli. Ma in molti altri posti si mantengono residui di corpi locali di polizia urbana a sostegno del simulacro di autonomie e autarchie che non esistono più. I corpi locali di polizia non possono, secondo il mio concetto, rispondere a quello spirito di superiorità obiettiva che è in genere virtù preclara di questi corpi nazionali, organici e disciplinati. Io credo che si vada qualche volta in queste cose un po' a rilento. So benissimo che non si deve entrare in altri campi; e tutto ciò che attiene alle Forze armate deve essere sottratto giustamente ad ogni discussione, ma vorrei che in queste cose che riguardano le organizzazioni militari e militarizzate si fosse più decisi. Ad esempio nell'esercito il limite di comando non è utile, mentre bisogna attuare il minore limite di età. Per la polizia fate questo magnifico corpo di polizia organizzata il quale sopprime molti piccoli difetti locali che nuociono all'andamento della polizia. Io credo per quanto riguarda la polizia di non dovermi indugiare. La polizia si può elogiare ed è grande virtù dell'attuale Regime aver permesso ai galantuomini di poter parlare dell'organizzazione di polizia, a titolo di onore; mentre prima se si parlava di questo argomento c'era il caso di sentirsi chiamare forcaiolo. Noi siamo invece qui tutti uniti a rafforzare il prestigio dello Stato, che è forza del Regime, fieri di aver contribuito a questo rafforzamento, con ogni attività. (*Approvazioni*).

Vi dico subito, per tranquillizzarvi, che farò un fugace cenno della vita dei Comuni. È un po' la mia vecchia passione, ma debbo soggiungere che ho avuto una gioia viva scorrendo, tra ieri ed oggi, un magnifico e poderoso lavoro dovuto alla intelligente intesa del Ministro delle finanze col Dicastero e col Ministro dell'interno. Si tratta di un volume poderoso, congegnato mirabilmente, dal quale si ha la sensazione vera della vita comunale e provinciale del periodo fascista, confrontata con quella del periodo pre-fascista. È una opera particolare del comm. Bolaffi coadiuvato da uomini di valore come, ad esempio, il comm. Dogliani ed il comm. Falconieri e da altri numerosissimi funzionari della Direzione della finanza locale.

È un'opera completa che certo leggerete perchè ognuno ama la propria città, il proprio paese, la propria regione. Potrete così dare uno sguardo d'insieme, che vi permetterà di snebbiare molti pregiudizi sulle spese sostenute, e su altre manifestazioni della vita comunale. Ed avrete la dimostrazione concreta e netta del concetto di eguaglianza nella distribuzione dei tributi e delle spese nelle varie regioni d'Italia. Si capisce che le tasse si pagano di più là dove c'è maggiore ricchezza e che ivi si spenda di più perchè c'è appunto questa ricchezza. Questo è un canone elementare di vita.

Non desidero parlarvi di entrate e di uscite perchè queste cifre le leggerete e le sentirete. Vi dico solo che ho avuto una sensazione gradita da due cifre.

Abbiamo sempre domandato a noi stessi qui e fuori di qui: «ma quanti saranno i debiti dei Comuni e delle Provincie?». Questi debiti debbono aggiungersi ai debiti dello Stato, perchè in fondo, non ci inganniamo, questa differenza fra Enti locali ed Ente centrale è scomparsa. Oggi c'è un'amministrazione organizzata così: un podestà, un prefetto, una commissione centrale di finanza formata da elementi del Ministero delle finanze e da elementi del Ministero dell'interno. Ma la vera direttiva generale è data dal potere centrale. L'esecuzione locale, sempre criticabile, sempre rivedibile, è data al podestà che è finito per diventare un onesto e leale funzionario che presta la sua opera gratuitamente e quindi in modo tanto più apprezzabile in quanto è spiegata *honoris causa*.

Ma insomma abbiamo l'amministrazione sostanziale e totalitaria nelle mani dello Stato.

Debiti. — Le passività dei Comuni che nel 1928 erano di 5 miliardi e 600 milioni circa, sono salite nel 1935 a 12 miliardi e 562 milioni.

Per le Provincie negli stessi anni, da 1 miliardo e 325 milioni a 1 miliardo 907 milioni.

Se si considerano alcune passività che gli amministratori locali hanno contratto fuori bilancio e che stanno regolarizzando, il debito dei Comuni e delle Provincie supera di poco i 15 miliardi, ma rappresentano un forte carico di bilancio per interessi e ammortamenti e, nel calcolo delle attività patrimoniali in confronto alle passività, si ha un peggioramento.

Ma se questi 15 miliardi sono meno di quello che si riteneva, se si aggiungono a quelli che possono essere i debiti dello Stato, voi vi rendete conto che molte delle difficoltà che noi ci creiamo nella nostra mente, molti dubbi si attenuano. Il debito degli Enti locali è poco più che raddoppiato in dieci anni e si ha la convinzione che l'arresto dato dalla Commissione centrale, gli ordini imposti, di cui l'onorevole Sottosegretario ha parlato l'altr'anno ed anche quest'anno alla Camera, agli Enti locali di moderare le loro spese dovranno essere eseguiti. È vero che tali somme sono state spese, gran parte, per opere pubbliche, per miglio-

ramenti stradali, ma è ora di arrestarsi perchè altrimenti il contribuente potrebbe esaurirsi, mentre invece noi desideriamo che egli viva per poter apprezzare tutte le opere compiute in questi ultimi anni. Constatiamo dunque con piacere che questo debito, pur rilevante, non ci accascia, tanto più se mettiamo un punto fermo e fidiamo nell'energia del Ministro delle finanze e del Ministro dell'interno perchè gli Enti locali siano chiamati ad una severa disciplina di spese.

I due punti fondamentali riguardanti le finanze degli Enti locali sono costituiti dalla sovrainposta e dalla tassa dei consumi.

Il collega autorevolissimo Mosconi nella sua relazione concisa ma precisa ha riassunte comparativamente le cifre riflettenti la sovrainposta.

Quella sui terreni era per il 1932 di 697.508.338 di lire (delle quali lire 540.342.321 per i Comuni e lire 157.166.217 per le Province) mentre è salita a lire 1.035.701.543 nel 1936.

Il maggior carico riflette le provincie perchè lo Stato nel 1934 sopprime il fondo d'integrazione di 300 milioni e la sovrainposta crebbe moltissimo.

La sovrainposta sui fabbricati globalmente passò da lire 567.724.818 nel 1932 a 650.685.330, con aumenti di non grande rilievo così per i Comuni come per le Province.

Ora questo viene a rappresentare, come dissi due anni fa, un 15 per cento circa delle entrate comunali mentre costituisce la base delle entrate provinciali. Il fondamento di tutta la finanza comunale, però, sta, pur con l'abolizione benefica delle cinte daziarie, nelle tasse di consumo le quali danno dal 45 al 50 per cento delle entrate dei comuni. Ora naturalmente tutto ciò bisogna che sia vigilato, come ha egregiamente detto il Sottosegretario di Stato alla Camera, perchè ciò influisce sul costo della vita, in questo momento difficile, d'acchè, nel ragguaglio dei prezzi, abbiamo il costo dei generi, abbiamo le spese di esercizio, ma abbiamo l'imposta dei consumi che grava notevolmente. Allora un provvedimento di Governo è venuto fuori, in forma un po' strana, ma che nel merito approvo *in toto* ed avrei approvato ancor meglio se fosse venuto a viso aperto (come vuole l'amico Gatti), se fosse andato cioè regolarmente agli uffici. Il Senato ha manifestato sempre, e in quest'ultimo periodo ancor più intensamente, uno spirito così schietto di collaborazione devota ed affezionata che agli Uffici tutto al più si sarebbe esposto qualche parere, qualche consiglio, si sarebbe concretato qualche emendamento. Ma questo alto Consesso è composto da tutti uomini che hanno vissuto nell'esercito, nella diplomazia, nella burocrazia, nelle professioni, e quindi ha tutti uomini di provata esperienza, e quindi credo che in fondo una consultazione non avrebbe danneggiato mai. Ad ogni modo il parastatale provvedimento è ottimo e noi lo approviamo. Così si è congegnato un Ente per la riscossione delle imposte di consumo, ma quale è la situazione di fatto? L'imposta sui

consumi si sta riscuotendo, non c'è discussione, è questa la vita dei Comuni, quindi si poteva anche non aver tanta fretta. Inoltre l'Ente è un ente parastatale il quale ha un capitale costituito dal Banco di Napoli, dalla Banca del Lavoro, insomma da parecchi di questi enti anche essi statali o parastatali. È un ente parastatale e lo presiede il nostro collega Celesia. Ora quale è lo scopo di questo Ente? Lo scopo è quello di assumere la riscossione delle tasse di consumo nei comuni del Regno. Bisognava e bisogna andare più avanti, più a fondo.

Le gestioni dirette dei Comuni (io ho avuto come sindaco di Ancona una gestione diretta per molti anni), non vanno o almeno non andavano nel passato. Io non so se andrebbero adesso, ma certamente le gestioni dirette sono meno redditizie che non quelle affidate ai privati o ad Enti estranei. Gli appaltatori hanno risposto di più e vi hanno risposto con onore, come dice la relazione, ma non si può negare che qualche volta hanno fatto dell'eccessivo fiscalismo mettendo in cattiva luce l'amministrazione del luogo. Ad ogni modo è positivo che il margine di utili vi deve essere, perchè altrimenti l'appalto non si sarebbe assunto. Ora questo Ente parastatale, che io meglio chiamerei Ente statale se fosse così permesso di chiamarlo, è naturalmente destinato ad assumere per necessità di cose la riscossione di tutte le tasse di consumo dei comuni, e si avrebbe un primo vantaggio enorme, quello di avere un personale di esazione che fosse nazionalizzato. È innegabile infatti che quando si affida un'azione coercitiva all'elemento rigorosamente locale, molti compromessi, molte transazioni, magari non dolose, ma colpose, avvengono; mentre un Ente centrale che assuma la gestione di tutte queste aziende comunali, con personale nazionalizzato e movibile in maniera che non ci siano nè benevolenze, nè esagerazioni, credo risponderebbe magnificamente allo scopo, tanto più che nella relazione di quel decreto-legge c'è un piccolo annunzio che lascia perplessi e che dice cioè che questo Ente è tanto più necessario, quanto più le esigenze delle finanze locali vogliono una oculata revisione delle tasse e delle aliquote sui consumi. Voi sapete che cosa vuol dire un'oculata revisione delle tasse e dell'aliquote; dal momento che bisogna fare questa revisione, affidiamo anche la riscossione in mani assolutamente sicure e tranquille, tanto più che vi sarebbe il secondo vantaggio del controllo degli utili.

Su questo Ente vorrei fare un'altra osservazione, e l'onorevole Ministro la ascolti con assoluta affettuosità.

Io in questi Enti parastatali, e specialmente in questo, ho visto il fenomeno che il Capo del Governo, in due discorsi magnifici, ha fustigato decisamente. Siamo tutti d'accordo che un Governo qualunque esso sia, forte o debole, non può governare se non ha la collaborazione e l'aiuto leale della burocrazia. La burocrazia non ha mai osta-

colato un provvedimento urgente del quale il Ministro voglia la rapida esecuzione ed ha invece qualche volta evitato quella troppa fretta di taluni provvedimenti con opportuni consigli. Ma tra questo che è sostanziale per la burocrazia ed un'oligarchia funzionaristica sta un abisso. Si ha un elenco di dieci, quindici, venti direttori generali e capi divisione, che fornisce a tutti questi Enti parastatali quei sette ed otto nomi che si trovano dappertutto. Ora se Dio è onnipotente e onnisciente l'uomo non lo è, ma soprattutto è necessario che il Governo che ha dimostrato una così decisa e chiara autorità debba impedire la continuazione di questa forma di funzionarismo oligarchico.

Detto ciò concludo che l'esame accurato dei tributi e delle finanze locali per le provincie e per i comuni dà una relativa tranquillità.

Io sarò completamente tranquillo quando avrò sentito ripetere ancora più calorosamente dall'egregio uomo che qui rappresenta tanto bene il Ministero dell'interno, che egli sarà intransigente come lo ha affermato anche alla Camera. La finanza locale deve adattarsi poi al concetto della prudenza e della avvedutezza. Rammento che Mussolini in un discorso disse: «Basta, tutti vogliono fare dei piani regolatori quando basterebbe un geometra, tutti vogliono fare le grandi strade, i grandi palazzi». A questo provvede in fondo la iniziativa del Governo e molte volte vi provvede anche eccitando l'iniziativa negli Enti locali. Ma la direttiva deve essere solo del Governo.

Vi è un punto poi su cui richiamo la vostra attenzione ed è quello della beneficenza e dell'assistenza. Richiamo la vostra attenzione su questa materia, perchè io desidero dei chiarimenti dall'onorevole Buffarini. C'è stato in questi ultimi tempi un provvedimento trasmesso anche dal Foglio d'ordine del Partito Nazionale Fascista con cui si annuncia l'istituzione degli «Enti comunali assistenziali». La motivazione di questo provvedimento da parte del Consiglio dei Ministri è chiara. La motivazione dice che vi sono le congregazioni di carità, opere pie autonome di poca entità che possono venire assorbite da questi Enti comunali, ma ci sono anche le grandi opere pie, come per esempio quella dell'ospedale maggiore di Milano, e queste non vengono assorbite, perchè devono rispettarsi le volontà dei testatori.

Io penso sempre alla Cassa di Risparmio di Milano, che da 120 anni adopera per i suoi depositanti uno stesso piccolo libretto e ciò perchè se all'uomo che ha fiducia in quella Cassa si cambia la forma esteriore del libretto, sorge subito il sospetto che ci sia qualche cosa di cambiato anche nell'amministrazione. (*Si ride*).

Pertanto, quando si fanno questi cambiamenti di nome, bisogna chiarire che la sostanza non è mutata ai fini della tutela del patrimonio della beneficenza e dell'assistenza.

Si dice che l'Ente comunale di assistenza dovrà sostituire completamente la Congregazione di ca-

rità. Così si esprime l'annuncio che è stato dato di questa riforma, perchè il decreto non è ancora venuto. Si aggiunge che questo Ente potrà concentrare le varie forme di assistenza. Questo poteva farlo anche la Congregazione di carità, in base alla legge attuale, non solo, ma anche in base alla legge del 1890. In sostanza, in questa concentrazione non c'è niente di male; anzi, essa dovrebbe rappresentare un risparmio nelle spese di amministrazione. A questo proposito però io ho qualche dubbio e qualche perplessità. Noi oggi siamo a 7.329 Comuni, rispetto ai 9.000 che avevamo una volta: si sono concentrati tanti Comuni, ma viceversa non si è economizzato niente o quasi nelle spese generali. E ciò si spiega. Non è facile mandare via la gente e quanto più si concentrano le Amministrazioni, tanto più si concentra la volontà di rimanere nei posti che si occupano! (*Si ride*).

Ad ogni modo, facciamo pure questa concentrazione. Ma allora, questo Ente comunale assistenziale quale missione ha? Ha la missione di amministrare come oggi amministra la Congregazione di carità?

Questa parola «carità» non era, a dire il vero, troppo bella. Oggi, è una parola assolutamente caduta. Io capisco che, dovendo fare del bene, si parli di beneficenza; dovendo assistere, si parli di assistenza; ma questa «carità» era assolutamente un non senso. È vero che in fondo la carità c'è; ma oggi la parola non è più di moda. Oggi questa opera si chiama di assistenza, perchè eleva nel concetto generale tanto la funzione di chi assiste e beneficia, quanto la posizione di chi è assistito e beneficiato. E, se questo fine si raggiunge con opportune parole che si sostanziano nei fatti, tanto meglio. (*Approvazioni*).

È poi intervenuto il Partito, il quale ha detto: cedo a questo Ente comunale di assistenza anche tutte le mie opere assistenziali, che prima si esplicavano per mezzo di organi provinciali e locali. Ed anche questo va molto bene. Ma, leggendo la dichiarazione esplicita fatta dal Ministro Segretario del Partito, si vede che vi è un'eccezione, e cioè che questa cessione esclude le stazioni climatiche e l'assistenza all'infanzia, in quanto non sia demandata particolarmente all'Opera Nazionale della Maternità e dell'Infanzia.

E allora io comincio dal dire che questo provvedimento è sano, morale, encomiabile, ma chiariamoci sui mezzi, perchè non ci siano mai possibilità di duplicati. Il provvedimento è sano e morale perchè adesso avevamo i sussidi della Congregazione di carità, dell'Opera tale o tal'altra, i sussidi del Partito, un sussidio del Podestà e poi ancora i sussidi dei Comuni, e quindi si avevano duplicati, triplicati, dimodochè l'assistenza e la beneficenza ne venivano danneggiate. Quando ci sarà un Ente comunale evidentemente unico questo non accadrà. Si aggiunge poi, senza pensare menomamente a cosa meno che corretta, che certamente il capoluogo della Provincia che

amministra, finisce per comprendere sempre più strettamente i bisogni del centro. La raccolta di mezzi che prima faceva la Federazione del Partito era certo distribuita con sentimenti di equità e di giustizia, ma involontariamente ne veniva che qualche piccola località poteva essere meno curata. Con l'Ente comunale assistenziale invece che riassume tutti i mezzi e le opere assistenziali si fa una unificazione di metodo, ma anche una distribuzione per città e per paese, con un sicuro vantaggio, avuto riguardo all'equità distributiva e alla giustizia.

Ma chieggo con quali mezzi? Quali sono i mezzi ai quali voi Ministero dell'interno farete ricorso per assumere la parte dei diversi Enti comunali ed assistenziali? D'altra parte il Partito, non si può negare, aveva mezzi efficaci che raggiungevano effetti chiari e precisi. Il Segretario federale è una persona rispettabilissima e quando lui ti scrive per chiedere qualche cosa, in effetti si finisce sempre per ottenere molto, se non tutto. Ora questi mezzi che si attingevano ai contributi volontari nel rilascio delle tessere, come saranno regolati? Io non vorrei che il centesimo addizionale, previsto dalla legge, diventasse cinque centesimi, eppoi rimanessero tutti i contributi del Partito in modo che ci fosse il duplicato, oltre quelli da darsi al nuovo Ente. Questo non sarebbe consigliabile.

Tutti noi vogliamo raggiungere lo stesso scopo con il minor mezzo. Ora questo è un chiarimento che io credo si debba fare, mentre, ripeto, elogio altamente per le ragioni che ho detto, il concetto ispiratore del provvedimento stesso.

Del resto, sul conto dell'assistenza e della beneficenza credo che non ci sia regime che abbia fatto uno sforzo così grande come il nostro sia statale come nel campo provinciale, in quello comunale, in quello delle Opere pie, in quello del Partito. Si arriva a questo che se si volesse fare una critica inverosimile a quest'azione si potrebbe dire che si fa uno sforzo grandissimo anche se non eccessivo. Basta che guardiate l'elenco delle provvidenze del Regime per vedere quello che si fa in materia di assistenza, e per la difesa della stirpe. Ed anche l'Opera Balilla, svolge tutta un'azione magnifica di assistenza, con i campeggi e con l'accompagnare i giovanetti verso una vita prospera e sana.

Abbiamo poi l'Opera maternità e infanzia che svolge un'azione meravigliosa, con una attrezzatura imponente, con mezzi finanziari che forse non sono ancora sufficienti ai suoi nobili scopi, ma che in ogni modo costituisce una di quelle istituzioni che da sola onorerebbe un regime.

Poi avete la tubercolosi... (*Si ride*).

PRESIDENTE. Non credo che si tratti di argomenti molto allegri.

FELICI. Tanto più che con un insieme di provvidenze grandiose contro tutte le malattie sociali, come la tubercolosi, la sifilide, la malaria, la

lebbra, il Regime ha conquistato un primato mondiale. (*È vero, è vero!*).

All'infuori dello sforzo che fa il Governo, dalle statistiche si rileva che le sole Opere Pie nel 1933 avevano un capitale di 9 miliardi di lire. E se a tutto questo si aggiunge il magnifico sforzo fatto dalle provincie, dai comuni per l'assistenza sanitaria igienica e manicomiale, constaterete che questo sforzo fatto per l'assistenza pubblica è tale che il Signor Blum può lavorare 20 anni ma non ci arriverà mai. (*Approvazioni*).

Ed ecco la raccomandazione che io volevo fare. Voi dovrete regolamentare — vorrei dire legiferare, e non ne avreste troppa difficoltà — tutta questa materia assistenziale, ed anche più la materia delle cosiddette Opere pie. Voi avete già rimodernato, con tanti provvedimenti, ma dovrete farlo ancor più, in modo di raggiungere un tutto organico. Quest'opera assistenziale ha un doppio scopo. Ha quello di lenire le miserie ed i disagi, ed io ho sempre ritenuto che bisogna andare adagio perchè il limite del disagio è difficilmente controllabile. Nella classe dei disagiati vanno entrando molte persone che magari portano ancora l'abito seuro, che però non risponde più al concetto dell'agiatazza. Ora dico che l'assistenza che in gran parte si fa per raggiungere questo santo scopo della difesa igienica, di assistenza ai disagiati, si fa anche per valorizzare e difendere la stirpe, cosicchè tutto questo complesso congegno finisce per defluire in quello che è ormai l'assillo di tutti, e cioè nel problema demografico. Quando si è provveduto alla cura delle principali malattie deleterie, quando si sono rinvigoriti tutti i giovani di ambo i sessi, quando si è approntata una generazione forte e vigorosa, si è fatto certamente tutto il possibile per avere dei padri energici e vigorosi. Se invece si fosse seguito il criterio opposto della abbondanza delle bettole invece che degli stadi, della noncuranza di tutte le malattie, del disordine invece che dell'ordine nelle famiglie, oggi l'Italia sarebbe in rovina.

Io sostengo che non sia affatto giusta l'affermazione che la battaglia demografica ingaggiata dal Governo Fascista non abbia avuto esito felice. Infatti bisogna ricordare che negli ultimi venticinque anni l'Italia ha dovuto sopportare tre guerre di diversa entità. La guerra porta con sé, ai fini demografici, come conseguenze immediate, la diminuzione degli uomini, il depauperamento delle famiglie e principalmente, in conseguenza dello sforzo che la Nazione deve sostenere, una diminuzione di denaro e di energia considerevolissima. Per queste considerazioni, noi dobbiamo essere soddisfatti dei risultati che, dal punto di vista demografico, l'Italia ha raggiunto in confronto di Stati ricchi, i quali si trovano in condizioni peggiori, perchè in preda al disordine, all'indisciplina e alla immoralità malthusiana.

Io credo che non si possa sempre rimproverare ad un giovane che guadagna ottocento o mille lire di non prendere moglie, perchè egli potrà sempre

rispondere che col suo stipendio non potrà far fronte alle maggiori spese che la costituzione della famiglia importa. Ripeto quindi che noi abbiamo fronteggiato le deficienze portate dalla guerra per merito precipuo dell'energia del Governo e della propaganda di prestigio e di forza del Capo del Governo. Ed allora, onorevoli colleghi, voi vedete che tutte queste questioni demografiche si riassumono nell'assistenza, nel dar forza alle generazioni nuove, e nel fare un equo accompagnamento di quella che può essere la forza riproduttrice di un paese. In questa materia io ho scritto che non bisogna mai dimenticare il monito biblico, la « Bibbia » è il più gran libro che si possa leggere. E la « Bibbia » insegna con il concetto del *frutto proibito* che la coazione non giova. Perchè la campagna demografica possa essere vinta è necessario accompagnare suavismente l'uomo e la donna ai fini della riproduzione nel senso alto e nobile della parola, ma soprattutto bisogna combattere il mal costume. (*Vive approvazioni*). Perchè quando le nostre figliuole, le donne della nostra generazione uscivano dalla casa ed andavano ai divertimenti usavano metodi diversi da quelli oggi adottati. Oggi l'affiatamento dei due sessi è antidemografico; ciò è visibile ad occhio nudo. (*È vero!*). E che cosa ne viene? Ne viene che quando i giovani dei due sessi si trovano ad esempio insieme a sciare e poi presso i rifugi si adagiano nella neve finiscono per perturbare troppo spesso organi e funzioni che la natura ha dato allo scopo della riproduzione. Il mal costume è la rovina di ogni paese e se noi non intendiamo questo e non riconduciamo le nostre donne del popolo e di tutta la società a sentire fieramente la dignità e l'onore come lo sentivano i nostri vecchi ed anche noi, la campagna demografica ne perderebbe. (*Approvazioni*).

Questa corruzione naturalmente è generata da quel fenomeno che è sempre stato causa di temporanea corruzione e cioè: la guerra. La guerra infatti porta via dalle case i figli, i mariti, i fratelli, i padri, porta via dalle chiese i sacerdoti, e porta tutto un movimento di danaro ansioso con aumento di circolazione ed altro. Dopo la guerra vi è sempre stata in ogni paese la corruzione. La Chiesa ha tentato di combatterla e fa ogni sforzo per cercare di ricondurre al buon costume, ma voi lo avete veduto quello che accade. Le donne si mettono lo scialletto per andare in chiesa al fine di coprire le loro eccessive nudità, ma non appena ne escono tutto torna al sole. Il Fascismo ha tentato anche lui di rimediare, ma era un partito di troppo giovani! (*Si ride*). Allora con questi criteri noi dobbiamo chiedere che si correggano le conseguenze della guerra: la corruzione sia degli uomini, sia delle donne. Noi dobbiamo ritornare ai costumi dei tempi passati.

Il Regime deve vincere anche su questo punto perchè la storia insegna che il mal costume e la corruzione dei dirigenti sono i sintomi della decadenza degli Imperi.

Io ho approvato gli assegni familiari e tutti quei provvedimenti presi dal Governo per aiutare le famiglie numerose e per agevolarle, come ho approvato che negli assegni familiari non si siano calcolate le famiglie dei mezzadri, come affermavo in una mia memoria, dove dicevo che la mezzadria è la prima base della espansione demografica e che il mezzadro e il colono potranno non portare al padrone i prodotti della terra, ma li avranno sempre per loro. Se a tutto questo si aggiungesse anche l'assegno demografico, si sarebbe rovinata completamente l'agricoltura e quindi capisco il provvedimento del Governo, che è stato equo, onesto e commisurato perchè ha mantenuto l'assegno familiare per le opere e per i braccianti.

Onorevoli Colleghi, credo di aver accennato ad alcune questioni che possono interessare l'Amministrazione dell'interno. In fondo noi viviamo un periodo di interna quiete assoluta, quiete che ci conforta e che ci fa sperare, ci fa credere e ritenere sicuro il trionfo finale.

Alla Camera dei Deputati, oggi il Ministro degli esteri, ha detto parole che dovrebbero essere intese da tutti: il Paese è tranquillo e sicuro, tutti i cartellini comunisti, le caluniose radio rosse di Mosca e Barcellona, le insidie non sono altro che banalità vili! Noi abbiamo una base incrollabile su dei principi fondamentali. E domani in una delle manifestazioni totalitarie, nella grande riunione che sarà presieduta dal Duce, la terza adunata delle Corporazioni, noi sentiremo riaffermati quei principi. Questi concetti sono entrati nell'anima nostra: è vera la prevalenza assoluta dell'interesse nazionale e collettivo sull'interesse privato, l'omaggio incondizionato al lavoro, ma non al lavoro solo del lavoratore-manuale, ma al lavoro dell'esperto, al lavoro di chi conduce le aziende, ai condottieri del commercio e dell'industria. Vi è un'armonia che si è manifestata in una Carta fondamentale la quale dice che questa armonia colpisce la serrata e lo sciopero. E non è questa una formula vana. Non si potevano proibire la serrata e lo sciopero senza fare una legislazione come si è fatta e come si sta facendo, e voi tutti sentite che il ritmo delle conquiste per il benessere del popolo, nel senso largo e completo, è accelerato e continuo.

Al di là del nostro Paeseci invidiano, ma non hanno questa forma di Governo che ci ha dato la pace e la tranquillità, l'ordine e l'armonia, tra le classi lavoratrici. Noi rimaniamo devoti e compatti! Questo è il nostro grido. (*Applausi vivissimi*).

RICCI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICCI. Onorevoli Colleghi, mi occuperò della questione demografica.

In uno studio fatto nel 1929 dall'Istituto Centrale di Statistica e pubblicato nel « Compendio Statistico » del 1930, si stimava quella che avrebbe potuto essere la popolazione italiana nei vari anni avvenire, ritenendo continuassero nell'at-

tuale andamento sia la natalità che la mortalità.

Secondo tale studio nel 1931 si sarebbero dovuti avere 42.500.000 abitanti, invece se ne ebbero 41.500.000, circa 1.100.000 meno; nel 1941: 46 milioni; nel 1951: 49.600.000; nel 1961: 53.200.000. Credo sia evidente che queste cifre non si raggiungeranno. Era quello il momento in cui tutto andava bene, non solo prosperava la natalità, ma erano gli affari, erano i bilanci dello Stato, che si chiudevano tutti in avanzo; non v'era disagio economico, non disoccupazione, ed i giornali, sempre un po' facili all'iperbole, pubblicavano che la popolazione italiana si avviava ai 60 milioni. Taluno anzi faceva un salto più avanti e profetizzava che si sarebbe arrivati fra qualche decennio a 100 milioni. Ricordo a questo proposito un trafiletto quanto mai brioso del « Popolo d'Italia », il quale ammoniva di non esagerare e richiamava quegli iperbolici ad una più seria considerazione dei fatti, atteso che forse purtroppo le cose sarebbero cambiate.

Ciò avvenne nel 1930 quando l'eccedenza dei nati sui morti arrivava a 515.927. Nel 1931 scendeva a 416.792, poi stava per qualche anno intorno a 400.000; nel 1936 fu appena 373.000; e nell'anno in corso è in proporzione ancora più bassa.

La questione demografica oggi è di una gravità impressionante, non solo in Italia, ma anche, e più, in molti Paesi dell'estero.

Mi è necessario citare alcune cifre e vi chiedo senza se vi tormenterò con un discorso un po' documentario; sono cifre del resto note ma forse non a tutti e non tutte.

Nel 1881 la popolazione d'Italia era 28.460.000 abitanti; oggi siamo a 42.700.000 esattamente 50 per cento di più.

Il numero annuale dei matrimoni è cresciuto abbastanza in proporzione colla popolazione; 230.000 nel 1881, pari a 8 per mille abitanti; 390.000 ora, pari a 7 per mille. Il rapporto, come si vede, si è mantenuto quasi costante, se si tien conto della variata composizione della popolazione nei riguardi dell'età.

Il numero dei morti, malgrado l'aumento della popolazione è disceso da 780.000 del 1881 (pari a 27,3 per mille) a 583.000 (13,8 per mille). Ma anche la natalità è diminuita, ed in proporzione molto più forte, da 1.095.000 (38 per mille) a 955.000 (22 per mille).

La popolazione ha continuato ad aumentare, sì, ma la natalità è in continua diminuzione, e l'eccedenza demografica è dovuta al fatto che la mortalità ha subito una contrazione ancora più grande; il che, come è chiaro, non può continuare indefinitamente. Infatti, già nel 1936 e più ancora in questi mesi del 1937 si verifica un aumento nei morti. La diminuzione della mortalità è in parte dovuta alla contrazione nella natalità, perchè meno ne nascono, meno ne muoiono; ma è soprattutto conseguenza dei progressi dell'igiene e del miglioramento della salute pubblica.

Voi ben conoscete le cifre altamente confortanti della diminuzione della mortalità infantile. La probabilità di morte che nel 1881 era 202 per 1000 nel primo anno di vita era scesa nel 1931 a 109; nel secondo anno di vita, da 109 a 39; nel terzo da 53 a 13; nel quarto da 33 a 7.

Tra le cause della diminuita natalità, la relazione menziona la mancanza di circa 600.000 caduti in guerra, i quali se fossero vissuti avrebbero formato famiglia. Giustissimo. Però le conseguenze demografiche della guerra furono più gravi ancora. Forse è bene ricordare quanto sia costata al Paese, dal punto di vista demografico, una guerra come quella mondiale. I morti in guerra per ferite o malattie furono 560.000; la maggiore mortalità nella popolazione civile (voi ricordate tra l'altro la « spagnola » del 1918 e 1919) si calcola in 572.000 totale 1.132.000. Poi abbiamo i non nati. Durante la guerra, in confronto ad un eguale periodo di anni normali, sono nati in meno 1.142.000 (cioè circa 25 per cento). Questa mancanza comincia a far sentire ora le sue conseguenze agli effetti demografici, mentre le conseguenze dei morti durante la guerra si fecero sentire subito.

Se prendiamo il diagramma della popolazione distribuita secondo le età, vediamo quanto esso sia eloquente. Non so se gli onorevoli Colleghi l'abbiano mai visto; in sostanza, abbiamo come una piramide, la cui base è data dai più giovani ed il culmine, l'apice, è dato dai vecchissimi. Orbene, questa piramide presenta in basso una rientranza molto sensibile che corrisponde alle classi dei nati durante la guerra, classi delle quali è bene dare un cenno. Esaminiamo la distribuzione della popolazione secondo le età, quale risulta nel censimento del 1931. V'erano 822.000 persone in età di vent'anni di cui 416.702 uomini, tra i quali si fece la leva militare. Ma i ragazzi di 12 anni, che corrispondono alle nascite del 1918 (anno di guerra di minima natalità, causa il cresciuto numero di chiamati in servizio) erano appena 480.475, di cui solo 243.664 maschi. Essi saranno di leva nel 1938 cioè a 7 anni di distanza dal censimento; e si può calcolare (in base a una mortalità media di 2 per mille) che saranno allora ridotti a 210.000.

Questa stessa scarsità di popolazione la notammo intorno al 1923 quando i nati durante la guerra frequentavano le scuole elementari; sicchè c'era sovrabbondanza di aule scolastiche; poi vi fu nelle scuole superiori, talchè il bilancio dell'educazione nazionale sembrò esserne alleviato.

Quando costoro saranno nel pieno dell'età matrimoniale e procreeranno, la forza di procreazione del Paese (non dell'Italia soltanto, ma di tutti i Paesi che presero parte alla guerra), sarà molto diminuita. Forse la natura reagirà, così almeno è sperabile, e vi sarà una maggiore fecondità; forse essendovi più posto si procreerà di più.

Ma, se si dovesse continuare a procreare nella proporzione attuale, l'arrivo all'età matrimoniale dei nati di guerra non farebbe che aggravare la nostra decadenza demografica.

È stata studiata la questione della popolazione che, ripeto, impressiona anche molto all'estero ed è arrivata ad impressionare anche l'Inghilterra, il Paese del « birth control », la culla del neomalthusianismo. L'Inghilterra non se ne era occupata prima, ma se ne occupa adesso e abbiamo avuto anche una recente discussione alla Camera dei Comuni.

C'è uno studio d'un apposito Comitato, intitolato: « The future of our population » il quale tra l'altro, un po' iperbolico anch'esso, prevede che andando avanti come si va adesso, la popolazione dell'Inghilterra e del Galles, ora 40.563.000 crescerà fino a 40.655.000 nel 1940, poi comincerà a scendere e nel 1950 sarà 39.766.000; nel 1980, 28.857.000; nel 2035, 4.426.000. (*Commenti*).

La diminuzione della mortalità ha allungato la vita media dell'Italiano. Chi nasceva nel 1881, aveva probabilità di arrivare a 33 anni e mezzo, oggi c'è probabilità di arrivare a 66 e mezzo. L'aumento della durata della vita spiega i buoni affari che fanno le Compagnie di assicurazione che si assumono i rischi di morte e i cattivi affari dello Stato in fatto di pensioni, che furono calcolate, anni sono, empiricamente e in base a probabilità di sopravvivenze oggi variate.

Abbiamo un aumento nella popolazione a tutte le età, causa la minore mortalità, escluse però le età molto avanzate. Non abbiamo una maggiore longevità: anzi il numero dei longevi tende a diminuire.

Però contro questa cattiva tendenza reagisce vigorosamente il Senato, che dimostra come si possa vivere in ottime condizioni di corpo e di spirito in età molto avanzata.

Le conseguenze di un andamento demografico quale vi ho descritto si comprendono facilmente. Se non si provvede, se si lascia continuare così una progressiva rarefazione della popolazione giovanile, si arriverà ad un punto in cui il rimedio sarà difficile, il guaio sarà irreparabile.

Lo faceva notare in una polemica un giornale tedesco la « Frankfurter Zeitung » riferendosi all'Inghilterra, la quale, come ho detto, si è ora svegliata al pericolo della decadenza demografica. Il giornale diceva: voi inglesi potete rapidamente aumentare gli armamenti, potete provvedere in poco tempo alla mancanza di case, potete improvvisare produzioni industriali, ma non potete in breve tempo riparare alla scarsità di giovani nella vostra popolazione.

E come provvedono tanti Paesi alla deficienza della natalità? Provvedono con gli immigrati. La stessa Inghilterra dove nel 1935 i nati furono 712.000 e i morti 560.000 (compreso Galles, Scozia e Nord Irlanda, una popolazione di 46 milioni) attira da anni abitanti anche dall'Irlanda. Questa, a forza di emigrazione agli Stati Uniti e in Inghilterra, ha visto i suoi abitanti scendere da 4.057.000 del 1870 a 2.957.000. Nello stesso tempo la Gran Bretagna saliva da 27 a 46 milioni. Nel 1800 era circa 10 milioni.

La Francia provvede importando abitanti dall'estero, che col tempo divengono cittadini francesi. Dal 1931 al 1935 se ne naturalizzarono 260.000. Sopra 41.906.000 abitanti vi sono 2.453.000 stranieri. Nel 1935 vi furono 639.000 nati (15,2 per 1000), e 658.000 morti (15,7 per mille).

Io mi auguro che l'Italia non debba mai arrivare a questa misura, cioè ricorrere all'immigrazione; ma per noi il problema sarebbe più difficile perchè l'immigrazione è possibile nei Paesi che hanno un'industria assai sviluppata, come gli Stati Uniti, la Francia, l'Inghilterra, ecc. o che presentano forti risorse naturali da sfruttare. L'Italia, o per lo meno buona parte dell'Italia, non sarebbe un Paese adatto all'immigrazione.

Quindi vogliamo e dobbiamo provvedere con le nostre forze. Il nocciolo della questione sta dunque nella natalità. Di chi la colpa se essa è ora deficiente? Guardiamo le cifre. Nel 1902 nascevano 1.093.000 da 4.374.000 donne coniugate sotto i 50 anni (cioè 25 per cento); trenta anni dopo nascevano 101.000 meno, e cioè 992.000. Ma le donne coniugate sotto i 50 anni erano 1.241.000 di più ossia in tutto 5.615.000 (quindi 17,8 per cento). Come si vede la colpa è dei coniugati. I celibi sono fuori questione.

Possiamo anche riferirci all'indice di fecondità. Questo era di 285 nel 1880-82, e di 203 nel 1930-1932. La fecondità illegale era trascurabile raggiungendo il relativo indice di 26,6 che poi è sceso a 11,4. È stata citata, da un collega, la cifra di 70.000 quale numero annuo delle nascite illegittime.

I nati illegittimi erano 86 mila nel 1882, oggi sono 49.421: sono dunque diminuiti; però bisogna tener presente che nel 1882 erano molto numerosi i casi di solo matrimonio religioso i cui nati sono considerati illegittimi. Ad ogni modo il numero delle nascite illegittime non è grande e non è tale da destare apprensioni; almeno per ora.

Si noti ancora, a proposito della fecondità italiana, che le cifre più elevate riguardano anni anteriori al 1902 nei quali avevamo una fortissima emigrazione sia verso i Paesi di oltre Oceano, sia verso i Paesi europei. Il vigore della razza era tale da compensare non solo i vuoti dovuti alla morte, ma ancora i vuoti dovuti alla emigrazione. In un anno l'emigrazione italiana salì fino a 560.000 verso i Paesi di oltre Oceano e a 300.000 verso i Paesi europei; deduciamo pure il numero degli emigranti di ritorno, si ha sempre un deficit migratorio di 300-400 mila persone. È però da tener presente che il compenso fra nati ed emigrati è solo numerico, ma in realtà essi sono elementi eterogenei, perchè questi sono fisicamente maturi ed economicamente attivi, quelli lo diverranno in futuro.

Vediamo ora come sia distribuita la popolazione. Tale esame forse ci illuminerà sulla questione demografica. Il censimento del 1931 ha messo in evidenza la forte mobilità della popolazione italiana atteso che 29,50 per cento della popolazione

risulta nata in un Comune diverso da quello dove fu censito. Vi sono regioni come il Piemonte, la Liguria, il Lazio, dove si arriva fino a 40 per cento. Si nota inoltre la tendenza della popolazione ad accentrarsi nelle città. Infatti le 22 città, oggi superiori a 100.000 abitanti avevano nel 1871 due milioni e settecentomila abitanti, cioè 10 per cento della popolazione italiana; oggi esse hanno una popolazione di otto milioni, quasi 19 per cento della popolazione italiana, come risulta dalla seguente tabella:

	22 città	tutta Italia	Rapporto
1871	2.697.000	26.801.000	10 %
1901	4.136.000	32.467.000	12,8 %
1931	7.149.000	41.438.000	17,2 %
1935	7.684.000	42.430.000	18,1 %
1936	7.860.000	42.752.000	18,4 %
Marzo 1937.	7.925.000	42.821.000	18,6 %

Roma, come è noto, è quella che è aumentata di più: da 244.000 del 1871 a 1.213.000 del marzo 1937, specialmente per effetto dell'immigrazione. Dal 1922 al 1935 l'aumento naturale fu 74.000; l'aumento migratorio fu 353.000.

Gli studi sul censimento si fermano al 1931, solo in taluni casi vanno fino al 1935; bisogna prendere le comunicazioni mensili dell'ufficio di statistica ed estrarre da esse i dati degli anni posteriori. Ho fatto questo lavoro per il 1935, 1936 e 1° trimestre del 1937 e mi pare che sia eloquente. Consideriamo da una parte la popolazione delle 68 città che superano i 50.000 abitanti con un totale in cifra tonda di 10 milioni e il resto dell'Italia che potremmo chiamare per intenderci *campagna*, quantunque non sia tutta campagna. Nella campagna la popolazione totale si aggira su 31 milioni; sicchè il rapporto degli abitanti delle città a quelli della campagna, è presso a poco di uno a tre. Orbene nel 1935 vi è un aumento naturale nelle città di 62.000, nelle campagne 340.000, cioè quasi 1 a 6. Vedete quanto la natalità della campagna sia superiore a quella delle città. Ma le città crescono ben poco per forza propria, ma portano via 159.000 abitanti dalle campagne sicchè in definitiva il loro accrescimento è forte, mentre quello della campagna è piccolo. Nel 1936: città 61.000, campagna 311.000; la natalità della campagna è alquanto diminuita, ma le città continuano a pompare e ne portano via altri 158.000 abitanti. La città prosegue nel suo accrescimento; la campagna cresce debolmente. Veniamo al primo trimestre del 1937: aumento naturale città 8.000; campagna 64.000; rapporto 1 a 8; ma la città sottrae 62.000 abitanti alla campagna che ne perde poi altri 13.000 per le emigrazioni verso l'estero. Quindi la campagna per forza propria guadagna in un trimestre 64.000 abitanti ma causa la migrazione ne perde 75.000; risultato definitivo perdita di 11.000.

Se poi si avessero le statistiche separate del movimento demografico delle cittadine più piccole,

fino a 10.000, ed anche fino a 5.000 abitanti, si vedrebbe ripetersi lo stesso fenomeno, cioè il loro accrescimento a danno del resto, cioè specialmente della montagna e delle piccole isole che vanno spopolandosi e che, di questo passo, nel giro di non molti anni resteranno disabitate.

Siamo forse all'inizio di quelle condizioni così disastrose di regresso demografico che ho esposto poc'anzi? Io spero di no, ma il pericolo è grave. E notate che generalmente il primo trimestre dell'anno, cui si riferiscono le ultime cifre, è il più prolifico. Naturalmente le 68 città non procedono tutte parallelamente nel drenaggio della campagna, ma le maggiori esercitano un'attrazione più forte. È in fondo quasi la legge del Newton sull'attrazione delle masse. La forza d'accrescimento demografico delle città è superiore alla forza di natalità della campagna, la quale si contrae; di modo che potrebbe darsi presto questo fenomeno: che la popolazione d'Italia diminuisse causa il declinare delle nascite nella campagna, che si spopola via via dei suoi uomini, e che contemporaneamente continuasse imperterrita l'aumento delle città; le quali, esaurite le risorse della campagna, facilmente ricorrerebbero alla immigrazione. E quale immigrazione si avrebbe? Le popolazioni si dispongono quasi a strati; quella nativa della città occupa le professioni ritenute più elevate e dignitose, mentre l'immigrazione fornisce il lavoro più comune, più rude, più umile; per esempio, gli Irlandesi già menzionati che emigrano in Inghilterra sono in genere spazzaturai o lavoratori dei porti ed ugualmente gli Algerini o i negri che emigrano in Francia, e tutti sanno che anche gli Italiani che emigravano all'Estero, erano in maggior parte braccianti.

Nulla, allo stato attuale, arresta l'urbanesimo: il vivere più comodo; i vantaggi della vita collettiva e organizzata; il guadagno più facile e subito realizzabile; la tendenza all'impiego senza rischi; la possibilità di frequentare scuole; l'assistenza sociale ed ospitaliera; l'intensificarsi delle funzioni accentratrici dello Stato e degli Enti pubblici; la grande industria, la grande amministrazione, e la speculazione edilizia.

Inoltre «cherchez la femme»; avviene che la giovane contadina preferisce lo sposo cittadino, l'operaio della città al campagnolo e questa è una nuova spinta per l'emigrazione dalla campagna.

La situazione è tale che se si riaprisse l'emigrazione in massa, credo che si dovrebbe poi proibirla subito, perchè avremmo un immediato ancora più forte spopolamento della campagna e vedremmo forse iniziarsi quella decadenza demografica che purtroppo ci minaccia fra qualche anno. Bisognerebbe che l'emigrazione avvenisse dalle città; quanti vi sono economicamente improduttivi che potrebbero andar via! Ma la caratteristica della città è che chi vi arriva vi si ferma, e non se ne va più.

A sanare questo stato di cose vi sono due ordini di provvedimenti, l'uno diretto a combattere l'ur-

banesimo, e a favorire la ruralizzazione; l'altro diretto a promuovere il formarsi e lo svilupparsi delle famiglie. Vediamo quali disposizioni di legge siano state assunte al riguardo e quali si prospettino ora, con qualche leggero cenno di raffronto coll'estero.

Nel dicembre 1928 veniva data ai Prefetti, con apposita legge, facoltà di emanare ordinanze obbligatorie allo scopo di limitare l'eccessivo aumento della popolazione residente nelle città. Fu anche data facoltà di vietare nuovi impianti industriali che impiegassero più di 100 operai. Ma se la intenzione era buona l'efficacia di questi provvedimenti fu nulla, perchè nel frattempo sorse l'incubo della disoccupazione e si intensificò la tendenza a cercare lavoro in città. E quale prefetto si sarebbe preso la responsabilità di impedire l'immigrazione di persone in cerca di lavoro?

Nel dicembre 1930 venne la legge sulle norme per la disciplina e lo sviluppo delle migrazioni e della colonizzazione interna e l'istituzione del relativo commissariato, ma essa ha poca attinenza con l'urbanesimo. Essa regola le trasmigrazioni della popolazione da una parte all'altra del Paese; regola gli uffici di collocamento, ma praticamente non può impedire l'afflusso dei lavoratori in città. Non abbiamo provvedimenti efficaci contro l'urbanesimo. Viceversa, a favore delle città e dello sviluppo cittadino vi sono disposizioni, concessioni, privilegi, quali la facilitazione e l'incoraggiamento all'edilizia con l'esonero dall'imposta e sovrimposta fabbricati fino al 1936; piani regolatori in tutte le città che estendono tale esonero per altri 25 anni o per tutto il tempo in cui durerà l'esecuzione del piano regolatore. Premii e incoraggiamenti d'ogni natura per le case popolari, ecc.

Infine, dimentichi del programma ruralizzatore, i giornali inneggiavano ed inneggiano alle città che tendono e superano il milione di abitanti, ed elogiano quelle che presentano il maggiore accrescimento, cioè che più pompano dalla campagna, quasi che il nostro ideale fosse costituito dalle molte mostruose città come Londra, Parigi, New York, ecc.

Veniamo all'edilizia rurale. Essa non ha bisogno di esoneri perchè la casa rustica non è colpita dall'imposta fabbricati. Dato che la popolazione della campagna e quella della montagna, che rappresenta il massimo spopolamento, diminuisce, non ci fu sviluppo edilizio e le case rimasero trascurate. Fu fatta parecchi anni fa un'inchiesta sulle case rurali, che mise in luce condizioni disastrose di miseria e disagio, di cui parlai altre volte; si parlò, si promise di far qualche cosa, ma in realtà nulla è stato fatto.

Ci sono è vero benemeriti Istituti, Casse di risparmio, Banche popolari, Enti parastatali, che hanno annunciato stanziamenti di somme per la ricostruzione ed il miglioramento delle case rurali, somme che nel complesso raggiungono qualche centinaio di milioni di lire; ma la questione non ha fatto, oltre lo stanziamento, progresso alcuno.

Infatti non si sa come erogare quei fondi, chi aiutare, come garantirsi. I contadini sono generalmente contrarii a concedere ipoteche. Il prestito fatto al proprietario di scarsi mezzi finanziari implica un certo rischio; pure, prese le debite cautele contro l'abuso, bisognerà farlo egualmente. Ma occorre una legge che dica chiaro in quali casi ed a chi incombe l'obbligo di ricostruire o restaurare, chi ha diritto al prestito, quali garanzie deve dare.

E potrà anche studiarsi l'opportunità di combinare questi prestiti per case rurali coi prestiti di nuzialità e di figliolanza. Certo qualche cosa bisogna fare senza ulteriore ritardo, perchè è poco edificante lo spettacolo di tanta buona volontà sterminata e di tanto denaro stagnante.

Quanto alla popolazione di montagna, ricordiamo i vari provvedimenti tante volte invocati anche in quest'aula e recentemente nella discussione del bilancio di agricoltura. A questo riguardo, ricordo il compianto collega Miliani e gli altri colleghi, fortunatamente ancora viventi, che hanno interloquito.

Che cosa si è fatto e che cosa si fa per la popolazione di montagna?

L'emigrazione temporanea aveva per essa un grande valore, perchè gli uomini andavano in Francia, in Svizzera, e poi ritornavano, mentre le mogli attendevano a casa. Questa emigrazione temporanea all'estero non c'è più. Se l'uomo viene a lavorare in città in Italia, ora porta con sé la moglie e così il fenomeno dell'urbanesimo si aggrava.

L'economia della montagna è economia povera. Bisogna riflettere che gli abitanti della montagna devono per forza bastare il più possibile a sé stessi. Essi difficilmente posson produrre generi da scambiare. Perciò io non riesco a spiegarmi quei dottrinari, i quali parlano di produzioni antieconomiche ed affermano, ad esempio, che i montanari fanno male a coltivare il grano, perchè il grano viene meglio in pianura; ma praticamente non insegnano al montanaro altro lavoro o cultura. È evidente che se il montanaro rimane in ozio non avrà neanche i mezzi per comprare il grano e quant'altro gli occorre. Lasciate dunque, se non riuscite a occuparli altrimenti, che coltivino tutto quel che vogliono e che lavorino come possono, purchè lavorino e non perdano la caratteristica loro operosità.

E perchè non si fa una domenica della castagna? Si fa la giornata dell'uva, quella del pane, ma non si è mai fatta quella della castagna, allo scopo di diffondere nella popolazione civile il consumo d'uno dei pochissimi prodotti della montagna, d'alto valore alimentare, oggi assai trascurato. Lo stesso potrebbe dirsi di certi formaggi e d'altre specialità della montagna.

Poi fu vietata la capra. Ora, però la si permette per le famiglie numerose ed io non riesco a capirlo. Non capisco cioè come sia possibile che la capra delle famiglie numerose consumi meno erba delle altre. (*Si ride*). Ma, permettiamola per tutte...

Tutto il patrimonio zootecnico della montagna, non solo le capre, ma anche le pecore e i bovini, è in notevole decadenza.

Non mi diffonderò ulteriormente sull'argomento della montagna. Ricorderò soltanto, per associarvi, le raccomandazioni fatte qui circa l'abolizione delle imposte fondiari per le popolazioni sinistrate in località ad alta quota e la esenzione o diminuzione delle tasse sul bestiame.

Questi sono i provvedimenti contro l'urbanesimo. Vediamo ora quelli a favore della famiglia. Essi ebbero inizio nel 1926 colla imposta sui celibi e con le disposizioni a favore delle famiglie molto numerose. In altri termini si è agito sui due estremi quasi eccezionali della gamma demografica: si è agito nel senso di incutere un certo timore a chi è senza famiglia e premiare invece chi ha famiglia molto numerosa. L'imposta sui celibi fiscalmente è giusta e non c'è niente da dire al riguardo; ne parlo con una certa competenza. Ma, se l'imposta sui celibi rappresenta un buon reddito per lo Stato, non credo che abbia molto servito allo scopo. Non ha nemmeno servito a quello scopo di beneficenza per cui fu istituita.

Infatti si disse a quell'epoca e si confermò, ad ogni inasprimento, che i proventi della tassa celibi avrebbero servito a finanziare l'Opera per la maternità e infanzia. Ora avviene che la tassa celibi, nel bilancio dell'esercizio 1937-38, si presume renderà all'Erario 195 milioni; ma all'Opera della maternità e infanzia non si danno che 102 milioni. I celibi sono ben contenti di dare; ma reclamano che ciò che danno vada interamente alla Maternità e Infanzia e che le finanze dello Stato non vi lucrino sopra.

Se fosse possibile consigliare una modificazione all'attuale architettura della tassa celibi, io consiglierei che l'età iniziale fosse elevata a 30 anni dagli attuali 25. Perché colpire i celibi a 25 anni? È vero che essi sono colpiti per poco, perché, come voi sapete, è applicata una tassa fissa di circa 100 lire e poi una tassa proporzionale al reddito (oggi pari alla complementare), e questo a 25 anni è di solito ben poca cosa. Ma molte volte, per i giovani di 25 anni, chi paga la tassa finisce per essere il padre di famiglia. Così, volendo colpire il celibe di 25 anni, si finisce col colpire il padre di una famiglia numerosa. Del resto il numero dei celibi non è poi tanto elevato da destare preoccupazioni. Quelli definitivi (così chiamati nella relazione sul censimento del 1931), cioè oltre 50 anni, sono appena 8,4 per cento dei coetanei, e diminuiscono continuamente da un censimento all'altro. Erano nel 1871, 11,5 per cento.

Le disposizioni per le famiglie numerose sono in sé più giuste; però per quale motivo limitare l'aiuto soltanto a chi è arrivato ad avere 10 figli? Meglio è aiutare la famiglia via via che si va formando; questa non è una corsa dove si arriva alla mèta; prima di avere dieci figli se ne avrà uno, poi un altro ecc. Bisogna dunque dare aiuti via via. Nel maggio 1929 vennero presi provvedi-

menti a favore dell'incremento demografico, e cioè fu stabilita una preferenza per i coniugati nell'assunzione agli impieghi pubblici; adesso si annuncia che la questione è di nuovo presa in considerazione. Poi nel 1929 vennero presi pure provvedimenti a favore del personale dello Stato e parastatale, concedendo un'aggiunta di famiglia di 150 lire massima, più quote complementari di 30; ed ora avremo gli assegni famigliari da 10 a 20 lire mensili per figlio, resi obbligatori anche per gli operai e impiegati privati. Poi ci sono i premi di nuzialità e natalità. Finora lo Stato aveva consigliato agli Enti locali di dare premi di nuzialità e natalità e li dava esso stesso ai propri impiegati, per i quali ha erogato circa 130 milioni in due anni. Ma gli enti locali hanno fatto stanziamenti assolutamente irrisori. Ad esempio rilevo dai giornali che a Napoli sono state stanziolate 700 mila lire in premi di nuzialità da 500 lire (ciò vuol dire che ne hanno beneficiato 1400 matrimoni) e 1.500.000 lire in premi di natalità da 200 lire (buoni per 7500 nascite). Troppo poco: neanche la spesa per la levatrice!

Quanto al trattamento fiscale della famiglia nulla abbiamo. Solo nel caso dell'imposta complementare viene fatta nell'imponibile una riduzione di un ventesimo per ogni figliolo, cioè di lire 300 per redditi di lire 6000; in fatto di ricchezza mobile non si accorda nessuna riduzione. Eppure se vi è un paese nel quale l'Erario dovrebbe aiutare fiscalmente le famiglie è proprio l'Italia, perchè la finanza italiana, sia quella dello Stato sia quella degli altri Enti pubblici, è principalmente basata sull'imposta consumi, e questa grava assai sulla famiglia.

Vi faccio subito un confronto colla Francia. Essa comincia a colpire i redditi da 10.000 franchi in più, e accorda nell'imponibile una deduzione di 5.000 franchi per ciascuno dei primi due figli, di 8.000 per il terzo, di 9.000 per il quarto, 10.000 per ciascun altro. Per l'imposta cedolare che corrisponde alla nostra ricchezza mobile si accordano riduzioni sensibili con un massimo di 800 franchi d'imposta per ogni persona a carico. Vi sono poi « les allocations familiales » e forti premi degli Enti locali.

CIAN. Con quale risultato?

RICCI. Te lo dirò quando mi dirai che cosa avverrebbe se non ci fossero questi provvedimenti.

Del resto sono informato che i risultati in alcuni dipartimenti sono veramente tangibili nel senso che la natalità è aumentata.

In Inghilterra non vi sono ancora, per quanto io sappia, premi di nuzialità o natalità erogati da enti pubblici. Ma il trattamento fiscale a favore delle famiglie è notevole. L'*income tax*, che sostituisce le nostre imposte di ricchezza mobile e fondiaria, viene applicata sulla parte di reddito eccedente certi limiti di esonero. Questi limiti sono 150 sterline per il celibe o vedovo solo, 250 per il

coniugato, 350 per il coniugato con un figlio, 400 con due figli, 500 tre figli, ecc.

È stato ora annunciato l'intendimento di dare prestiti di nuzialità, cioè lire 3.000, a mite interesse annuale con riduzione nel debito capitale di 10 per cento per ogni nascita. Forse potrà interessare qualche dettaglio relativo alla Germania (dove l'esperimento è già in atto da qualche tempo) mentre qui si è in attesa del progetto di legge.

La Germania aveva prima della guerra, sopra una popolazione di 67 milioni, 513.000 matrimoni (= 7,7 per cento), 1.839.000 nascite (= 27,50 per cento), 1.005.000 morti (= 15 per cento). Nel 1932, dopo varii anni di crisi e di contrazione demografica, i matrimoni erano invariati su 517.000 (= 7,9 per cento); le nascite erano scese a 993.000 (= 15 per cento); le morti a 708.000 (= 15 per cento). A partire dall'agosto 1933 furono accordati prestiti matrimoniali (« ehestandsdarlehen ») di

1.000 marchi in buoni per acquisto merci (« bedarfsdeckungscheinen »), prestati senza interesse rimborstabili in ragione di 1 per cento al mese, a partire dal terzo mese, colla riduzione di 25 per cento ogni nascita. Quest'ultima disposizione pare strana perchè favorisce i figli già in corso al momento del matrimonio. Il prestito non ha solo fine demografico, ma principalmente vale a combattere la disoccupazione; infatti è necessario che la sposa sia operaia o impiegata, e lasci l'impiego. Per finanziare l'operazione, cioè l'importo dei premi, è stata istituita una imposta progressiva (« ehestandshilfe ») che va fino a 5 per cento del reddito e colpisce il contribuente che non ha figli, nè coniuge convivente.

Il risultato finora pare abbastanza buono (però comincia a decrescere) come risulta dalla seguente tabella:

	1932	1933	1934	1935	1936
Numero dei matrimoni	517.000	638.000	740.000	651.000	611.000
Numero delle nascite	993.000	971.000	1.198.000	1.262.000	1.279.000
Numero delle morti	708.000	738.000	725.000	792.000	797.000
Numero dei prestiti accordati		141.559	224.619	156.788	171.391
Numero delle nascite premiate		13.610	129.691	155.060	186.654

Come si vede i nati sovvenzionati con questo sistema sono stati, fino a tutto il 1936, 485,015.

È certo che i premi di natalità convenientemente aumentati possono riuscire efficaci, ma la questione non è solo di denaro, è una questione molto più elevata, dove però anche l'economia ha la sua parte. Il costume ha grande importanza in questa materia, conta soprattutto tutto quell'insieme di considerazioni, di tendenze, di educazione che forma l'ambiente familiare. Importa creare l'ambiente, e la famiglia tornerà a formarsi. Capita spesso di fare il paragone fra le famiglie in cui siamo nati e cresciuti e quelle di oggi. Riscontriamo nelle donne una troppo forte tendenza alla frivolezza, al divertimento e a tutto quello che è esteriorità, mentre negli uomini osserviamo uno spirito di avidità, di guadagno, di egoismo, un calcolo positivo di tutto quello che è costo, che è prezzo, che è rischio futuro; a tutto ciò corrisponde un'incertezza per l'avvenire della famiglia.

Si vive una vita troppo dinamica, troppo impregnata di aspirazioni al benessere materiale; mentre la famiglia cresce solo in ambiente tranquillo, e vuole spirito di sacrificio.

Io mi associo alle considerazioni fatte dal collega Mosconi e, poichè sono un po' arido nella esposizione e non sono solito fare voli di fantasia, chiuderò con un brano della sua relazione.

« Occorre modificare profondamente la mentalità che si è venuta formando, rieducare man mano le coscienze e creare un nuovo clima spirituale, in cui l'individuo senta intero il suo dovere verso se stesso, verso la famiglia, verso la Nazione.

Alla palestra che dà robustezza alle membra e forza al carattere, alla scuola che dà sviluppo all'intelligenza e ricchezza di cognizioni alle menti, conviene associare ognora un indirizzo educativo che imprima il senso della moralità, del dovere e del sacrificio, che combatta le tendenze egoistiche e il mal costume, che insegni il dominio dello spirito sulla materia ».

Questa è la battaglia che ora si tratta di combattere, la vera battaglia d'oggi che riguarda essenzialmente l'esistenza e l'avvenire della Nazione. Io auguro che il Paese la vinca. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato a domani.

Presidenza del Vice Presidente FERRARI

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Invito i senatori segretari a procedere allo spoglio delle urne.

I senatori segretari fanno la numerazione dei voti.

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Acquarone, Ago, Amantea, Andreoni, Anselmi, Antona Traversi, Appiani, Asinari di San Marzano, Azzariti.

Baccelli, Bacci, Baldi Papini, Banelli, Barcellona, Bastianelli, Bazan, Belfanti, Bensa, Bergamasco, Berio, Bevione, Biscaretti Guido, Biscaretti

Roberto, Boccardo, Bombi, Bonardi, Boncompagni Ludovisi, Bongiovanni, Brezzi, Broccardi, Broglia, Burzagli.

Caccianiga, Calisse, Campolongo, Carletti, Casanuova, Casati, Casoli, Cassis, Castelli, Catellani, Cattaneo Giovanni, Cavallero, Cavazzoni, Centurione Scotti, Chersi Innocente, Cian, Cicconetti, Cini, Ciruolo, Contarini, Conti Sinibaldi, Conz, Cozza, Credaro, Crespi Mario, Crispolti, Crispo Moncada, Croce, Curatulo.

D'Ancora, De Martino Giacomo, De Riseis, De Vito, Di Bagno, Diena, Di Marzo, Di Mirafiori Guerrieri, Di Vico, Ducci, Dudan.

Etna.

Facchinetti, Faina, Falck, Farina, Fedele, Felci, Ferrari, Flora, Foschini, Frascchetti.

Galimberti, Gallarati Scotti, Gallenga, Gasperini Gino, Gatti Salvatore, Gazzera, Gherzi Giovanni, Giampietro, Giannini, Giardini, Gigante, Giordano, Giuliano, Giuria, Giuriati, Giusti del Giardino, Crazioli, Graziosi, Guaccero, Guadagnini, Gualtieri, Guglielmi, Guidi.

Imberti.

Josa.

Lanza Branciforte, Leicht, Levi, Libertini Gesualdo, Libertini Pasquale, Lissia.

Mambretti, Maragliano, Marcello, Marescalchi, Marozzi, Marracino, Martin-Franklin, Mayer, Mazzeccolo, Milano Franco d'Aragona, Millosevich, Montefinale, Montresor, Mori, Mormino, Mosconi.

Nicastro, Nicolini Eugenio, Nicolis di Robilant, Nomis di Cossilla, Novelli, Nucci, Nunziante.

Occhini, Orsi, Ovio.

Padiglione, Pecori Giraldi, Peglion, Pende, Perris, Perrone Compagni, Petrone, Piaggio, Pinto, Piola Caselli, Pitacco, Porro Carlo, Porro Ettore.

Raimondi, Raineri, Rava, Renda, Ricci, Rolandi Ricci, Romano Avezzana, Romano Michele, Romano Santi, Romei Longhena, Romeo Nicola, Romeo delle Torrazze, Rossini, Rota Giuseppe, Ruffo di Calabria, Russo.

Sailer, Salucci, Sandicchi, Sani, Santoro, Scaduto, Scalori, Scavonetti, Scialoja, Scipioni, Scotti, Sechi, Silj, Silvestri, Sirianni, Solari, Soler, Spezzotti, Spiller, Strampelli.

Tacconi, Tallarigo, Tamborino, Taramelli, Tassoni, Thaon di Revel grande ammiraglio Paolo, Theodoli di Sambuci, Tiscornia, Todaro, Tofani, Tolomei, Torre, Tosti di Valminuta.

Vaccari, Valagussa, Versari, Vicini Marco Arturo, Vinassa de Regny, Viola, Visconti di Modrone.

Zerboglio, Zoppi Ottavio, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937-XV al 30 giugno 1938-XVI (1611):

Senatori votanti	194
Favorevoli	184
Contrari	10

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 dicembre 1936-XV, n. 2394, concernente la integrazione della procedura contenziosa in materia di tributi locali (1586):

Senatori votanti	194
Favorevoli	188
Contrari	6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 novembre 1936-XV, n. 2189, recante modificazioni alla legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1453, relativa alla costituzione dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, alla determinazione dei suoi compiti e dei mezzi occorrenti per il suo funzionamento (1592):

Senatori votanti	194
Favorevoli	189
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 giugno 1936-XIV, n. 1538, riguardante la formazione dell'Albo nazionale degli appaltatori di opere pubbliche (1593):

Senatori votanti	194
Favorevoli	186
Contrari	8

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 dicembre 1936-XV, n. 2440, contenente norme relative all'adozione del corista uniforme nelle esecuzioni musicali (1595):

Senatori votanti	194
Favorevoli	186
Contrari	8

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 ottobre 1936-XV, n. 2216, recante norme fondamentali in materia di protezione antiaerea (1596):

Senatori votanti	194
Favorevoli	186
Contrari	8

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 novembre 1936-XV, n. 2217, contenente norme per la tutela della denominazione di «zafferano» (1599):

Senatori votanti	194
Favorevoli	184
Contrari	10

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 febbraio 1937-XV, n. 182, riguardante l'assegnazione di un appannaggio a S. A. R. il Principe Eugenio di Savoia-Genova, Duca di Ancona (1600):

Senatori votanti	194
Favorevoli	184
Contrari	10

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 novembre 1936-XV, n. 2466, concernente l'istituzione di una Consulta centrale e di Comitati locali per l'edilizia e la urbanistica nell'Africa Orientale Italiana e nella Libia (1601):

Senatori votanti	194
Favorevoli	187
Contrari	7

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 gennaio 1937-XV, n. 56, contenente norme relative alla costituzione del Consiglio di amministrazione e alla nomina del presidente della Regia Azienda Monopolio Banane (R. A. M. B.) (1602):

Senatori votanti	176
Favorevoli	170
Contrari	6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1º ottobre 1936-XIV, n. 2357, relativo alla soppressione della Camera di commercio coloniale italiana e all'attribuzione all'Istituto nazionale fascista per il commercio estero (I. C. E.) delle funzioni riguardanti i rapporti economici fra le Colonie ed i Paesi esteri (1603):

Senatori votanti	194
Favorevoli	187
Contrari	7

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 dicembre 1936-XV, n. 2374, riflettente l'ordina-

mento del personale per i servizi tecnici e speciali dell'Amministrazione coloniale (1620):

Senatori votanti	194
Favorevoli	187
Contrari	7

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 novembre 1936-XV, n. 2175, riflettente temporanee modificazioni all'ordinamento del personale del ruolo di Governo dell'Amministrazione coloniale (1621):

Senatori votanti	194
Favorevoli	186
Contrari	8

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1936-XV, n. 2331, riflettente la costituzione dell'«Azienda Miniere Africa Orientale» (A. M. A. O.) (1622):

Senatori votanti	194
Favorevoli	187
Contrari	7

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2467, che conferisce un diritto di preferenza nella concessione delle terre dell'Africa Orientale Italiana a coloro che hanno ivi partecipato alle operazioni militari in qualità di combattenti (1623):

Senatori votanti	194
Favorevoli	188
Contrari	6

Il Senato approva.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito i senatori Valagussa, Luciolli, Todaro e Foschini a presentare alcune relazioni.

VALAGUSSA. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 gennaio 1937-XV, n. 301, che reca modificazione all'articolo 5 della legge 11 marzo 1926-IV, n. 416, sulle procedure da seguirsi negli accertamenti medico-legali delle ferite, lesioni ed infermità dei personali dipendenti dalle Amministrazioni militari e da altre Amministrazioni dello Stato (1672). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

LUCIOLLI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 339, concernente l'importazione di peperoni rossi secchi, e di caffè di origine delle Colonie italiane (1700). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

TODARO. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 luglio 1936-XIV, n. 1606, recante disposizioni complementari al Regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, concernente la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari (1653). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 febbraio 1937-XV, n. 236, concernente la disciplina della coltivazione della pianta del ricino (1666). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

FOSCHINI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 febbraio 1937-XV, n. 220, che approva l'ordinamento della Regia aeronautica (1656). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. Do atto ai senatori Valagussa, Luciolli, Todaro e Foschini della presentazione di queste relazioni che saranno stampate e distribuite.

Domani alle ore 16 seduta pubblica con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione del seguente disegno di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'Interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937-XV al 30 giugno 1938-XVI (1553). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 2244, che detta norme per l'esecuzione del Regio decreto-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 886, portante provvedimenti concernenti l'energia elettrica (1616). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1936-XV, n. 2406, che stabilisce gli organici degli ufficiali dei corpi militari della Regia marina (1619). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 gennaio 1937-XV, n. 162, concernente la revisione della Convenzione 31 luglio 1923-I, approvata con decreto ministeriale 10 novembre 1923-II, per la concessione in esercizio alla Società Abruzzese

Miniere Asfalto (S. A. M. A.) delle miniere erariali asfaltifere di San Valentino in territorio di Pescara (1624). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 novembre 1936-XV, n. 2469, contenente modificazioni alla legge 26 marzo 1936-XIV, n. 526, sulla pubblicità dei prezzi degli alberghi, delle pensioni e delle locande (1626). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge, con modificazioni, del Regio decreto-legge 28 dicembre 1936-XV, n. 2470, concernente l'istituzione del «Sabato Teatrale» (1627). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 102, contenente disposizioni concernenti il divieto di arruolamento di volontari per la Spagna (1631). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2370, concernente norme per agevolare il finanziamento delle Opere di bonifica (1635). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 181, che approva la convenzione in data 17 dicembre 1936-XV, con la quale viene risolta la concessione di opere di navigazione interna nella valle del Po, data alla Società Italiana di Navigazione interna, anonima, con sede a Venezia (1636). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 244, contenente norme per la disciplina dei prezzi degli alberghi, pensioni e locande per gli anni 1937-38 e del servizio dei buoni d'albergo (1640). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 gennaio 1937-XV, n. 251, che reca norme per l'avanzamento al grado superiore degli ufficiali della Milizia portuaria che si trovano in servizio nei porti dell'Africa Orientale Italiana (1646). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 febbraio 1937-XV, n. 220, che approva l'ordinamento della Regia aeronautica (1656). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 209, contenente modificazione dell'articolo 2 del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 720, relativo alle sovvenzioni per la gestione delle stagioni liriche e delle compagnie drammatiche, nonché di società o enti di concerti e di complessi operettistici e di riviste (1657). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 febbraio 1937-XV, n. 297, concernente il tratta-

LEGISLATURA XXIX — 1^a SESSIONE 1934-37 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 MAGGIO 1937

mento economico del personale locale addetto alle Scuole italiane all'estero (1659). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 359, riguardante la determinazione delle tasse fisse minime di registro e di trascrizione ipotecaria per i trasferimenti di immobili al Comune di Trento per l'attuazione dei lavori di risanamento del quartiere del « Sass » in detta

città (1660). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

La seduta è tolta (ore 20,25).

Prof. GIOACCHINO LAURENTI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti